Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Martedì 8 marzo | Numero 56

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 30; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta, presso il Ministero dell'Interno
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 1921 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per il corpo degli agenti di custodia delle carceri, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 150;

Veduta la legge 6 luglio 1911, n. 685;

Veduto il R. decreto 11 febbraio 1912, n. 92;

Veduti i decreti-legge Luogotenenziali 20 febbraio 1919, n. 220 e 6 aprile 1919, n. 493;

Veduto il decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, numero 496;

Veduta la legge 5 dicembre 1920, n. 1708;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO
per il corpo degli agenti di custodia delle carceri

TITOLO I.
Ordinamento.

CAP. I.

Istituzione e composizione del corpo.
Ufficio degli agenti di custodia.

Art. 1.

Il corpo degli agenti di custodia è istituito per invigilare e custodire i detenuti delle carceri giudiziarie centrali, circondariali, succursali e mandamentali, e i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all'aperto.

Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata anche la sorveglianza esterna degli stabilimenti suddetti.

Agli agenti possono inoltre essere affidati servizi speciali nell'interesse dell'Amministrazione.

...ndenza.

...t. 2.

Il corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero dell'inter-

no, e per esso dai prefetti e dalle autorità preposte alle direzioni degli stabilimenti carcerari.

Organico, competenze, e graduazione.

Art. 3.

Il ruolo organico e le paghe degli agenti sono determinati dalla annessa tabella *A*, che stabilisce anche l'ordine gerarchico di graduazione.

Le paghe e i relativi aumenti per rafferma, i premi di ingaggio o di rafferma, le indennità di vestiario e di alloggio e i soprassoldi annessi ai distintivi di merito sono esenti da qualsiasi ritenuta.

Sono graduati del corpo i comandanti, i capiguardia e i sottocapi.

Per ragioni di servizio possono però essere nominati agenti in eccedenza al numero stabilito per ogni grado, purchè nei gradi superiori vi siano in complesso altrettanti posti vacanti.

Sorveglianti.

Art. 4.

Gli agenti nei quali si riscontrano i necessari requisiti di carattere e di attitudine possono essere destinati a prestare servizio nelle case di custodia o di correzione e nei manicomi giudiziari.

Essi assumono, in tali casi, il nome di sorveglianti.

Custodia delle donne.

Art. 5.

Il servizio interno degli stabilimenti o delle sezioni per donne è fatto da suore e da guardiane, o da guardiane soltanto.

Cap. II.

Arruolamenti, ferme e premi.

Arruolamento degli agenti.

Art. 6.

Gli agenti sono reclutati;

1° per arruolamento volontario, a preferenza fra coloro che hanno appartenuto a corpi armati in servizio dello Stato.

All'arruolamento potranno essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbono concorrere;

2° per passaggio di militari del Regio esercito o della Regia marina che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio, in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

In ogni caso a parità di condizioni sono preferiti coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

I ministri della guerra e della marina hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari anzidetti che siano da adibirsi o adibiti a servizi speciali.

Dispensa dalla chiamata alle armi.

Art. 7.

Gli agenti sono dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe di leva. — Mod. 12, 13 e 14.

Requisiti per l'arruolamento.

Art. 8.

Coloro che chiedono di essere ammessi a servire nel corpo degli agenti di custodia, devono comprovare di avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadini italiani o naturalizzati;

2° avere età non maggiore di anni 40 e non minore di 18;

3° avere la statura non inferiore a m. 1,60, essere di sana e robusta costituzione e immuni da difetti fisici;

4° essere celibi o vedovi senza prole;

5° sapere leggere correntemente, scrivere e far di conto;

6° avere sempre tenuto buona condotta; non essere stati espulsi dai pubblici uffici, nè puniti per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio prestato nell'esercito e in altri corpi armati;

7° non avere subito condanne penali per delitti dolosi, nè essere stati colpiti da ordinanza di ammonizione a senso della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª);

8° avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, se minori di anni 21.

Dispensa dal limite di statura.

Art. 9.

Il Ministero dell'interno, in casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti prescritti, può concedere la dispensa dal limite di statura, purchè però questa non sia inferiore a m. 1,55.

Domanda di arruolamento — Visita sanitaria ed esperimento sull'istruzione.

Art. 10.

La domanda per l'ammissione nel corpo degli agenti deve essere presentata alla prefettura della rispettiva Provincia, corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dell'ultimo domicilio;

3° dichiarazione medica, dalla quale risulti la sana e robusta costituzione e la immunità da difetti fisici;

4° certificato di saper leggere, scrivere e far di conto rilasciato dal sindaco o da un'autorità scolastica;

5° certificato di aver soddisfatto agli obblighi della leva, o congedo ottenuto dai corpi dell'esercito o dell'armata o dai corpi militarizzati ai quali l'aspirante abbia appartenuto;

6° certificato di stato libero;

7° atto di assenso dell'esercente la patria potestà pei minori di anni 21.

I documenti da unirsi alla domanda, meno gli atti di cui ai numeri 1, 4 e 5, devono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

La prefettura cura la completa istruttoria della domanda, chiedendo anche il certificato generale del casellario giudiziale di cui all'art. 621 del C. P. P. e assumendo le informazioni occorrenti.

Se dagli atti e dalle informazioni assunte risulta che l'aspirante abbia i voluti requisiti di idoneità e di buona condotta, la prefettura dispone che, coll'intervento dell'autorità dirigente il carcere, egli sia sottoposto alla visita di un medico militare e ad un esperimento di lettura, di calligrafia e di aritmetica, del quale deve redigersi verbale.

Nomina, atto di ferma e giuramento.

Art. 11.

Se gli atti sono regolari e nulla osti all'arruolamento, la prefettura trasmette la domanda documentata al Ministero, il quale, quando nulla abbia da osservare, l'autorizza ad emettere in favore dell'aspirante il decreto di nomina, a fargli contrarre la ferma e prestare giuramento con le formalità prescritte.

Il decreto, in originale e due copie conformi, l'atto di arruolamento e il verbale di giuramento sono trasmessi al Ministero entro cinque giorni dalla data dell'emissione del decreto. — Mod. 4

Le nomine hanno decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.

Bollo degli atti.

Art. 12.

L'atto originale di giuramento è redatto secondo le disposiz

della legge sul bollo e la spesa occorrente è messa a carico dell'agente, al quale sarà detratta dalla prima quota di paga.

Gli atti relativi all'assunzione della prima ferma e delle rafferme successive, e le istanze per esservi ammessi possono stendersi in carta semplice.

Nomina a guardia in esperimento o ad allievo.

Art. 13.

Gli ammessi nel corpo vengono nominati allievi.

Possono però essere nominati guardie in esperimento quegli aspiranti che, avendo già appartenuto a corpi armati in servizio dello Stato, risultino in possesso di requisiti tali da giustificare l'eccezione. — Mod. 4.

Invio alla scuola d'istruzione teorico-pratica.

Art. 14.

Gli allievi e le guardie in esperimento di cui al precedente articolo, appena contratta la ferma e prestato il giuramento, sono inviati alla scuola teorico-pratica in Roma muniti di foglio di via dai competenti uffici. — Mod. 3.

Ad essi competono i mezzi di viaggio e le indennità di trasferimento.

Periodo di esperimento.

Art. 15.

Il periodo d'istruzione e di esperimento non può essere minore di tre mesi per le guardie di prima nomina, e di sei mesi per gli allievi.

Licenziamento per cattiva condotta, per inettitudine, o per volontaria dimissione.

Art. 16.

Compiuti due mesi di permanenza nella scuola le guardie e gli allievi che successivamente durante il periodo di esperimento non serbino condotta regolare, ovvero risultino inetti al servizio, sono licenziati.

La cattiva condotta dell'agente risulta dall'estratto matricolare. L'inettitudine fisica è comprovata mediante dichiarazione del medico della scuola o dello stabilimento carcerario, quella intellettuale da circostanziato rapporto del direttore dell'Istituto. — Modello 23.

Così pure le guardie o gli allievi che durante l'esperimento manifestano l'intenzione di ritirarsi, sono lasciati liberi per rescissione della ferma contratta.

Modo di licenziamento.

Art. 17.

La proposta di licenziamento è fatta dalla Direzione della scuola o dello stabilimento carcerario, e trasmessa al Ministero per l'approvazione.

Al licenziamento si provvede con decreto prefettizio. — Mod. 5.

Competenze agli agenti da licenziarsi.

Art. 18.

Agli agenti licenziati ai termini dell'art. 16 compete fino al giorno dell'avvenuto licenziamento, la sola paga ed è ritirato il vestiario, salvo a lasciar loro gli indumenti indispensabili nei casi di assoluta miserabilità.

Durata della ferma e sua rinnovazione.

Art. 19.

La ferma e le rafferme degli agenti di custodia sono triennali. Il tempo passato in esperimento è computato nella ferma.

Gli agenti non possono contrarre più di otto rafferme. Dopo la ottava rafferma essi restano in servizio sino al compimento dei cinquanta anni di età, senza vincolo di ferma.

Ad ognuna delle prime sei rafferme gli agenti conseguono un aumento di paga di cent. 50 giornalieri che non vengono assorbiti dagli aumenti conseguiti per effetto di promozioni e sono computabili agli effetti della pensione.

Le ferme debbono decorrere sempre dal 1° o dal 16 del mese.

Modo di rinnovazione della ferma.

Art. 20.

Le domande di rafferma debbono pervenire al Ministero dell'interno due mesi prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso, corredate dell'estratto matricolare dell'agente, del certificato sanitario e del parere dell'autorità dirigente.

Il Ministero tenuto conto della condotta dell'agente, e del modo con cui presta servizio, può disporre che egli rimanga nel corpo, senza vincolo di ferma, a titolo di esperimento, per un periodo di sei mesi prorogabile soltanto di altri sei mesi.

L'agente sottoposto ad esperimento è soggetto a tutte le norme del presente regolamento.

La rinnovazione della ferma si fa davanti l'autorità dirigente. — Mod. 7.

Dispensa dal servizio per fine di ferma.

Art. 21.

Nel caso in cui allo scadere della ferma gli agenti siano ritenuti immeritevoli di appartenere al corpo, si provvede a dispensarli d'ufficio dal servizio con le norme stabilite nel titolo I, art. 12, e nei titoli III e IV del regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Riammissione in servizio.

Art. 22.

Gli agenti che siano stati dispensati dal servizio per riforma, per inabilità fisica non permanente, o per fine di ferma possono esservi riammessi quando giustifichino di possedere i requisiti indicati nell'art. 10, non abbiano oltrepassato i 45 anni di età e siano giudicati idonei al servizio stesso.

Gli agenti riammessi contraggono la ferma stabilita e vengono classificati ultimi nel grado e nella classe cui appartenevano.

Gli ammogliati e i vedovi con prole possono essere riammessi qualora il loro matrimonio sia stato autorizzato durante il precedente servizio o quando l'Amministrazione riconosca che concorrano gli estremi in base ai quali se il riammettendo fosse rimasto nel corpo avrebbe potuto essere autorizzato a sposare.

Non possono essere riammessi in servizio gli agenti espulsi dal corpo o licenziati per motivi disciplinari o per condanna penale.

Le riammissioni in servizio sono sempre subordinate al parere della Commissione indicata dall'art. 41, la quale può proporre che i richiedenti vengano accettati senza vincolo di ferma per un determinato tempo, a titolo di esperimento.

Agli agenti riammessi che percepirono mentre appartennero al corpo il premio di arruolamento non compete per la riammissione altro premio di arruolamento.

L'agente riammesso cumula, anche agli effetti delle rafferme e dei relativi aumenti di paga, il servizio prestato precedentemente nel corpo.

Per l'invio di essi agli stabilimenti di destinazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Premio di arruolamento - Sua destinazione.

Art. 23.

Gli ammessi nel corpo degli agenti di custodia hanno diritto ad un premio di arruolamento di L. 1000, delle quali L. 300 sono versate al fondo massa dell'agente in seguito all'arruolamento per far

fronte alle spese del vestiario e del piccolo corredo, e per costituire il fondo della mensa, e L. 700 sono pagate direttamente all'agente in seguito alla nomina a guardia effettiva.

Premi di rafferma.

Art. 24.

Alle tre prime rafferme è ammesso un premio rispettivamente di L. 1000, 2000 e 3000 pagabili per metà, previo il saldo dell'eventuale debito di massa, al termine di ciascuna rafferma.

L'altra metà sarà versata alla cassa postale di risparmio per essere pagata all'agente al termine del servizio. A richiesta dell'interessato potrà essere investita in titoli dello Stato, vincolati a favore dell'Amministrazione carceraria per il tempo in cui egli resta nel corpo.

Indennità vestiario.

Art. 25.

A tutti gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia è corrisposta un'indennità vestiario di L. 0,50 al giorno.

Interruzioni prodotte dall'esperimento.

Art. 26.

Il periodo di esperimento, cui l'agente viene sottoposto ai termini del primo capoverso dell'art. 20, non è computato agli effetti del tempo utile per il conseguimento del premio di rafferma, dell'aumento di paga per rafferma e della concessione della medaglia al merito di servizio.

Quote di premio in caso di cessazione dal servizio Perdita del diritto al premio.

Art. 27.

Gli agenti che durante il periodo delle rafferme siano, per malattia contratta in servizio, giudicati inabili a continuarlo, ovvero vengano dispensati quando abbiano già acquistato il diritto a pensione, o facciano passaggio senza interruzione di servizio in altro impiego governativo, ed ottengano la rescissione della ferma, hanno diritto al pagamento del premio in ragione del tempo di servizio prestato. Quando la dispensa avvenga per malattia contratta a causa diretta ed immediata del servizio, essi hanno diritto al pagamento dell'intero premio.

Nei casi di espulsione dal corpo o di licenziamento per motivi disciplinari o per condanna penale, gli agenti perdono il diritto alle quote di premio della rafferma, dell'anno in corso.

Quote di premio in caso di morte.

Art. 28.

In caso di morte degli agenti è devoluto ai loro eredi il diritto ai premi in ragione del tempo di servizio da essi prestato se il decesso avvenne per malattia non derivante da causa di servizio; e per intero se la morte fu attribuita a malattia acquisita per causa diretta ed immediata di servizio.

Insequestrabilità e non pegnorabilità delle competenze.

Art. 29.

A tutte le competenze dovute agli agenti sono applicabili le disposizioni vigenti sulla sequestrabilità e pegnorabilità degli stipendi.

CAPITOLO III.

Istruzione

Scuola agenti di custodia.

Art. 30.

È istituita in Roma, per la istruzione degli agenti di custodia in esperimento, una scuola teorico pratica, alla dipendenza del Ministero.

In essa si effettuano anche i corsi speciali d'istruzione per l'abilitazione al grado di sotto capo, a norma di quanto dispongono gli articoli 49 e 50.

Alla scuola sopraintende il direttore capo della divisione del personale dell'Amministrazione carceraria, e vi è direttamente preposto un funzionario dell'Amministrazione stessa con gli impiegati e gli agenti is ruttori che siano reputati necessari.

Durata della istruzione degli agenti in esperimento.

Art. 31.

L'istruzione che si impartisce nella scuola dura normalmente per tutto il periodo dello esperimento stabilito dall'articolo 15.

Al termine di tale periodo gli agenti che non abbiano dimostrato di possedere i voluti requisiti d'idoneità e di attitudine sono licenziati, salvo i casi in cui il direttore proponga di prolungare l'esperimento per un periodo non maggiore di altri tre mesi.

La durata dello esperimento può, in casi eccezionali, essere ridotta per coloro che, a giudizio del direttore della scuola, siano già sufficientemente istruiti.

In casi eccezionali di gravi ed urgenti necessità di servizio, il Ministero può disporre che gli agenti, prima ancora di aver compiuto il periodo di esperimento nella scuola, siano inviati direttamente agli stabilimenti carcerari, salvo a compiere in questi l'esperimento stesso.

Matricola.

Art. 32.

Il direttore cura che, come per gli agenti negli stabilimenti carcerari, sia tenuta, presso la scuola la matricola delle guardie in esperimento e degli allievi, con le aggiunte dei modelli annessi al presente regolamento. — Mod. 18, 19.

Un estratto del foglio matricolare viene rimesso, con tutti gli altri atti amministrativi e contabili, alla direzione dello stabilimento a cui detti agenti sono destinati all'uscire dalla scuola stessa.

Corso per sorveglianti nei Manicomi.

Art. 33.

Coloro che dimostrino speciali attitudini possono essere inviati ad un manicomio giudiziario per un corso di perfezionamento, al termine del quale quelli dichiarati idonei sono nominati sorveglianti nei manicomi stessi, mentre i non idonei vengono assegnati agli stabilimenti ordinari.

Materie del corso d'istruzione.

Art. 34.

L'istruzione degli agenti in esperimento consiste nella spiegazione delle leggi e dei regolamenti carcerari; nel leggere, scrivere e conteggiare; nel maneggio delle armi, e in tutto quanto possa esser loro necessario per la conoscenza del servizio e per la custodia dei detenuti.

Questa istruzione deve durare non meno di cinque ore al giorno. Nel resto del tempo, gli agenti in esperimento prestano servizio, a scopo di applicazione pratica, negli stabilimenti carcerari di Roma come gli altri agenti.

Una volta alla settimana essi fanno passeggiate militari ed esercitazioni di tiro a segno.

Insegnanti.

Art. 35.

L'istruzione elementare è impartita da insegnanti forniti del relativo titolo di abilitazione.

L'istruzione militare e quella teorico pratica del servizio sono date dai graduati addetti alla scuola.

Uno o più funzionari dell'Amministrazione carceraria possono essere incaricati di fare conferenze e dar lezioni sui sistemi penitenziari, sull'ordinamento carcerario in genere, sulle nozioni di antropologia criminale e di criminologia.

Esami d'idoneità

Art. 36.

Terminato il corso d'istruzione, gli agenti sono sottoposti ad esame scritto ed orale dinanzi ad una Commissione composta del capo di divisione del personale dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatorî, presidente, del direttore della scuola e di un insegnante, membri.

Mancando il capo di divisione predetto, può essere delegato a presiedere la Commissione esaminatrice un direttore superiore delle carceri o dei riformatorî.

Il risultato dell'esame viene comunicato al Ministero.

Accasermamento — Mensa — Divisa.

Art. 37.

Gli agenti ammessi alla scuola sono accasermati, fanno mensa comune e sono soggetti a tutte le discipline prescritte dal presente regolamento.

Licenze agli agenti in esperimento.

Art. 38.

Durante il periodo dell'esperimento gli agenti non possono ottenere licenze, nemmeno di breve durata, senza gravi motivi.

CAP. IV.

Nomine e promozioni

Decreti di nomina e promozione.

Art. 39.

Alle nomine degli allievi e delle guardie in esperimento a guardie effettive, non che alle nomine e promozioni successive si provvede con decreto Ministeriale.

Titoli per le nomine e promozioni.

Art. 40.

Le nomine al grado di capo guardia e comandante si conferiscono esclusivamente per titolo di merito.

Le promozioni di classe dei capo guardia e dei sotto capo sono conferite tre quarti per anzianità e un quarto per titolo di merito.

I promossi per titolo di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi per anzianità.

I sottocapi guardia si nominano, per merito fra le guardie scelte e le guardie che abbiano superato il relativo esame.

Qualora, per fatti sopravvenuti ed accertati dopo l'esame, sia stato iniziato contro l'agente procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, la promozione è sospesa con decreto emanato su conforme parere della Commissione di cui all'articolo seguente.

Le guardie scelte sono nominate per anzianità tra le guardie di buona condotta e che abbiano sempre mostrato speciale interesse al servizio. A tali promozioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 52.

Commissione centrale.

Art. 41.

Sulle nomine e promozioni delle guardie scelte e dei graduati deve esprimere parere una commissione composta del funzionario designato dal ministro a coadiuvare e supplire il direttore generale delle carceri, presidente, del capo della Divisione del personale, di un direttore superiore delle carceri, e del funzionario preposto al personale degli agenti.

Un funzionario della Direzione generale ha l'ufficio di segretario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tre commissari. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Esami preliminari per sotto capo.

Art. 42

Gli esami per l'ammissione a frequentare il corso di abilitazione al grado di sottocapo guardia consistono:

nella compilazione di un rapporto scritto relativo ad evenienze di servizio e di disciplina, od anche nello svolgimento di un tema di lingua italiana;

nella soluzione di un quesito sulle prime quattro operazioni dell'aritmetica.

Requisiti per l'ammissione agli esami.

Art. 43.

Per essere ammessi agli esami, di cui all'articolo precedente, gli agenti devono avere almeno tre anni di servizio, a decorrere dalla nomina ad allievo, essere di ottima condotta ed avere dato prova di attitudine e di zelo, sentita la Commissione di cui all'articolo 41.

Gli agenti forniti di licenza tecnica, di attestato di passaggio alla 4ª classe ginnasiale o di altro titolo di studio equipollente, e quelli che abbiano appartenuto per non meno di cinque anni all'esercito all'armata, o a corpi militarizzati e si siano congedati col grado di sottufficiale, possono essere ammessi ai detti esami con due soli anni di servizio.

Gli agenti che per due volte siano stati riprovati non possono esservi più ammessi.

Mezzi di viaggio agli esaminandi.

Art. 44.

Ai concorrenti agli esami preliminari di cui all'art. 42 che non risiedono nel luogo in cui sono chiamati a sostenere lo esperimento vengono concessi i mezzi di viaggio per l'andata e ritorno.

Durante il tempo degli esami sono aggregati allo stabilimento carcerario del luogo stesso, vi alloggiano, e quando lo domandino, è loro concesso di prendere parte alla messa in comune, se esiste.

Sono obbligati a restituire i mezzi di viaggio ricevuti quegli agenti che volontariamente rinunziano di continuare gli esami.

Commissione per gli esami.

Art. 45.

Gli esami di cui all'art. 42 si danno nelle prefetture, avanti ad una Commissione composta del vice prefetto della Provincia, presidente, di un consigliere di prefettura e di un direttore dell'Amministrazione delle carceri e riformatori designato dal Ministero.

Un impiegato scelto dal presidente esercita l'ufficio di segretario.

Norme per gli esami.

Art. 46.

Durante l'esame non è permesso ai concorrenti di parlare fra loro o scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta o mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice.

Essi non debbono portare appunti, nè pubblicazioni, nè carta da scrivere, dovendo servirsi esclusivamente di carta timbrata, fornita loro dalla Commissione.

Formalità per la consegna dei lavori.

Art. 47.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria

firma o altro contrassegno, lo pone in una busta unitamente ad altra di minor formato contenente il proprio cognome, nome e la paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna al commissario presente, che vi appone la propria firma con l'indicazione dell'ora di presentazione.

Tutte le buste vengono quindi raccolte in un piego che, suggellato dal presidente, o da chi per lui, viene rimesso al Ministero.

Revisione degli scritti.

Art. 48.

La stessa Commissione di cui all'art. 41 rivede gli scritti ed assegna i punti.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Per ottenere l'idoneità, i concorrenti devono riportare in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi.

Corso di istruzione — Promozioni.

Art. 49.

Gli agenti che abbiano superato la prova di cui agli articoli precedenti sono chiamati a compiere presso la scuola allievi il corso prescritto dall'art. 30 in gruppi, secondo l'ordine della graduatoria di esame.

Il corso ha la durata di tre mesi, al termine dei quali si fa luogo ad un definitivo esame scritto ed orale.

Le promozioni si fanno secondo il numero progressivo della classificazione dei singoli agenti, ma le guardie scelte hanno la precedenza su quelle semplici, indipendentemente dai punti riportati nell'esame.

Materie d'insegnamento ed esami.

Art. 50.

Durante il corso di istruzione per gli aspiranti sotto capi, s'impartisce da funzionari dell'Amministrazione carceraria l'insegnamento delle seguenti materie:

nozioni elementari sul Codice penale e su quello di procedura penale;

leggi e regolamenti carcerari;

nozioni sui servizi amministrativi e contabili degli stabilimenti carcerari.

L'esame scritto, che consiste in un tema solo, e quello orale verteranno su tali materie, e si svolgeranno dinanzi alla Commissione centrale di cui all'art. 41, seguendo le norme di cui agli articoli 46 e 47.

Mezzi di viaggio.

Art. 51.

Agli agenti ammessi al corso presso la scuola sono concessi i mezzi di viaggio di cui all'art. 44. Essi sono accasermati nella scuola stessa e ammessi alla mensa in comune.

Promozioni per meriti eccezionali.

Art. 52.

Il Ministero, anche senza l'esperimento dell'esame, ove questo sia richiesto, può conferire promozioni di grado o di classe, agli agenti che abbiano reso servizi straordinari con evidente pericolo di vita.

La proposta di queste promozioni deve essere fatta dalla Commissione locale di disciplina dello stabilimento da cui l'agente dipende e trasmessa dalla Prefettura al Ministero col proprio parere.

CAP. V.

Permessi di uscita e licenze

Permessi di uscita.

Art. 53.

Il servizio degli agenti è regolato in modo che essi abbiano, salvo eccezionali esigenze di servizio, dalle quattro alle cinque ore di uscita al giorno e dodici ore di libertà alla settimana.

È in facoltà dei direttori consentire agli ammogliati di pernottare con le rispettive famiglie quando siano liberi dal servizio notturno, purchè ritornino nello stabilimento all'ora dell'appello mattinale.

Licenze temporanee — Competenza per la concessione.

Art. 54.

Agli agenti, qualora il servizio lo consenta, possono dall'autorità dirigente essere concesse licenze estensibili fino ad un mese nel corso di un anno, e, durante tale periodo è loro corrisposta la paga. — (Mod. 9).

Per cause gravi, la durata della licenza può essere estesa dal Ministero a due mesi. Per il secondo mese gli agenti non hanno però diritto a percepire la paga.

Proroga della licenza.

Art. 55.

Le domande per proroga di licenza devono essere presentate per mezzo dell'autorità dirigente lo stabilimento del paese in cui si trova l'agente o, in mancanza, dell'arma dei RR. CC., la quale, verificate le circostanze esposte, trasmette le domande al Ministero.

La circostanza della presentazione della domanda, non esime l'agente dall'obbligo di trovarsi in residenza allo spirare del permesso, qualora non abbia avuto comunicazione della concessione della proroga domandata.

Licenze per infermità.

Art. 56.

Per comprovata infermità, gli agenti possono ottenere licenze con intere competenze fino a tre mesi, trascorsi i quali, se non si trovino in grado di riprendere servizio, possono essere licenziati salvo ad essere riammessi quando provino d'essere guariti.

Tali licenze, se eccedano il mese, sono accordate dal Ministero, che può disporre opportuni accertamenti.

In tali casi si concedono i mezzi di trasporto nella stessa misura che per i trasferimenti, limitatamente però al solo agente.

Quando la malattia risulti contratta in servizio e per causa immediata e diretta del medesimo, l'agente è mantenuto in servizio, con intere competenze, sino alla guarigione od al collocamento a riposo.

Doveri degli agenti durante la licenza.

Art. 57.

Gli agenti che vanno in licenza indossando l'uniforme portano la daga o sciabola, e consegnano gli altri oggetti di armamento al comandante o al capoguardia.

Mentre si trovano in licenza, sono soggetti all'autorità dirigente lo stabilimento della località dove dimorano e, in mancanza, alla autorità politica, alle quali devono presentarsi.

CAP. VI.

Dispensa dal servizio e collocamento a riposo

Casi in cui avviene la dispensa dal servizio.

Art. 58.

La dispensa dal servizio degli agenti ha luogo, salvo il diritto alla pensione o indennità a termine di legge, nei casi e nelle forme seguenti:

per riforma;

per fine di ferma;

per rescissione di ferma, su domanda motivata dall'interessato

quando risulti essere sopraggiunte gravi ed eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento;

per motivi di servizio, a norma di quanto è stabilito nel titolo I art. 12, e nei titoli III e IV del regolamento sulle pensioni civili e militari in data 5 settembre 1895, n. 603;

per anzianità, quando l'agente avendo compiuto 25 anni di servizio, chieda di essere collocato a riposo.

Accertamento della causa di riforma.

Art. 59.

L'accertamento della inabilità fisica o dell'inettitudine intellettuale si fa nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sulle pensioni.

Cessazione dal servizio per età.

Art. 60.

Gli agenti cessano dal servizio quando abbiano compiuto l'età di cinquanta anni.

Dispensa per fine o rescissione di ferma.

Art. 61.

Quando la dispensa dal servizio è disposta per fine o per rescissione di ferma, in seguito a domanda dell'agente, e questi non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, essa porta per conseguenza la perdita del diritto al trattamento di riposo.

In tal caso, l'agente deve rilasciare una dichiarazione scritta da cui risulti essere a sua conoscenza questa disposizione. Ov'egli opponga un rifiuto, questo dovrà risultare da verbale dell'autorità dirigente, da unirsi alla istanza in luogo della dichiarazione suddetta.

Pensione.

Art. 62.

La pensione spettante agli agenti e alle loro famiglie è regolata dalle disposizioni dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1906, n. 649, e dalle leggi sulle pensioni civili e militari, con estensione a loro favore delle disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, giusta quanto è disposto nell'art. 2 della legge 3 luglio 1904, n. 318.

Competenze degli agenti collocati a riposo.

Art. 63.

Gli agenti collocati a riposo hanno diritto all'annuo assegno di pensione:

in ragione di quattro quinti dello stipendio, quando hanno compiuto venticinque anni di servizio;

in ragione di un quarto dello stipendio, quando hanno compiuto quindici anni di servizio.

Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un decimo della differenza fra il massimo e il minimo della pensione da conseguirsi.

Sono applicabili agli agenti di custodia delle carceri le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili comprese nei titoli 2° e 6° del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

Diritto a pensione per inabilità al servizio dipendente da cause di servizio.

Art. 64.

Il diritto a pensione degli agenti e delle loro famiglie in seguito a collocamento a riposo o a morte per malattie, ferite, ecc. riportate in servizio e a causa del medesimo è regolato dalle norme e nella misura stabilita per i militari secondo la legge suddetta.

Diritto a pensione dei dispensati per provvedimenti disciplinari.

Art. 65.

Gli agenti dispensati dal servizio in seguito a provvedimento disciplinare con decreto che non contenga la esplicita dichiarazione relativa alla perdita del diritto a pensione, hanno diritto soltanto a tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata ai sensi della vigente legge sulle pensioni.

Accertamenti agli effetti della legge sulle pensioni.

Art. 66.

Le facoltà del Consiglio d'amministrazione stabilite dall'art. 32 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, nei casi da questo indicati per la dispensa dal servizio degli agenti, sono attribuite alla Commissione locale di disciplina di cui all'art. 135.

Certificato dei servizi prestati.

Art. 67.

Agli agenti dispensati dal servizio per riforma, per fine o rescissione di ferma, o per motivi di servizio ed a quelli collocati a riposo è rilasciato il foglio di congedo col certificato dei servizi prestati. — Mod. 10.

Il congedo è emesso dal Ministero e viene quindi inviato alla direzione dello stabilimento da cui l'agente è licenziato, la quale, completatolo nella parte relativa all'attestazione dei servizi prestati ne fa la consegna all'interessato.

Competenze di viaggio agli agenti che lasciano il servizio.

Art. 68.

Gli agenti dispensati d'ufficio dal servizio o collocati a riposo e le loro famiglie e le famiglie degli agenti morti in attività di servizio hanno diritto alle stesse competenze stabilite pel trasferimento quando si recano in altro Comune diverso da quello dell'ultima residenza per stabilirvi il loro domicilio, purchè la partenza non si protragga oltre sei mesi dalla cessazione dal servizio stesso.

Le relative somme vengono pagate nei modi indicati dall'articolo 265.

Non hanno però diritto a compenso nè per sè, nè per le famiglie gli agenti che lasciano il corpo di loro volontà, senza aver diritto a pensione od indennità.

Incompatibilità.

Art. 69.

Gli agenti che lasciano il servizio non possono essere riconosciuti ed accettati quali rappresentanti, commessi od altrimenti impiegati in servizio di imprese carcerarie, se non dopo trascorsi cinque anni dacchè cessarono di appartenere al corpo.

CAP. VII.

Mensa.

—

Obbligo della mensa in comune – Esenzioni.

Art. 70.

La mensa in comune è obbligatoria per gli agenti. Ne sono esenti i comandanti e i capiguardia, nonchè i sotto capi e le guardie se ammogliati o vedovi con prole.

Sono dispensati, qualora lo chiedano, dall'obbligo della mensa in comune gli agenti che convivono in famiglia coi genitori, o con fratelli o sorelle, a carico o no, oppure con figli naturali.

Non è obbligatoria la mensa in comune negli stabilimenti in cui gli agenti che potrebbero parteciparvi sono meno di dieci.

Acquisto dei generi per la mensa.

Art. 71.

Allo acquisto dei generi per la mensa provvedono direttamente gli agenti sotto la sorveglianza del comandante o capoguardia e della direzione, la quale ha l'obbligo sopratutto di vigilare che le spese siano mantenute nei convenienti limiti, in modo da escludere ogni possibilità di debito.

Le provviste possono richiedersi anche, se si ritenga necessario e conveniente in relazione ai luoghi, ad uno o più fornitori fissi.

Negli stabilimenti in cui il servizio del mantenimento è appaltato, può essere affidato all'impresa anche quello della mensa, quando il personale lo richiede.

Ritenute per la mensa.

Art. 72.

Al termine di ogni mese, dalla paga di ciascun agente si deduce la quota per la costituzione del fondo mensa del mese successivo, ed il fondo stesso è custodito dal contabile o dall'autorità dirigente, che provvedono ogni mese al saldo dei fornitori, secondo le fatture o note che vengono prodotte dagli agenti incaricati.

È assolutamente vietato di servirsi di detta somma per qualsiasi altro uso.

Rendiconti - Verificazioni.

Art. 73.

Alla fine di ogni mese il comandante o capoguardia pubblica i rendiconti della spesa per la mensa nell'apposito locale, affinchè tutti gli agenti possano averne conoscenza.

Le autorità dirigenti hanno l'obbligo di eseguire frequenti ispezioni e verificazioni per accertarsi del modo come procede il servizio della mensa.

Esenzione dal concorrere alla spesa della mensa.

Art. 74.

Gli individui assenti per servizio, per licenza od ammalati per oltre le 24 ore, non concorrono alla spesa della mensa.

Economie nella spesa della mensa

Art. 75.

Le economie risultanti dall'amministrazione del fondo mensa sono erogate in parte alla rinnovazione delle stoviglie, delle posate, della biancheria, e degli utensili da cucina; ed in parte per migliorare la mensa stessa in occasione delle feste solenni.

Soppressione della mensa.

Art. 76.

Nel caso di soppressione della mensa, tutto il materiale relativo rimane in deposito presso il contabile o l'autorità dirigente, perchè possa servire quando si riattivi la mensa stessa. Le eventuali economie sono versate al fondo dei profitti realizzati.

Cap. VIII.

Divisa, oggetti di corredo e di armamento

—

Obbligo di vestire la divisa - Eccezioni.

Art. 77.

La divisa e l'armamento degli agenti sono stabili della annessa tabella *B*, nella quale è determinata anche la durata dei singoli oggetti.

Allorchè sono di uscita libera, gli agenti hanno facoltà di non indossare l'uniforme.

Il comandante o capoguardia sorveglia a che essi curino la buona conservazione del vestiario e delle armi, al quale scopo passa frequenti riviste alla tenuta e all'armamento loro.

Provvista degli oggetti di divisa

Art. 78.

Gli oggetti di divisa e di bardatura, e, quando siano richiesti, quelli di piccolo corredo vengono provveduti direttamente dall'Amministrazione ed addebitati al fondo di massa dei singoli agenti. Sullo stesso fondo gravano altresì le spese per le riparazioni ed i rinnovamenti riconosciuti necessari.

Consegna del corredo.

Art. 79.

Gli agenti arruolati o riammessi non ricevono alcun effetto di vestiario o di piccolo corredo, finchè non siano giunti alla scuola allievi o allo stabilimento.

Alterazioni della divisa.

Art. 80.

È vietato di arrecare qualsiasi alterazione o modificazione agli oggetti di divisa e di corredo. Nel caso di contravvenzione, le spese per ridurre gli oggetti stessi nella forma prescritta dal regolamento sono a carico dell'agente.

Rinnovamenti della divisa e del corredo.

Art. 81.

L'agente che deve fornirsi di oggetti di divisa deperiti o distrutti prima del tempo stabilito per la durata normale, è sottoposto a ritenuta mensile straordinaria fino al totale pagamento degli oggetti ricevuti

Se sia provato che la causa del deterioramento o la necessità della rinnovazione innanzi tempo di detti oggetti debba attribuirsi ad eventualità di servizio, il danno è allora compensato dall'Amministrazione con equivalente versamento sul fondo di massa dell'agente.

Cap. IX.

Alloggio degli agenti e relativo arredamento

—

Obbligo di alloggiare nello stabilimento.

Art. 82.

Gli agenti hanno l'obbligo di alloggiare nello stabilimento, ove sono provvisti degli oggetti letterecci e degli arredi indicati nella annessa tabella *C*.

Alloggio o indennità relativa.

Art. 83.

I comandanti e i capiguardia nell'esercizio delle loro funzioni e i sotto capi incaricati delle attribuzioni del grado superiore, hanno diritto all'alloggio gratuito o ad una corrispondente indennità.

Ai sotto capi guardia ammogliati o vedovi con prole, non investiti delle funzioni del grado superiore, e agli agenti nelle stesse condizioni di famiglia, è corrisposta una indennità di alloggio di L. 1,50 giornaliere elevabili a L. 2 nei centri superiori a 50.000 abitanti ed a L. 2,50 nei capoluoghi con 250.000 abitanti e più.

È assolutamente vietato ai graduati che alloggiano nello stabilimento di accoglervi persone estranee, anche in via temporanea.

Obbligo di pernottare nello stabilimento.

Art. 84.

Quando, in difetto dell'alloggio in natura, è concessa ai comandanti, ai capi guardia ed ai sotto capi che esercitano le funzioni del grado superiore la indennità in contanti, essi hanno l'obbligo di pernottare nello stabilimento, nel quale è destinata apposita camera.

Può, però il direttore, ove le esigenze del servizio lo consentano,

concedere loro, di volta in volta, di passare la notte fuori dello stabilimento.

Grosso mobilio.

Art. 85.

Il comandante o il capoguardia e il sotto capo funzionante da capo guardia, ai quali è dato l'alloggio in natura, ricevono il grosso mobilio indicato nella annessa tabella *C*.

Locali destinati agli agenti di custodia.

Art. 86.

Oltre alla caserma per l'alloggio comune degli agenti, ogni stabilimento carcerario è provvisto

1° di una sala per la mensa in comune;

2° di un locale pel magazzino del vestiario e delle armi;

3° di una o più sale di disciplina, arredate come all'art. 82;

4° di un locale per la conservazione degli abiti civili degli agenti, quando non possano essere tenuti, per ragioni di convenienza, nella caserma,

5° di una sala convegno, ove sia possibile.

Cap. X.
Matrimoni

Condizioni per ottenere il permesso di contrarre matrimonio.

Art. 87.

È vietato agli agenti di contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero.

Tale permesso è concesso agli agenti, dopo compiuta la prima ferma, purchè siano di buona condotta ed abbiano dato prova di vita regolata.

La domanda per contrarre matrimonio è diretta al Ministero dell'interno e spedita dalla Direzione, la quale esprime parere sull'opportunità di accoglierla.

Cap. XI.
Servizio sanitario.

Cura degli agenti.

Art. 88.

In caso di malattia gli agenti sono curati in apposita infermeria dal medico chirurgo dello stabilimento e provveduti a spese dell'Amministrazione dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico indicato nella annessa tabella *D*.

Dove non esiste infermeria o quando occorre a giudizio del sanitario, essi sono curati, a spese dell'Amministrazione, in un ospedale militare, ed in mancanza, in un ospedale civile

Agli ammogliati ed a quelli che sono esenti dalla mensa in comune, è data facoltà di curarsi a proprie spese presso la rispettiva famiglia o altrove nella stessa residenza.

Può in tali casi, sentito il sanitario delle carceri, essere concessa dalla Direzione la somministrazione gratuita dei medicinali.

Ritenute per le giornate di cura.

Art. 89.

Per ogni giornata di cura nell'infermeria dello stabilimento o in un ospedale a spese dell'Amministrazione, è passata a beneficio dell'Amministrazione stessa e versata poi ai proventi carcerari, la quota corrispondente ritenuta sulla paga dell'agente infermo per la mensa in comune.

Ritiro degli oggetti appartenenti ai malati.

Art. 90.

Quando un agente debba entrare nell'ospedale o abbia ottenuto di curarsi in casa propria o altrove, il comandante o capoguardia redige, in doppio esemplare, un inventario degli effetti ed oggetti lasciati dall'agente nello stabilimento e ne cura la conservazione.

Le spese di trasporto, ove occorrano, sono a carico dell'Amministrazione.

Sorveglianza sui malati in cura fuori dello stabilimento.

Art. 91.

L'autorità dirigente o altro funzionario da questa delegato, visita spesso l'ammalato, specialmente se trovasi in un ospedale fuori dello stabilimento o nella propria casa; e qualora la infermità si protragga oltre un mese, rimette al Ministero una relazione del medico curante e di quello dello stabilimento sulla specie della malattia e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Trattamento giuridico degli agenti malati.

Art. 92.

L'agente infermo è considerato in licenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 56.

Morte di agenti.

Art. 93.

Nel caso di morte di un agente, l'autorità dirigente ne avverte i parenti per mezzo del sindaco del rispettivo Comune, e fa compilare in doppio esemplare un inventario di tutti gli oggetti, delle somme, dei crediti e debiti del defunto. Le spese occorse per la sepoltura debbono essere dedotte dalla paga o dal credito di massa, salvo che la morte sia derivata da cause di servizio.

Alle persone di famiglia degli agenti morti in attività di servizio alle quali spetterebbe l'indennità di trasferimento, è concessa l'indennità stessa per metterle in grado di raggiungere il luogo dove intendono eleggere domicilio.

Onori funebri.

Art. 94.

Gli onori da rendersi nei funerali sono di volta in volta stabiliti dal direttore dello stabilimento cui apparteneva il defunto, avuto riguardo al grado che questi rivestiva.

Gli agenti che vi prendono parte indossono l'alta tenuta.

Cap. XII.
Ricompense

Specie delle ricompense.

Art. 95.

Le ricompense che possono essere concesse agli agenti sono:

1° lode messa all'ordine del giorno dall'autorità dirigente;

2° lode pubblicata dal Ministero nel Bollettino ufficiale.

3° distintivi di merito;

4° ricompense al valor civile o di marina, e al valor militare;

5° medaglia al merito di servizio;

6° premi in denaro;

7° promozione per merito straordinario, a norma dell'art. 53.

Lode.

Art. 96.

La lode è concessa dal direttore per prove di eccezionale sagacia e di attività date dagli agenti di custodia nell'esercizio delle loro attribuzioni e per atti di energia e di coraggio compiuti per mantenere l'ordine e la disciplina nello stabilimento.

Di essa deve essere data comunicazione al Ministero, il quale ne ordina la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, quando si tratti di fatti di particolare importanza.

Distintivi di merito.

Art. 97.

Gli agenti possono ottenere distintivi di merito di cinque in cinque anni. Nel secondo e quarto quinquennio al distintivo di merito è annesso un soprassoldo di centesimi 30 per giorno.

Questo soprassoldo non si perde nei casi di cessazione di competenze per licenza temporanea.

La decorrenza dei distintivi di merito è stabilita dal 1° o dal 16 di ogni mese.

Modello dei distintivi.

Art. 98.

Il distintivo di merito consiste in uno stemma da applicarsi sulla parte superiore della manica sinistra della giubba e del cappotto, secondo il modello stabilito con la annessa tabella *B*, col numero relativo al distintivo stesso, ricamato in argento.

Titoli alla concessione dei distintivi.

Art. 99.

I distintivi di merito sono concessi agli agenti che non abbiano riportato nel periodo di cinque anni continui alcuna punizione maggiore della consegna.

Ricompense al valor civile o di marina e al valor militare.

Art. 100.

Le azioni di valore civile o di marina e le benemerenze per la pubblica salute vengono ricompensate con le norme stabilite dalle relative disposizioni.

Le azioni al valor militare vengono ricompensate con le norme stabilite per l'esercito.

Medaglia al merito di servizio.

Art. 101.

La medaglia al merito di servizio coniata in argento secondo il modello e le norme stabilite nelle tabella *B*, è istituita per gli agenti che abbiano prestato quindici anni di servizio effettivo nel corpo.

Il periodo di esperimento cui l'agente sia stato sottoposto prima della rinnovazione della ferma non è computato agli effetti del tempo utile per la concessione della medaglia.

La concessione della medaglia è fatta con brevetto Ministeriale, del quale è presa nota in matricola.

Gli agenti che cessano dal servizio conservano il diritto a *fregiarsi* della medaglia, a meno che non siano stati espulsi.

Premi in denaro.

Art. 102.

Gli agenti hanno diritto ad un premio speciale per l'arresto:

di un evaso dall'ergastolo, L. 50;
di un evaso condannato ad oltre 20 anni, L. 30;
di un evaso condannato a pena minore, L. 10;
di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione:
da 1 a 5 anni, L. 6;
da 5 a 10 anni, L. 10;
da 10 a 20 anni, L. 15;
a tempo maggiore, L. 20.

Questi premi non sono dovuti agli agenti che abbiano responsabilità diretta nelle evasioni.

Iscrizione e pubblicazione delle ricompense.

Art. 103.

Tutte le ricompense vengono annotate sul registro matricolare degli agenti di custodia, e quelle indicate ai nn. 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 95 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale.

Cap. XIII.

Guardiane

Requisiti per il posto di guardiana.

Art. 104.

I posti di guardiana sono concessi a donne che abbiano età non minore di anni 21 e non maggiore di 50, le quali provino essere di sana costituzione fisica, di buona moralità e di non avere mai riportato condanne penali per delitti dolosi.

Vengono preferite le mogli, le congiunte e le vedove degli agenti di custodia, ove dimostrino di possedere i necessari requisiti, con l'avvertenza che le prime possono avere destinazione nella residenza stessa del marito, o le altre in quelle che saranno disponibili.

Non possono essere nominate guardiane le mogli e le congiunte dei comandanti o capiguardia negli stabilimenti nei quali i medesimi prestano servizio.

Domande delle aspiranti.

Art. 105.

Le domande delle aspiranti a posti di guardiana, corredate dei documenti comprovanti i requisiti suddetti, sono presentate per mezzo della Direzione alle prefetture, le quali assumono all'uopo opportune informazioni e le trasmettono al Ministero dell'interno per le ulteriori disposizioni.

Nomina e licenziamento.

Art. 106.

La nomina delle guardiane è fatta con decreto Ministeriale. Nello stesso modo si provvede per il loro licenziamento.

Alloggio e forniture.

Art. 107.

Le guardiane hanno diritto all'alloggio col relativo arredamento, come gli agenti di custodia.

Alle guardiane spetta, a spese dell'Amministrazione, un grembiule secondo la foggia e il colore indicati dal Ministero.

Le riparazioni e l'eventuale rinnovamento del detto indumento sono a carico delle guardiane.

Assegni.

Art. 108.

Gli assegni da corrispondersi alle guardiane e gli altri vantaggi loro spettanti, sono determinati volta per volta dal Ministero.

TITOLO II.

Disciplina.

Capitolo I.

Disposizioni generali.

Doveri di obbedienza degli agenti.

Art. 109.

Tutti i funzionari dell'Amministrazione delle carceri sono superiori alle guardie ed ai graduati.

Gli inferiori in ciò che riguarda il servizio debbono obbedire prontamente i superiori, qualunque sia il grado che rivestano, ed avere per essi deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Eguale deferenza e rispetto devono avere per i cappellani, i medici-chirurghi, i farmacisti, gli agronomi, i maestri di scuola e d'arte.

Nessuna esitanza ad obbedire e nessuna osservazione è permessa all'inferiore di fronte al superiore. Quando un agente si crede ingiustamente rimproverato o punito, o indebitamente gravato di servizio, può soltanto presentare i suoi reclami nella forma consentita; sempre però dopo avere obbedito agli ordini ricevuti o dopo subita la punizione riportata.

Lingua, termini e modi da usarsi nel trattamento degli agenti. Contegno in pubblico.

Art. 110.

In servizio si parla la lingua italiana.

I superiori danno del *lei* agli inferiori.

Quando si chiama a nome un graduato, si premette la indicazione del grado, senz'altro.

I graduati trattano i loro dipendenti con modi dignitosi e cortesi.

Gli agenti tengono in pubblico contegno serio e dignitoso.

Reclami ed istanze di agenti.

Art. 111.

Gli agenti che vogliono presentare istanze o reclami al Ministero o al prefetto debbono seguire la via gerarchica.

Le istanze o i reclami debbono essere individuali.

Il superiore non può rifiutare di controfirmare e trasmettere all'autorità competente la domanda o il reclamo di un suo inferiore.

Saluto degli agenti.

Art. 112.

Gli agenti di custodia in uniforme devono il saluto:

alle LL. MM. il Re e la Regina e al Sommo Pontefice;

alle persone della Reale Famiglia;

ai Sovrani ed ai capi di Stati esteri;

ai senatori e deputati riuniti in corpo o in deputazione;

alle bandiere nazionali dell'Esercito e dell'Armata e a quelle dei Comuni decorate della medaglia al valor militare;

al direttore generale, al funzionario designato al Ministero per coadiuvarlo e supplirlo e al capo del personale delle carceri;

al prefetto della provincia e al sottoprefetto del circondario nel quale si trova lo stabilimento;

ai direttori ed agli impiegati dell'Amministrazione carceraria e dei riformatori;

agli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata;

ai graduati del corpo.

È inoltre loro dovere di osservare le vigenti disposizioni di reciprocità del saluto con i militari del Regio esercito e della Regia armata, nonchè con gli ufficiali e sottufficiali degli altri corpi militarizzati alla dipendenza dello Stato.

Il saluto è d'obbligo per gli agenti anche vestiti in borghese allorchè s'incontrano coi superiori dai quali dipendono immediatamente, o che sono di personale loro conoscenza.

Sorveglianza sugli inferiori.

Art. 113.

Il graduato che incontri un agente, benchè non all'immediata sua dipendenza, che manchi al decoro o ai doveri del Corpo, ha l'obbligo di adoperarsi per farlo rientrare nello stabilimento, e di riferirne all'autorità dirigente dalla quale quegli dipende.

Assenza dallo stabilimento.

Art. 114.

Gli agenti, anche quando sono liberi dal servizio, non possono assentarsi dallo stabilimento senza permesso dell'autorità dirigente tranne che nelle ore stabilite per l'uscita; nè è loro permesso di pernottare fuori, senza legittimo motivo e senza speciale licenza dell'autorità dirigente stessa.

Divieto di fumare.

Art. 115.

Non è permesso agli agenti di fumare nel recinto dello stabilimento, salvo che nelle località all'uopo designate dall'autorità dirigente.

Il divieto di fumare è esteso agli agenti che scortano i condannati lavoranti all'aperto, eccettuato il tempo del riposo; e a quelli che sono di servizio per la custodia esterna dello stabilimento o di sorveglianza sui luoghi del lavoro esterno durante il tempo in cui trovansi di sentinella.

Nettezza dei locali, degli effetti e della persona.

Art. 116.

Gli agenti debbono avere speciale cura dell'ordine della caserma, della nettezza della loro persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci e di fornimento, di quelli della mensa, ed in genere di qualsivoglia oggetto di loro uso personale.

Per tenere in ordine la caserma, l'autorità dirigente può disporre che gli agenti si valgano dell'opera di condannati inservienti, cui corrispondono la retribuzione stabilita dalla stessa autorità.

Nelle case penali agricole e nelle località in cui non si possa avere un barbiere libero, è incaricato un agente di radere la barba e di tagliare i capelli ai compagni.

CAP. II.

Infrazioni e punizioni

—

Specie delle punizioni disciplinari.

Art. 117.

Le punizioni che possono essere inflitte agli agenti di custodia per le infrazioni ai loro doveri, sono:

1° l'ammonizione;
2° la consegna nello stabilimento;
3° la sospensione dalla paga di primo grado;
4° la sospensione dalla paga di secondo grado;
5° la retrocessione da guardia scelta a guardia semplice;
6° la retrocessione pei graduati;
7° il licenziamento;
8° la espulsione dal corpo;
9° l'invio alla compagnia di disciplina.

Tutte le punizioni sono annotate per ordine cronologico su apposito registro, e riportate, ad eccezione dell'ammonizione e della consegna, nella matricola dell'agente. — Mod. 25.

Esse però vengono cancellate trascorsi dieci anni dalla data in cui vennero inflitte.

Vengono pure cancellate la sospensione dalla paga di 1° grado, la sospensione dalla paga di 2° grado e la retrocessione se, rispettivamente entro un anno, due anni e tre anni da quando furono inflitte non s'incorra in punizioni superiori alla consegna.

Ammonizione.

Art. 118.

L'ammonizione consiste in un avvertimento severo che viene fatto dal direttore all'agente negli uffici di direzione, ed è inflitta per le mancanze più lievi.

Consegna.

Art. 119.

La consegna consiste nella privazione dell'uscita dallo stabilimento, con l'obbligo di prestare servizio e, per gli ammogliati che pernottano a casa, nell'obbligo di non uscire di casa se non per ragioni di servizio.

Essa può durare da uno a trenta giorni ed è inflitta dal direttore per negligenze o per mancanze leggere non abituali.

Può essere disposta anche dal comandante o capoguardia, salvo al direttore di fissarne la durata.

L'agente consegnato non può uscire che per motivi di servizio comanuato.

Sospensione dalla paga di primo grado.

Art. 120.

La sospensione dalla paga di primo grado, può durare da uno a trenta giorni, e consiste nella trattenuta, per la durata della punizione, di un quarto della paga giornaliera.

Questa punizione, che non esime gli agenti dal servizio, è inflitta dal direttore, ai sotto capi e agli altri agenti inferiori fino a 15 giorni; dalla Commissione locale, ai comandenti e capi guardia da uno a trenta giorni, e al rimanente del personale, oltre i quindici giorni.

Infrazioni punibili con la sospensione dalla paga di primo grado.

Art. 121.

Si puniscono con la sospensione dalla paga di primo grado le seguenti mancanze:

1° la seconda recidiva entro sei mesi nelle mancanze punite colla consegna;

2° la negligenza, la pigrizia, la disattenzione abituale in servizio, il ritardo nell'obbedire agli ordini superiori e l'annunziarsi ammalato senza essere riconosciuto tale;

3° il contegno confidenziale o sconveniente coi detenuti o il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;

4° la negligenza o la trascuratezza abituale nella pulizia della persona e dell'uniformo;

5° l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire le infrazioni dei dipendenti e dei detenuti;

6° la trascuranza nell'eseguire gli ordini e i provvedimenti dati dalle autorità amministrativa e giudiziaria;

7° la mancanza all'appello;

8° il ritardo a rientrare nello stabilimento per oltre due ore sino a sei dall'ora stabilita;

9° il fumare nelle località dove non è permesso e il giuocare nello stabilimento;

10° l'introduzione indebita o il traffico in caserma di commestibili, vino od altri generi;

11° l'abbandonare il posto o l'allontanarsi momentaneamente dallo stabilimento quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

12° la recidiva nel procurarsi raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione per cose attinenti alla carriera o alla residenza, premessa per la prima mancanza l'ammonizione;

13° l'assopirsi in servizio e la negligenza in genere nel sorvegliare i detenuti;

14° l'ubbriacarsi senza che ne sia derivato scandalo;

15° l'altercare coi compagni, il bestemmiare o pronunziare parole oscene non alla presenza dei detenuti;

16° l'acquistare generi dalla dispensa del sopravitto senza la autorizzazione superiore;

17° l'aprire sottoscrizioni, anche a scopo di beneficenza, senza autorizzazione;

18° l'esercitare una professione o dedicarsi ad un commercio, sia direttamente sia per interposta persona, o l'avere impieghi o eseguire incombenze senza l'autorizzazione del Ministero;

19° l'acquisto di oggetti costituenti la divisa senza l'autorizzazione, specialmente se la corrispondente cessione sia fatta da altro agente; il vendere o dare in pegno gli oggetti stessi, pagati col fondo di massa.

Sospensione dalla paga di 2° grado.

Art. 122.

La sospensione dalla paga di 2° grado consiste nella perdita di metà della paga giornaliera. Essa non esime gli agenti dal servizio e viene inflitta ai graduati e agli altri agenti inferiori nello stesso modo della sospensione dalla paga di 1° grado.

Infrazioni punibili con la sospensione dalla paga di 2° grado.

Art. 123.

Si puniscono con la sospensione della paga di 2° grado le seguenti mancanze:

1° la recidiva entro sei mesi nelle mancanze punite con la sospensione dalla paga di 1° grado, o la maggiore gravità delle mancanze stesse;

2° le parzialità manifeste, le maniere inurbane, gli abusi di autorità coi dipendenti e coi detenuti, i motteggi e le ingiurie rivolte a questi ultimi;

3° la trascuranza nel sorvegliare i detenuti, massime se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili gravi abusi per parte dei medesimi;

4° la infedeltà in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei dipendenti o dei detenuti o col procurare a questi ultimi viveri, bevande, libri ed altri oggetti;

5° l'estrarre dagli atti o l'asportare dall'ufficio documenti di qualsiasi natura pertinenti all'Amministrazione o ai detenuti;

6° l'addormentarsi in servizio e la negligenza grave nella sorveglianza dei detenuti;

7° l'avanzare domande o reclami fuori della via gerarchica, o che, prodotti regolarmente, siano redatti in termini sconvenienti o siano poi riconosciuti temerari o calunniosi; il presentare istanze collettive; il presentare nuovi reclami quando si è già ottenuta una risposta e nulla si aggiunga di nuovo a ciò che si è precedentemente esposto;

8° la disobbedienza agli ordini dei superiori, il risponder loro con arroganza e il mancare loro di rispetto;

9° l'altercare coi compagni alla presenza dei detenuti;

10° le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'opera dei superiori, il manifestare propositi sconvenienti, l'insinuare il malcontento fra i compagni;

11° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti sequestrati ai detenuti;

12° il contrarre debiti per abitudini di vita sregolata, tanto coi compagni che con i propri dipendenti o con estranei;

13° il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dagli appartenenti al personale subalterno addetto allo stabilimento o dai detenuti qualsiasi somma od oggetto;

14° il frequentare luoghi, persone e compagnie sconvenienti e il trattenersi in esercizi pubblici o in postriboli a bere, giocare, gozzoviglia e, con evidente offesa della dignità e del prestigio del corpo, il tenere in qualsiasi altro modo contegno scandaloso nella vita privata;

15° il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti;

16° l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni; la violazione della consegna; il pernottar fuori senza autorizzazione; il prolungare senza permesso la licenza per non più di cinque giorni;

17° il dar lavoro senza permesso ai detenuti o il non denunziare la scoperta di lavori clandestini;

18° l'occupare detenuti in servizi domestici per proprio conto, senza autorizzazione e senza il pagamento della mercede stabilita;

19° l'accomunarsi per mangiare e bere sia nell'interno dello stabilimento con detenuti sia fuori con parenti di essi o scientemente con detenuti liberati da meno di tre anni;

20° il rendere possibili, per negligenza, tentativi di evasioni di detenuti: o la inosservanza delle disposizioni regolamentari e della consegna ricevuta, quando abbia influito sui detti tentativi;

21° l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, l'influire sulla scelta dei difensori, o il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti;

22° l'accettare da qualunque persona che abbia interessi diretti con l'Amministrazione o coi detenuti doni o promesse sotto qualsiasi pretesto, ragione o forma;

23° il maltrattare i detenuti;

24° il contrarre debiti con gli appaltatori o committenti dello stabilimento o l'accettarne favori o facilitazioni;

25° il servirsi senza permesso, per uso particolare, di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizio o a vantaggio della medesima;

26° il rilasciare qualsiasi certificato senza autorizzazione;

27° l'abbandonare il posto comandato, o l'allontanarsi momentaneamente dallo stabilimento, quando ne siano derivate conseguenze gravi per la disciplina;

28° l'introdursi nelle camere delle detenute senza ordine superiore;

29° l'ubbriachezza molesta o scandalosa.

Retrocessione da guardia scelta a guardia semplice.

Art. 124.

La retrocessione da guardia scelta a guardia semplice si applica per le mancanze resesi abituali negli agenti, o per una maggiore gravità delle mancanze indicate nel precedente articolo.

Essa è disposta dal Ministero su proposta della Commissione locale di disciplina, e sentita la Commissione centrale.

L'agente retrocesso può ottenere la reintegrazione quando tenga per un anno almeno ottima condotta.

La comunicazione del provvedimento di retrocessione è data alla guardia punita in forma solenne dal direttore alla presenza di tutti i graduati e delle guardie scelte disponibili.

Retrocessione dei graduati.

Art. 125.

La retrocessione dei graduati consiste nel passaggio del graduato dal grado o dalla classe in cui si trova al grado o alla classe immediatamente inferiore, ed importa la perdita dei relativi distintivi.

Tale retrocessione può avere la durata da uno a sei mesi.

Essa è ordinata, su proposta della Commissione provinciale di disciplina, dal Ministero, il quale, esaminati gli atti e udito il parere della Commissione istituita con l'art. 41, ne determina la durata.

Effetti della retrocessione dei graduati.

Art. 126.

L'agente retrocesso conserva il posto nel ruolo organico, ma perde l'anzianità nel grado o nella classe per il tempo della punizione.

La retrocessione porta seco, per il tempo della sua durata, la perdita dei distintivi di merito di cui all'art. 98 e dei relativi soprassoldi.

La partecipazione della retrocessione è data in forma solenne dall'autorità dirigente alla presenza della Commissione locale di disciplina e di tutti i graduati disponibili.

Infrazioni dei graduati punibili con la retrocessione.

Art. 127.

Sono punite con la retrocessione oltre le mancanze indicate nell'art. 123 nei casi di maggiore gravità, le mancanze resesi abituali nei graduati, specialmente quando si tratti delle seguenti:

1° la inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire le mancanze dei dipendenti e dei detenuti;

2° le parzialità manifeste, le maniere inurbane, le ingiustizie, l'uso dei modi sconvenienti;

3° l'occultamento delle infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente:

4° gli abusi gravi verso i detenuti o i subordinati del Corpo

5° la tolleranza nelle indebite introduzioni e nei traffici di generi nello stabilimento;

6° il contrarre debiti coi propri dipendenti;

7° il dar prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;

8° le trascuranze gravi in servizio, d'onde siano derivate dannose conseguenze.

Licenziamento.

Art. 128.

Il licenziamento consiste nel congedare l'agente prima del termine della ferma, o trae seco col divieto di rientrare nel Corpo, la perdita della paga del mese in corso e della quota di premio di rafferma, giusta l'art. 27.

Tale punizione è disposta dal Ministero e si applica agli agenti che contraggono matrimonio, sia civile che religioso, senza averne ottenuto il permesso.

Espulsione dal corpo.

Art. 129.

La espulsione dal Corpo, ordinata dal Ministero dell'interno su proposta della Commissione provinciale di disciplina e sentita la Commissione di cui all'art. 41, trae seco la perdita della paga del mese in corso e della quota di premio di rafferma a norma di quanto dispone l'art. 27, da versare al fondo profitti realizzati, giusta l'art. 235, quando l'agente sia in credito di massa, e il divieto assoluto di rientrare nel Corpo.

Nel caso in cui la massa sia in debito, la paga e la quota di premio predette sono impiegate, per la parte occorrente, ad estinguere tale debito, salvo a versarne l'avanzo a fondo profitti realizzati.

Infrazioni punibili con la espulsione.

Art. 130.

Si puniscono colla espulsione dal Corpo che può essere seguita dallo invio alla Compagnia di disciplina, oltre le mancanze che danno luogo alla sospensione dalla paga di secondo grado e alla retrocessione nei casi di maggiore gravità:

1° l'abituale indisciplinatezza, dimostrata dalle punizioni già subite;

2° le infrazioni delle leggi dell'onore e del decoro;

3° far parte di qualsiasi associazione che, direttamente o indirettamente, vincoli la loro piena libertà di azione nell'adempimento dei doveri inerenti al servizio che disimpegnano;

4° prender parte diretta o indiretta a pubblicazioni concernenti il servizio o gli atti del Governo;

5° le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, da scandalo o che possono avere conseguenze dannose al servizio o al prestigio del corpo;

6° l'appropriazione e la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, o di pertinenza dei detenuti, o da consegnare ai medesimi;

7° la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose;

8° l'insubordinazione grave, quando non sia accompagnata da vie di fatto, o il rifiuto di eseguire gli ordini dell'autorità in servizio;

9° la omissione di denunziare il trafugamento fatto dai detenuti di oggetti idonei a commettere delitti o ad evadere;

10° i maltrattamenti gravi e le sevizie ai detenuti o l'assoggettarli a punizioni non ordinate dall'autorità competente;

11° l'associazione diretta o indiretta agli interessi degli appaltatori o committenti dello stabilimento;

12° l'accettare dai detenuti o dalle loro famiglie mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, o l'entrare in rapporti d'in-

teresse con gli uni o con le altre, e l'abitualità nella mancanza di cui al n. 20 dell'art. 123;

13º il favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti sia dentro che fuori dello stabilimento;

14º la grave negligenza per cui siansi rese possibili evasioni di detenuti; oppure la introduzione dello stabilimento, per i detenuti, di denari, armi od istrumenti atti ad offendere o a facilitare una fuga, e il non sequestrarli scoprendoli;

15º la istigazione alla diserzione o alla insubordinazione;

16º il dar prova di viltà in servizio;

17º l'abbandono del posto comandato o l'allontanamento momentaneo dallo stabilimento quando ne siano derivate gravi conseguenze riguardo alla sicurezza della custodia;

18º il tentativo di seduzione delle detenute o le proposte disoneste alle medesime;

19º il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;

20º le tresche scandalose abituali o il mantenere relazioni senza necessità di servizio, con persone sospette;

21º la diserzione semplice, cioè l'assenza arbitraria dallo stabilimento per più di cinque giorni, dichiarata con apposita ordinanza del prefetto;

22º l'avere tenuto cattiva condotta durante il periodo della retrocessione;

23º le mancanze indicate negli articoli 123 e 127 quando l'agente abbia già subito la retrocessione.

L'invio alla compagnia di disciplina viene sempre disposto quando risulti che l'agente commise la mancanza allo scopo di ottenere il licenziamento dal corpo, o si sia reso responsabile di diserzione semplice.

Passaggio alla compagnia di disciplina.

Art. 131.

L'agente di cui siasi disposto l'invio alla compagnia di disciplina è messo a disposizione della forza pubblica per la traduzione al luogo di destinazione.

L'agente rimane nella compagnia per il periodo di due anni, decorrenti dal giorno della espulsione, anche quando durante questo tempo venga a scadere la ferma contratta.

Per le modalità del passaggio e pel trattamento degli incorporati si osservano le norme stabilite dal regolamento per gli Istituti militari di correzione.

Trasgressioni non previste.

Art. 132.

L'infrazione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento e disposizione non indicata nel regolamento è punita coll'applicazione di quella fra le punizioni disciplinari ivi stabilite, che meglio corrisponda alla gravità della mancanza commessa.

Concorrenza dell'azione penale.

Art. 133

Le punizioni disciplinari si infliggono senza pregiudizio dell'azione penale.

Il giudizio disciplinare ha però luogo solamente dopo espletato il procedimento giudiziario.

Rapporti a carico degli agenti e contestazione delle mancanze.

Art. 134.

Le mancanze degli agenti tanto in servizio che fuori sono riferite su apposito registro. — Mod. 24.

Gli agenti contro i quali è fatto rapporto per infrazioni alla disciplina sono sempre sentiti nelle loro discolpe.

L'autorità dirigente contesta a voce le mancanze punibili con la ammonizione, la consegna o la sospensione dalla paga e con verbale scritto le altre.

Commissione locale di disciplina.

Art. 135.

La Commissione locale di disciplina, negli stabilimenti ove esiste speciale direzione, è composta del direttore, presidente, e dei due impiegati che gli succedono per ragione di categoria e di grado.

Mancando qualcuno degli impiegati per comporre la Commissione, possono esservi chiamati il medico ed il cappellano.

Negli stabilimenti che non hanno speciale direzione la Commissione è composta dell'autorità dirigente o di un suo delegato, presidente, e di due impiegati dell'ordine amministrativo.

Le deliberazioni della Commissione vengono scritte su apposito registro. (Mod. 11).

Commissione provinciale di disciplina.

Art. 136.

La Commissione provinciale di disciplina si riunisce nel capoluogo di Provincia e si compone del prefetto o di un funzionario della prefettura da lui delegato, presidente, del procuratore del Re o di un suo sostituto, e di un direttore dell'Amministrazione carceraria e dei riformatori.

Il presidente incarica un impiegato del suo ufficio delle funzioni di relatore e segretario, senza voto.

Nei capoluoghi in cui non risiede una procura Regia, invece del procuratore del Re, è chiamato a far parte della Commissione il pretore; e dove non siavi speciale Direzione carceraria invece del direttore, fa parte della Commissione l'impiegato incaricato della direzione del carcere.

Non può far parte della Commissione il direttore che ne ha provocato la convocazione. In difetto di altro direttore nel capoluogo della Provincia, è chiamato ad intervenirvi il direttore dello stabilimento più prossimo della Provincia stessa, od altro di diversa Provincia, da designarsi dal Ministero.

Denunzia al prefetto. Deferimento alla Commissione provinciale di disciplina.

Art. 137.

Ogni volta che un agente di custodia è imputato di alcuna delle infrazioni che si ritengono passibili delle punizioni devolute al giudizio della Commissione provinciale di disciplina, l'autorità dirigente compila gli atti d'istruttoria e ne fa circostanziato rapporto al prefetto per le sue decisioni.

Ove il prefetto giudichi che l'agente manchevole debba essere deferito alla Commissione provinciale di disciplina, dispone che questa sia riunita, non oltre 15 giorni dal ricevimento degli atti.

È competente a giudicare delle mancanze commesse dagli agenti di custodia la Commissione di disciplina della Provincia in cui ha sede lo stabilimento penale al quale l'agente è addetto al momento in cui deve essere giudicato, a meno che il Ministero non stabilisca che debba giudicare la Commissione della Provincia nella quale trovasi lo stabilimento dove la mancanza fu commessa.

Documenti da presentarsi alla Commissione provinciale di disciplina.

Art. 138.

Adunata la Commissione, il relatore deve presentarle:

1º i rapporti e i verbali dai quali si rileva la mancanza addebitata all'agente contro cui si procede;

2º l'interrogatorio dell'agente incolpato, con le contestazioni fattegli e le sue discolpe;

3º le verificazioni eseguite in esito alle discolpe prodotte dall'agente, e le dichiarazioni testimoniali assunte;

4º l'estratto di matricola dell'agente.

Procedimento davanti la Commissione provinciale di disciplina.

Art. 139.

L'agente che deve comparire davanti la Commissione provinciale di disciplina vi è accompagnato da un graduato.

Egli può farsi assistere da un graduato del corpo residente in uno stabilimento della stessa Provincia o di una Provincia limitrofa, il quale, se non risiede nel luogo dove avviene il giudizio, sarà considerato in servizio provvisorio per il giorno in cui ha luogo il giudizio, per quello antecedente e per quello susseguente.

Il presidente, dopo aver dato lettura degli atti, lo fa introdurre nella sala e lo invita a presentare le sue difese ed a dare tutti gli schiarimenti che i membri della Commissione ravvisino necessari.

Finito l'interrogatorio dell'imputato, vengono introdotte separatamente le persone chiamate ad attestare avanti alla Commissione, e ne sono udite le deposizioni alla presenza dell'incolpato.

Il presidente chiede quindi a quest'ultimo se abbia nulla da aggiungere; fattolo poi uscire dalla sala, riassume le risultanze dell'inchiesta e invita i componenti della Commissione a dare il loro parere. La votazione è fatta seguendo l'ordine inverso a quello dei gradi, e la decisione è presa a maggioranza di voti.

Se la Commissione ravvisa necessario far assumere nuove informazioni, il presidente rinvia la deliberazione ad altra adunanza, e provvede agli incombenti necessari.

Verbali delle deliberazioni delle Commissioni locali e provinciali di disciplina

Art. 140.

Delle deliberazioni delle Commissioni locali e provinciali di disciplina si fanno verbali circostanziati e motivati, con citazione degli articoli del regolamento relativi alle infrazioni e alle punizioni corrispondenti.

I verbali vengono firmati da tutti i membri e dal segretario.

Rifiuto degli agenti a comparire.

Art. 141.

Nei casi di diserzione degli agenti e di rifiuto dei medesimi a comparire dinanzi ai consessi predetti, si procede in contumacia facendone menzione nel verbale ed allegandovi gli atti e i documenti dimostranti la diserzione o il rifiuto.

Spese per i procedimenti.

Art. 142.

Le spese di viaggio degli agenti per presentarsi alle Commissioni provinciali di disciplina e quelle eventualmente necessarie per i procedimenti dinanzi alle Commissioni stesse sono a carico dell'Amministrazione.

Approvazione del Ministero.

Art. 143.

Le deliberazioni delle Commissioni locali di cui all'art. 124 e quelle delle Commissioni provinciali di disciplina vengono comunicate, unitamente a tutti gli atti e ad un rapporto del presidente, al Ministero stesso.

Questo può modificare la deliberazione, ma non aggravare la punizione proposta se non su conforme parere della Commissione centrale e le decisioni del Ministero sono definitive.

Copia del provvedimento Ministeriale è notificato per iscritto all'interessato per mezzo della Direzione.

Trattamento degli agenti in attesa di giudizio disciplinare.

Art. 144.

Gli agenti sottoposti al giudizio della Commissione provinciale di disciplina possono essere assoggettati alla consegna.

Sala di disciplina.

Art. 145.

In casi di assoluta necessità per ragioni di sicurezza personale dell'agente, o nell'interesse della giustizia, della disciplina e dell'ordine dello stabilimento, l'agente può essere rinchiuso, per il tempo strettamente necessario, in sala di disciplina.

Diminuzione e sospensione delle punizioni.

Art. 146.

L'autorità dirigente e le Commissioni locale e provinciale di disciplina, ciascuna nel limite delle proprie competenze, possono applicare punizioni minori di quelle comminate coi precedenti articoli per le infrazioni commesse da un agente di custodia il quale non sia incorso nell'ultimo anno in punizioni maggiori della consegna.

L'autorità dirigente e la Commissione locale di disciplina possono sospendere o diminuire le punizioni rispettivamente inflitte, quando l'agente punito abbia tenuto esemplare condotta. La punizione sospesa ha però subito pieno effetto, col solo ordine della predetta autorità dirigente, ove l'agente incorra entro sei mesi nella recidiva, senza pregiudizio della punizione che per la nuova infrazione possa essergli inflitta.

Allorchè una infrazione, sottoposta al giudizio delle Commissioni locale e provinciale di disciplina è da tali consessi riconosciuta meno grave, il giudizio su di essa viene, ciò malgrado, pronunziato dai medesimi consessi, senza necessità di rinvio per ragioni di competenza.

Mancanze e punizioni delle guardiane.

Art. 147.

Le punizioni che possono infliggersi alle guardiane sono, secondo l'importanza e le conseguenze delle mancanze:

1° l'ammonizione;
2° la sospensione dalla paga di 1° grado;
3° il licenziamento.

Le punizioni indicate al n. 1 e al n. 2 fino a 15 giorni, sono inflitte dall'autorità dirigente; quella accennata al n. 2 da 15 a 30 giorni è riservata alla Commissione locale di disciplina, e quella indicata al n. 3 è applicata dal prefetto, su proposta della suddetta autorità.

CAP. III.

Procedimenti penali.

Reati punibili secondo il Codice penale militare.

Art. 148.

Si puniscono secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:

a) la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco di pertinenza dell'Amministrazione, dichiarata con apposita ordinanza dal prefetto;

b) la insubordinazione accompagnata da minacce o da vie di fatto.

La condanna inflitta agli agenti dai tribunali militari trae seco, di pieno diritto, la espulsione dal corpo.

Agenti sottoposti a procedimenti penali.

Art. 149.

L'agente arrestato o contro il quale sia spiccato mandato di cat-

tura deve essere immediatamente sospeso dalle funzioni e dalle competenze.

Ove sia stato spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto doloso, può essere sospeso dalle competenze ed esonerato dal servizio.

Alla famiglia dell'agente sospeso può essere corrisposto un assegno alimentare non superiore, in ogni caso, al terzo delle competenze di cui egli era fornito.

L'agente sottoposto a procedimento penale per contravvenzione continua a prestare servizio ed a percepire le sue ordinarie competenze.

Reintegrazione in servizio per dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o per assolutoria.

Art. 150.

All'agente che sia reintegrato in servizio in seguito ad ordinanza o a sentenza dichiaratoria di non farsi luogo a procedimento, o assolutoria, sono corrisposte le competenze trattenutegli per tutto il tempo della sospensione, a meno che egli non sia stato riconosciuto passibile di punizione disciplinare, e non venga dichiarato, con decreto Ministeriale, che la sospensione debba produrre la perdita di tutte o di parte delle competenze.

Condanna di agenti e licenziamento od espulsione di essi dal corpo.

Art. 151.

L'agente condannato con sentenza passata in giudicato per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale maggiore di cinque giorni per la reclusione, di dieci giorni per la detenzione e di un mese per il confino, è licenziato dal corpo di pieno diritto, senza che occorra sentire il parere della Commissione provinciale di disciplina.

Si fa luogo nello stesso modo alla espulsione nei casi di condanna per delitto doloso a pena maggiore di un mese per la reclusione, di due mesi per la detenzione e di sei mesi per il confino.

Nell'un caso e nell'altro l'agente che non sia sospeso perde la paga del mese in corso e la quota di premio della rafferma, giusta gli articoli 128 e 129.

Copia del provvedimento ministeriale è notificata all'interessato per mezzo della Direzione.

Art. 152.

Giudizio disciplinare in seguito a proscioglimento giudiziario.

Nei casi di procedimento penale per la imputazione di delitto, l'agente è sottoposto al giudizio della Commissione provinciale di disciplina anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza colla quale il giudizio ebbe termine avrà dichiarato insufficienti gli indizi o le prove di reità, o che il fatto imputato non costituisca reato a termini di legge; ed anche quando l'azione penale sia prescritta od estinta, o non si possa procedere per mancanza d'istanza privata.

TITOLO III.

Servizio

CAP. I.

Comandante, capoguardia o caposorvegliante

Destinazione.

Art. 153.

A capo del personale di custodia negli stabilimenti carcerari di speciale importanza è destinato un comandante; in tutti gli altri è addetto un capoguardia, che nelle case di custodia, in quelle di correzione e nei manicomi giudiziari assume il titolo di caposorvegliante.

Le funzioni di capoguardia possono affidarsi, in via di esperimento, ai sotto capiguardia e in tal caso sono ad essi estese le disposizioni di questo titolo.

Responsabilità e doveri.

Art. 154.

Il comandante o capoguardia è strettamente responsabile, sotto la dipendenza dell'autorità dirigente della custodia dei detenuti. Egli dispone il servizio degli agenti con apposita tabella che sottopone all'approvazione del direttore (Mod. 27); provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina, sorveglia alla pulizia di tutti i locali dello stabilimento e cura che gli agenti adempiano nei riguardi della sorveglianza dei detenuti, ai doveri che ad essi incombono osservando strettamente le disposizioni vigenti.

Ogni ordine o consegna permanente è sempre dato per iscritto e porta la firma dell'autorità dirigente.

Vigilanza sui condannati lavoranti all'aperto.

Art. 155.

Dove i condannati lavorano all'aperto, il comandante o capoguardia consegna le squadre agli agenti capi scorta, i quali dispongono il servizio in modo che ciascun agente, quando è possibile, abbia la diretta vigilanza d'un dato numero di lavoranti e ne risponda, senza che ciò diminuisca o tolga la loro responsabilità e quella dei sottocapi incaricati della ispezione alle squadre stesse.

Di questi condannati, il comandante o capognardia consegna al capo scorta le cartelle prescritte dal regolamento carcerario.

È dovere del comandante o capoguardia di passare in rivista gli agenti destinati giornalmente ai lavori all'aperto, prima che si rechino sul luogo del lavoro e quando ne fanno ritorno, per accertarsi della regolarità della tenuta di essi, dello stato delle armi e delle munizioni, e per ricevere il rapporto del caposcorta.

Doveri relativi alla disciplina degli agenti.

Art. 156.

Per quanto riguarda la disciplina degli agenti il comandante o capoguardia deve:

1° informare il direttore di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che siano state commesse dagli agenti. — Mod. 24;

2° ispezionare in ore diverse, di giorno e di notte, gli agenti che sono in servizio, per accertarsi se adempiano al loro dovere:

3° presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli il rapporto contenente il movimento della popolazione detenuta, relativo al giorno antecedente;

4° riunire una volta la settimana gli agenti che non sono in servizio, e dar loro lettura e spiegazione delle principali disposizioni regolamentari, nonchè degli ordini e delle consegne permanenti che riguardano i loro doveri;

5° assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia e alla lettura degli ordini del giorno;

6° fare addestrare gli agenti in esperimento e quelli che non abbiano ricevuto istruzione completa durante la permanenza nella scuola nel maneggio delle armi e sorvegliare la custodia di queste e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate ad ogni evenienza.

Doveri relativi alla disciplina dei detenuti.

Art. 157.

Per ciò che riflette la disciplina dei detenuti, il comandante o capoguardia deve:

1° far perquisire, possibilmente alla sua presenza, i detenuti, ogni qualvolta entrano nello stabilimento o ne escono, e sempre quando lo giudichi opportuno, prescrivendo quelle cautele che per l'osservanza della disciplina e per la sicurezza dello stabilimento ravvisi convenienti;

2° custodire le chiavi dello stabilimento e, durante la notte anche quelle degli ingressi principali;

3° sorvegliare l'introduzione nello stabilimento di quanto proviene dall'esterno, disponendo all'uopo speciali visite e intervenendovi, ove occorra, egli stesso;

4° visitare, quanto più spesso è possibile, tutti i detenuti per udirne gli eventuali reclami, che egli deve, senza indugio, portare a conoscenza dell'autorità dirigente;

5° vegliare che si proceda, entro le ventiquattro ore, a cinque visite almeno in tutti i locali dello stabilimento, mutandone sempre l'ora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai più lungo di cinque ore; curare che siano attentamente battute le inferriate, e che di tutte le visite si prenda nota in uno speciale registro;

6° eseguire personalmente non meno di due delle indicate cinque visite, una delle delle quali nella notte, e aver cura che le altre siano fatte da uno dei graduati, per accertarsi delle buone condizioni delle serrature, dei cancelli, delle inferriate e dei muri interni ed esterni;

7° invigilare perchè da tutti gli agenti si eseguiscano con esattezza le disposizioni dei regolamenti e quelle date dalle competenti autorità, ed è responsabile delle negligenze e dei ritardi verificatisi nel servizio o che siano stati da lui immediatamente denunziati;

8° accertarsi che i permessi di colloquio ai detenuti siano sempre muniti del visto dell'autorità competente ed invigilare affinchè i colloqui stessi avvengano sotto l'osservanza delle cautele stabilite;

9° sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo la vigilanza, di passare oggetti di qualsivoglia natura ai detenuti, e far sospendere, quando lo reputi necessario, le visite ed i colloqui;

10° invigilare affinchè nessuno scritto venga consegnato ai detenuti, o da essi mandato fuori dello stabilimento, se prima non sia stato letto e munito del visto delle competenti autorità;

11° far eseguire sotto la sua responsabilità al mattino, dopo la sveglia, e la sera prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti, per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto; controllare di frequente egli stesso tale operazione rilasciandone dichiarazione su apposito registro;

12° eseguire tutti gli ordini dell'autorità giudiziaria riguardanti gli inquisiti;

13° studiare il carattere, le tendenze, le abitudini dei singoli detenuti e procurarsi la cognizione di quanto avvenga o si prepari nello stabilimento, specialmente per opera dei più turbolenti, ed informarne senza indugio l'autorità dirigente;

14° curare che sia sempre rigorosamente mantenuta la prescritta separazione dei detenuti minorenni dagli adulti.

Rapporto giornaliero all'autorità giudiziaria.

Art. 158.

Il comandante o capoguardia addetto ad un carcere giudiziario manda ogni mattina al procuratore del Re la tabella del movimento dei detenuti, prescritta dal regolamento generale carcerario.

Fa presentare ogni mattina nell'ufficio del pubblico ministero e del giudice istruttore, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, alla pretura, un agente scelto dall'autorità dirigente, per riceverne gli ordini ed aver comunicazione di tutti i mutamenti che possono essere avvenuti nella situazione giuridica dei detenuti esistenti nel carcere, nonchè di tutte le altre notizie necessarie per la esatta tenuta dei registri indicati nel regolamento suddetto.

Si presenta egli stesso, quando ciò venga richiesto dall'autorità giudiziaria.

Denunzia delle morti dei detenuti.

Art. 159.

Avvenendo la morte di qualche detenuto, il comandante o capoguardia ne informa immediatamente l'autorità dirigente, e, se trattasi di inquisiti, anche la competente autorità giudiziaria; ne fa poi regolare denunzia all'ufficio dello stato civile, nei modi determinati dalla legge; ed, ove si tratti di un detenuto morto nelle carceri giudiziarie, eseguisce le occorrenti annotazioni nella matricola.

Avviso all'autorità giudiziaria dei detenuti che non possono presentarsi in giudizio

Art. 160.

Nel caso che qualche inquisito non possa per infermità presentarsi in giudizio, il comandante o capoguardia ha l'obbligo di informarne a tempo debito l'ufficio del pubblico ministero e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, il pretore.

Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.

Art. 161.

Il comandante o capoguardia invigila che nessun detenuto sia posto in viaggio di traduzione con abiti laceri o indecenti, e senza essere preventivamente visitato dal medico-chirurgo.

Egli non può ritardare, per qualsiasi causa, meno quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti disposti dalle competenti autorità.

Vigilanza sulla pulizia dei detenuti.

Art. 162.

Il comandante o capoguardia cura la pulizia dei locali e la nettezza dei detenuti, dei loro oggetti degli abiti che indossano, appartengano questi alla amministrazione o siano di loro personale proprietà.

Proposta dei detenuti da destinarsi ai servizi interni.

Art. 163.

Il comandante o capoguardia propone al direttore i detenuti da destinare ai servizi interni dello stabilimento, ed esercita su di essi la necessaria vigilanza per accertarsi che compiano regolarmente gli incarichi loro affidati.

Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia.

Art. 164.

Il comandante o capoguardia delle carceri giudiziarie conserva scrupolosamente e in ordine i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed all'uscita dei detenuti. Egli tiene altresì al corrente i seguenti registri:

1° matricola prescritta dal Codice di procedura penale per i detenuti entrati e usciti, e relativa rubrica alfabetica con la indicazione della sezione, camera o cella cui essi furono assegnati;

2° registro del danaro posseduto dai detenuti o che a loro favore venga depositato durante la prigionia;

3° registro degli oggetti di valore, di vestiario ed altro, portati dai detenuti nel carcere e che debbono essere loro riconsegnati;

4° rubrica distinta dei permessi di colloquio dati ai detenuti, per ordine dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa;

5° registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti;

6° registro dei rapporti sul personale e sui servizi dello stabilimento;

7° registro delle punizioni inflitte ai detenuti;

8° registro delle visite e perquisizioni fatte nello stabilimento;

9° registro di permanenza in carcere dei giudicabili;
10° registro della scadenza delle pene pei condannati.

Negli stabilimenti e nelle sezioni penali il comandante o capoguardia tiene i soli registri indicati ai numeri 2, 6 e 8.

Altre incombenze del comandante o capoguardia

Art. 165.

Oltre all'adempimento degli speciali doveri inerenti al suo grado, il comandante o capoguardia adempie tutte le altre incombenze che, nell'interesse del servizio, gli sono affidate dall'autorità dirigente.

Richiesta della forza pubblica.

Art. 166.

Negli stabilimenti ai quali non è preposta una Direzione, il comandante o capoguardia, o chi ne fa le veci, può, in caso di urgenza, richiedere il sussidio della forza militare, facendone subito rapporto alle autorità amministrativa e giudiziaria.

Cap. II.

Sotto capo guardia o sotto capo sorvegliante

Attribuzioni.

Art. 167.

Il sotto capo guardia coadiuva il comandante o capo guardia nel servizio di vigilanza generale, ne riceve e trasmette gli ordini sorvegliandone l'esecuzione.

Oltre alle speciali incombenze impostegli dal regolamento, egli eseguisce tutte quelle altre che dall'autorità dirigente oppure dal comandante, o capo guardia, gli sono affidate nell'interesse del servizio.

Il sotto capo supplisce il comandante o capo guardia in casi di assenza o di impedimento ed, ove in uno stabilimento ve ne siano diversi, tale incarico spetta al più anziano, sempre quando per motivi speciali l'autorità dirigente non creda dare la preferenza ad altro sotto capo meno anziano. Il riparto del servizio fra i sotto capi viene determinato dall'autorità dirigente, su proposta del capo guardia.

Cap. III.

Guardie scelte

Attribuzioni delle guardie scelte.

Art. 168.

Le guardie scelte di maggiore anzianità e di riconosciuta attitudine sostituiscono i sotto capi guardia nei casi di assenza o di impedimento.

Ai posti di portinaio, di magazziniere, a quelli per la sorveglianza della infermeria e per la distribuzione del sopravvitto, sono di preferenza destinate le guardie scelte, su proposta del comandante o del capo guardia.

In mancanza di guardie scelte, i servizi alle medesime attribuiti vengono disimpegnati da altri agenti, fra i più anziani e di ottima condotta, che abbiano l'attitudine ed i requisiti necessari.

Servizio d'infermeria.

Art. 169.

L'agente addetto al servizio d'infermeria deve:

1° tenere le note e i registri che gli sono prescritti; assistere alle visite dei sanitari, ricevere i loro ordini e curarne la regolare esecuzione;

2° vegliare sui detenuti infermieri affinchè abbiano la debita cura dei malati, li aiutino con carità, non distraggano o convertano a proprio uso cibi e bevande ai medesimi destinati; perchè di cibi e bevande non si faccia traffico o cessione, e nulla s'introduca nell'infermeria senza autorizzazione del medico chirurgo;

3° curare che i detenuti infermi sottoposti alla segregazione cellulare continua, non abbiano relazione tra loro, o con altri detenuti;

4° badare alla nettezza dei locali d'infermeria, degli effetti e biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i detenuti ammalati;

5° vegliare alla buona conservazione degli oggetti di vestiario di cui i detenuti si spogliano entrando nell'infermeria per riprenderli il giorno della loro uscita.

Servizio di portinaio.

Art. 170.

L'agente addetto all'ufficio di portinaio ha l'incarico e la responsabilità della custodia della porta d'accesso all'interno dello stabilimento.

Egli non abbandona mai nè consegna ad altri le chiavi affidategli, non si allontana dalla camera che gli è destinata, senza il permesso del comandante o capo guardia e senza essere regolarmente surrogato.

Sono inoltre particolari incombenze e doveri del portinaio:

1° vietare che entrino nello stabilimento persone non munite di permesso rilasciato dalle competenti autorità, eccezione fatta pel personale addetto allo stabilimento medesimo, e per quelle altre persone alle quali dal regolamento carcerario è consentito l'accesso;

2° visitare senza eccezione alcuna tutti i pacchi, gli involti e oggetti di qualsiasi specie che sono introdotti nello stabilimento o che ne escono;

3° perquisire, quando ne riceva l'ordine dall'autorità dirigente, o, in caso di urgenza, dal comandante, o capo guardia gli agenti, gl'inservienti, i capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi tanto all'entrata quanto all'uscita;

4° sospendere l'entrata o l'uscita a quelli fra gli individui indicati nel numero precedente che abbiano commesso qualche infrazione alla consegna ricevuta, informandone immediatamente il comandante o capo guardia il quale ne dà pronto avviso all'autorità dirigente;

5° fare accompagnare all'ufficio del comandante o capo guardia le persone che debbono conferire con lui, o che siano munite di permesso di colloquio coi detenuti, o portino per essi lettere, oggetti, involti e cose simili;

6° tenere il registro nel quale devono essere esattamente notati, giorno per giorno, i generi, le materie prime, le macchine, gli attrezzi, i manufatti, ecc., che escono dallo stabilimento o che vi entrano, di pertinenza dell'amministrazione o di privati; custodire i relativi permessi di uscita rilasciati dalla Direzione, per consegnarli al direttore unitamente al detto registro e riportarne il visto;

7° non permettere ad estranei, o ad agenti, di fermarsi nella sua stanza senza ordini superiori;

8° prender nota in uno speciale registro, mod. 28, delle ore in cui escono e rientrano gli agenti per farne giornalmente rapporto al comandante o capo guardia;

9° usare modi urbani e riservati coi congiunti, dei detenuti, e colle altre persone che accedono allo stabilimento;

10° uniformarsi alle disposizioni dell'autorità dirigente per quanto riguarda la consegna delle chiavi al comandante o capo guardia e gli altri obblighi che gli sono imposti.

Servizio dei magazzini.

Art. 171.

L'agente addetto ai magazzini dipende specialmente dal contabile e ha il dovere di eseguire gli incarichi che questi gli affida.

Servizio delle scritturazioni del sopravitto.

Art. 172.

L'agente preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano

e richieste, le distribuzioni e la contabilità del sopravitto, invigila che le ordinazioni siano sempre nei limiti stabiliti, che ai detenuti vengano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentiti e che nessuno abuso si commetta in tale servizio.

Vigilanza sul sopravitto.

Art. 173.

L'agente di cui nel precedente articolo ha pure l'obbligo di vegliare sulla qualità dei generi di sopravvitto che si distribuiscono ai detenuti, e di informare l'autorità dirigente, per mezzo del comandante o capo guardia, di qualsiasi irregolarità che venga da lui notata, e di ogni reclamo fatto su questo servizio.

Servizio di ronda.

Art. 174.

Le guardie scelte o gli agenti anziani che sono destinati al servizio di ronda durante la notte nello interno dello stabilimento, assumono di regola le funzioni di capoposto o di caporonda.

CAP. IV.

Agenti addetti a servizi speciali

—

Agenti scritturali.

Art. 175.

Gli agenti forniti della necessaria istruzione, possono essere impiegati in qualità di scritturali, senza che rimanga con ciò pregiudicata la loro carriera.

La scelta degli agenti scritturali si fa, volta per volta che se ne manifesti il bisogno e previa autorizzazione del Ministero.

Essi sono addetti agli uffici di segreteria, di contabilità e del comandante o capo guardia, a seconda che sia richiesto dalle necessità del servizio.

Doveri degli agenti scritturali.

Art. 176.

Gli agenti scritturali hanno l'obbligo di non palesare ad alcuno quanto si riferisce alla trattazione degli affari d'ufficio.

Nel caso di infrazione a quest'obbligo, il colpevole, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari, è immediatamente rimosso dal posto, nè vi può essere più riammesso.

Agenti a cavallo — Barcaioli.

Art. 177.

Nelle case penali agricole e nelle località in cui i condannati lavorano all'aperto, una parte del servizio di custodia può essere affidata ad agenti a cavallo.

Negli stabilimenti pei quali occorra un servizio di barche, possono di questo venire egualmente incaricati agenti di custodia barcaioli.

Altri servizi affidati agli agenti.

Art. 178.

Gli agenti che abbiano i necessari requisiti possono essere impiegati come conducenti di automobili assistenti e capi d'arte, ovvero come telegrafisti, in quelle località nelle quali occorra per tali servizi speciali l'opera loro.

Attribuzioni — Servizio.

Art. 179.

Le proposte per l'assegnazione degli agenti ad uno dei posti o servizi speciali, indicati negli articoli 175, 177 e 178 sono dalle Direzioni rivolte al Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni e ai documenti relativi.

Le attribuzioni e i doveri degli agenti addetti a tali servizi sono determinati dalle Direzioni da cui essi dipendono.

Gli agenti suddetti non hanno l'obbligo del servizio notturno, se non nel caso che questo sia dipendente dagli speciali incarichi loro affidati.

Essi godono delle ore di uscita concesse a tutti gli altri agenti, e, quando il loro lavoro si limiti soltanto ad una parte della giornata, disimpegnano nelle ore libere quei servizi che il direttore creda di affidare loro.

CAP. V.

Disposizioni riguardanti gli agenti a cavallo.

—

Indennità cavallo — Importo — Pagamento — Destinazione.

Art. 180.

Agli agenti a cavallo viene corrisposta, a titolo d'indennità cavallo, l'annua somma di L. 200, a decorrere dal giorno in cui hanno assunto servizio in tale loro speciale qualità.

Tale indennità è pagata a dodicesimi maturati ed è versata al fondo di massa su cui fa carico il prezzo d'acquisto del cavallo e la sua eventuale surrogazione in caso di morte o di constatata inabilità al servizio, fino a che detto fondo non presenti un credito di L. 500.

Essa non è dovuta pel tempo passato dall'agente in licenza.

Provvista del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Art. 181.

Il cavallo e gli oggetti di bardatura vengono forniti dall'Amministrazione, e il valore ne è alla medesima rimborsato mediante prelevamento dal fondo della massa generale del corpo e successiva imputazione sul credito di massa dell'agente.

Il valore da addebitarsi è quello di acquisto o d'inventario.

Per quanto si riferisce al cavallo, il prezzo viene determinato mediante perizia di un veterinario, scelto dalla Direzione dello stabilimento, quando il valore attribuito all'animale non è accettato dall'agente.

Mantenimento e cura del cavallo.

Art. 182.

Il mantenimento del cavallo, la sua ferratura, gli eventuali mezzi di cura, sono a carico dell'Amministrazione la quale vi provvede colle norme stabilite dalla Direzione, in conformità di quanto si pratica per gli altri cavalli di proprietà degli stabilimenti penali.

Le spese di cura si mettono però a carico dell'agente, mediante addebitamento sul suo fondo di massa, qualora si tratti di infermità procurata per mali trattamenti o, in ogni modo, pel fatto dell'agente stesso, indipendente da cause di servizio.

Perdita del cavallo per cause di servizio.

Art. 183.

Quando per ragione diretta ed immediata del servizio, si perda il cavallo, o questo sia reso inservibile, all'agente viene bonificato sul suo fondo di massa il valore che l'animale aveva all'atto del servizio compiuto, restando in tal caso il cavallo riformato di proprietà dell'Amministrazione.

All'infuori di questo caso, la perdita o la malattia del cavallo non danno all'agente alcun diritto a compensi od indennizzi da parte dell'Amministrazione.

Accertamento della perdita o della inabilità del cavallo.

Art. 184.

Il fatto dell'inabilità al servizio o della perdita del cavallo, con tutte le circostanze che lo procurarono, deve risultare dal verbale compilato a cura della Direzione dello stabilimento, e corredato

palla perizia di un veterinario scelto dalla Direzione stessa. In questo verbale si specificano il valore che l'animale aveva al momento in cui si verificò l'inabilità al servizio o avvenne la morte, le cause che cagionarono l'una o l'altra, indicando nel primo caso anche il valore del cavallo riformato e l'utile che sia possibile ritrarne a vantaggio dell'Amministrazione.

Restituzione del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Art. 185.

L'agente che, per qualsiasi motivo, cessi dal servizio a cavallo, riconsegna all'Amministrazione l'animale, e tutti gli oggetti di bardatura descritti nell'annessa tabella *B*.

Il cavallo e gli oggetti riconsegnati vengono periziati, ed il loro valore è versato al fondo di massa, pagando all'agente la differenza in più del fondo ordinario di L. 200 in caso che egli continui a prestare servizio come guardia a piedi.

Al cavallo e agli oggetti di bardatura deve essere attribuito un prezzo uguale a quello stabilito all'atto della consegna, dedotta la naturale quota di deperimento.

Stato di presenza dei cavalli.

Art. 186.

Il pagamento dell'indennità di cui all'art. 182 è fatto sulla produzione di apposito ruolo corredato dallo stato di presenza dei cavalli, firmato dal direttore della casa penale e sotto deduzione delle quote relative al tempo in cui per sua colpa l'agente rimase sprovvisto di cavallo, o questo sia stato in cura, secondo i casi previsti dal capoverso dell'art. 184.

Ritiro e custodia del cavallo e degli oggetti di bardatura

Art. 187.

Quando per qualsiasi circostanza gli agenti a cavallo debbono temporaneamente cessare dal prestar servizio, l'Amministrazione provvede a ritirare e a custodire tanto l'animale quanto tutti gli effetti di bardatura e di piccolo corredo.

CAPITOLO VI.

Servizio degli agenti di custodia

—

Dipendenza.

Art. 188.

Gli agenti sono alla immediata dipendenza dell'autorità dirigente o di chi la rappresenta e dei graduati del corpo, ed eseguiscono gli ordini che ne ricevono.

Rapporti.

Art. 189.

Terminato il servizio cui vengono destinati, gli agenti fanno il loro rapporto scritto al comandante o capo guardia sulle infrazioni disciplinari, quando ve ne siano state e su qualsiasi irregolarità comunque rilevata.

Gli agenti di custodia sono tenuti a fare immediatamente rapporto, anche verbale, di ogni caso urgente o straordinario, e ad informare di tutte le novità i graduati d'ispezione.

Obblighi.

Art. 190.

Gli agenti devono in special modo:

1° soddisfare puntualmente tutti gli obblighi ad essi imposti non solo dai regolamenti ma anche dalle disposizioni dell'autorità dirigente e di quella giudiziaria, secondo la rispettiva loro competenza;

2° invigilare, nell'interno dello stabilimento, sugli appaltatori, sui loro rappresentanti e commessi, sui capi d'arte, ecc., affinchè nessuno contravvenga alle discipline stabilite;

3° conservare scrupolosamente tutte le chiavi dei locali ricevute ogni mattina dal comandante o capoguardia e riconsegnarle al graduato suddetto dopo disimpegnati i vari servizi loro affidati;

4° custodire e sorvegliare costantemente i detenuti, ovunque si trovino, accompagnandoli sempre in ogni movimento che loro occorra di compiere, e invigilando affinchè, specialmente pei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua o privi di colloquio, nessuna comunicazione avvenga che non sia consentita dai regolamenti;

5° eseguire le ronde prescritte e fare immediatamente rapporto al comandante o capo guardia di ogni fatto che essi avvertano, o venga a loro cognizione, e che possa, in qualsiasi modo, interessare l'osservanza delle discipline stabilite o riguardare l'ordine e la sicurezza dello stabilimento;

6° invigilare perchè dai detenuti si osservino le prescrizioni di ordine e di pulizia che li riguardano, trattando sempre i detenuti medesimi con umanità, ma con giustizia e fermezza, e mai tenendo con essi discorsi che da ragioni di servizio non sieno richiesti o giustificati;

7° perquisire attentamente i detenuti all'ingresso dello stabilimento e all'uscita; quando si recano alle udienze e ai colloqui o ne ritornano, quando entrano nei laboratori, nella scuola, nelle celle di punizione o ne escono, nonchè ogni qualvolta sia loro ordinato dai superiori;

8° sorvegliare attentamente affinchè i detenuti ammessi al lavoro vi attendano regolarmente, non deteriorino, disperdano, distruggano o si approprino le materie prime o lavorate e gli utensili loro affidati;

9° verificare giornalmente, alla cessazione del lavoro, il numero e la specie degli utensili consegnati ai detenuti, per accertarsi che niuno ne sia stato disperso o sottratto, denunziando l'autore della dispersione o della sottrazione;

10° scortare i condannati che vanno a lavorare all'aperto, ed usare le maggiori possibili precauzioni per impedire discorsi o relazioni fra essi e gli estranei o per prevenire colpi di mano, evasioni, ecc.;

11° tenere la caserma in ordine perfetto e colle sole suppellettili stabilite dal regolamento; non portarvi armi di alcuna specie, nè lasciare esposti a possibili trafugamenti abiti, danaro ed oggetti di valore.

Divieto d'infliggere punizioni.

Art. 191.

In nessun caso gli agenti possono infliggere punizioni ai detenuti.

Abbandono del servizio comandato.

Art. 192.

Nessun agente può abbandonare il servizio cui sia stato destinato, prima di essere surrogato; e non può venirne distolto se non dal capoguardia o da chi ne faccia temporaneamente le veci, o dall'autorità dirigente.

Quando gli agenti possono portare armi.

Art. 193.

Gli agenti in servizio nell'interno degli stabilimenti non possono portare armi, se non nei casi in cui venga ordinato dall'autorità dirigente.

Quelli addetti alla sorveglianza dei condannati lavoranti all'aperto, cingono di regola la sciabola e portano le armi cariche.

Servizio negli stabilimenti e nelle sezioni per donne.

Art. 194.

Negli stabilimenti e nelle sezioni per donne il servizio degli agenti

è limitato alla vigilanza esterna; perciò nessuno di essi può introdursi nei locali occupati dalle detenute, se non accompagnato da una suora o da una guardiana, e per prestare braccio forte.

Servizio di custodia esterna degli stabilimenti.

Art. 195.

Negli stabilimenti in cui la custodia esterna è affidata agli agenti, anzichè alla forza militare, questi montano di sentinella armati di fucile, e fanno per turno il servizio necessario.

Tanto nel montare che nello smontare dal servizio le sentinelle sono accompagnate dal capoposto.

Le sentinelle rendono gli onori ai personaggi e ai funzionari indicati nell'art. 112.

Il capoposto dà le istruzioni necessarie, in conformità alle consegne scritte della Direzione; verifica lo stato delle armi; e se l'agente non sia in grado di prestare un buon servizio, lo sostituisce con altro, riferendone al proprio superiore.

Doveri delle sentinelle - Sorveglianza su di esse.

Art. 196.

L'agente di sentinella non può mettersi a sedere, nè trattenersi a colloquio con chicchessia, e dà l'allarme nei casi di tentativi di evasione, di incendi o di ribellione da parte dei detenuti.

Il capoposto è obbligato a sorvegliare di giorno e di notte gli agenti di sentinella, affinchè non si allontanino dai loro posti o manchino in altro modo alla consegna o ai loro doveri.

Uso delle armi.

Art. 197.

Ove occorra di sedare una ribellione, di difendere sè, i compagni o i superiori, di disarmare detenuti che non abbiano ubbidito alla prima intimazione, possono gli agenti fare uso anche delle armi, ma sempre in obbedienza a chiari e precisi ordini ricevuti dai superiori, e non di proprio arbitrio; a meno che non si tratti di servizi esterni all'aperto e della difesa della vita minacciata da aggressioni improvvise e violente.

Responsabilità.

Art. 198.

Gli agenti sono responsabili delle infrazioni ai regolamenti commesse dai detenuti, nonchè dei guasti e danni da questi arrecati alle vestimenta, agli oggetti di corredo e di biancherie e in genere al materiale mobile esistente nello stabilimento, o al fabbricato, quando, potendo, non li abbiano impediti, o, avendone cognizione, non ne abbiano fatto immediato rapporto al comandante o capoguardia.

La stessa responsabilità spetta ai graduati se non rendono conto immediato ai superiori dei guasti e danni noti ad essi direttamente o riferiti loro dagli agenti.

Orario del servizio.

Art. 199.

I segnali dell'orario di servizio di cui all'art. 154 sono dati con squilli di tromba, o mediante tocchi di campana.

CAP. VII.

Guardiane

Dipendenza.

Art. 200.

Le guardiane sono poste alla immediata dipendenza delle suore, o, in mancanza di queste, del comandante o del capoguardia.

Attribuzioni e doveri.

Art. 201.

Le funzioni delle guardiane sono identiche a quelle esercitate dagli agenti di custodia negli stabilimenti per maschi. Sono loro comuni le disposizioni dei precedenti articoli dal 188 al 198, in quanto possano applicarsi.

I rapporti che le guardiane devono fare sul servizio loro comandato, possono essere anche verbali.

CAP. VIII.

Servizi fuori residenza e trasferimenti

Casi di servizi fuori di residenza.

Art. 202

Gli agenti possono essere destinati in via temporanea fuori della loro residenza nei seguenti casi:

1° in servizio temporaneo presso altri stabilimenti carcerari;

2° per accompagnamento di agenti infermi all'ospedale;

3° per deporre come testimoni o come imputati, o per accompagnare od assistere agenti imputati innanzi alla Commissione provinciale di disciplina;

4° per deporre come testimoni innanzi l'autorità giudiziaria su fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni;

5° per accompagnamento di detenuti;

6° per la visita di riforma in uno spedale militare;

7° per altri servizi diversi, di esclusivo interesse dell'Amministrazione carceraria.

I servizi suddetti, meno quelli di cui ai nn. 3 e 4, sono di regola disposti dal Ministero. Quando, per l'urgenza, vengano ordinati dalle autorità locali, queste devono darne subito notizia al Ministero per la ratifica del provvedimento.

Competenze per le trasferte fuori residenza.

Art. 203.

Agli agenti inviati in servizio temporaneo fuori della loro ordinaria residenza sono corrisposte, per ogni giornata di viaggio, di andata e ritorno e di permanenza, le seguenti indennità giornaliere:

Comandanti e capi guardia, L. 7;
Sotto capi, L. 6;
Guardie scelte e guardie, L. 4.

Le suindicate indennità sono ridotte alla metà per i servizi provvisori di durata superiore al mese.

Ai graduati ed agenti inviati all'ospedale militare per visita di riforma ed a quelli che si recano presso le Commissioni provinciali di disciplina per essere da queste giudicati, sono corrisposte le dette indennità per le sole giornate di viaggio.

Tanto le indennità del primo mese che quelle di maggiore durata, sono elevate di L. 3 nei casi in cui i graduati o gli agenti non possano essere aggregati alle caserme degli stabilimenti carcerari nei quali sono inviati a prestare servizio.

È loro dovuta, inoltre, l'indennità chilometrica di L. 0,50 sulle vie ordinarie, quando i mezzi di trasporto non siano forniti dall'amministrazione, ovvero non venga corrisposto il rimborso del prezzo del biglietto, aumentato dei 2|10 nei trasporti in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Qualora esistano due classi, ai graduati è corrisposto il rimborso del biglietto per la classe superiore.

Per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, si applicano le disposizioni del successivo art. 206.

Per il servizio di cui al n. 4 del precedente articolo viene corrisposta la differenza fra le competenze normali suddette e le somme liquidate dalla Amministrazione giudiziaria.

Trasferimenti.

Art. 204.

Ai trasferimenti degli agenti provvede il Ministero.

Non si dispongono trasferimenti di agenti a loro istanza se non

abbiano prestato servizio per due anni almeno in uno stabilimento, salvo che non ricorrano gravi e dimostrate esigenze di famiglia, oppure motivi di salute, debitamente giustificati.

Divieto di destinazione alle carceri giudiziarie della Provincia di origine.

Art. 205.

In nessun caso gli agenti possono essere destinati a prestare servizio nelle carceri giudiziarie centrali, circondariali o succursali esistenti nella loro Provincia d'origine.

Indennità di trasferimento.

Art. 206.

Ai graduati ed agenti i quali siano trasferiti da una ad altra residenza, non che a ciascuna persona che va considerata come facente parte della famiglia, giusta l'art. 207, è dovuto il rimborso del prezzo di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per la classe che loro spetti, oltre l'aumento di 2[1]10 del detto prezzo, calcolato però in base alla spesa di viaggio con la tariffa concessione *C*.

Per i viaggi sulle vie ordinarie si applica il 4° capoverso dell'art. 203.

Sono dovute inoltre:

1° pei graduati ed agenti, ed esclusivamente per essi, pei giorni di viaggio, le indennità di cui al 1° comma del citato articolo;

2° per ogni altra persona di famiglia una indennità fissa di L. 5 ai graduati e L. 3 alle guardie;

3° un'indennità pel trasporto del bagaglio e della mobilia, sempre quando gli oggetti siano effettivamente trasportati nel limite complessivo di peso di cui alle seguenti lettere *a)* e *b)*;

a) il rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio a grande velocità sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi, di mezzo quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo;

b) il rimborso, per non più di dieci quintali di mobilia, della spesa di trasporto a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie, e della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di centesimi 50 per chilometro e per quintale o frazione di quintale, pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati alle precedenti lettere *a)* e *b)*, entro i limiti stabiliti nelle lettere stesse;

d) un compenso di L. 7, per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio del materiale suindicato ed entro gli stessi limiti.

Agli agenti trasferiti possono essere anticipati, a loro domanda, i due terzi della presunta somma loro spettante.

La somma anticipata deve essere rimborsata alla Direzione dello stabilimento di partenza dell'agente da quella dello stabilimento di arrivo.

Quando la famiglia dell'agente non viaggi con lui, questi riceve le indennità di viaggio per sè solo, salvo a riscuotere le indennità per le persone della famiglia, quando esse lo raggiungano nella nuova residenza.

Persone componenti la famiglia.

Art. 207.

Per gli effetti delle indennità sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, le figliastre e le sorelle rimaste vedove, quando tutte le predette persone siano conviventi abitualmente col capo di famiglia trasferito ed a suo carico.

Classe spettante ai graduati.

Art. 208.

Ai comandanti o capiguardia, ai sottocapi e alle loro famiglie sono accordati, in caso di trasferimento, i mezzi di trasporti in 2ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi: per essi è ammessa anche una persona di servizio, ma per la stessa il rimborso delle spese di viaggio è dato per la 3ª classe, salvo che debba viaggiare con la famiglia in treni che non portino la 3ª classe.

Trasferimenti per istanza.

Art. 209.

Agli agenti trasferiti a loro domanda non competono le indennità, i rimborsi e i compensi di cui all'art. 206.

Consegna da farsi dai graduati trasferiti.

Art. 210.

Il comandante, il capoguardia o il sottocapo che ne faccia le veci, al quale sia data un'altra destinazione, consegna al suo successore o a quel graduato o agente designato dall'autorità dirigente, i detenuti, previo accertamento numerico; tutte le carte e i registri appartenenti al suo ufficio; non che le armi, gli oggetti, le somme che tiene per ragione delle sue funzioni e dei quali sia responsabile.

Tale consegna viene effettuata alla presenza del direttore o di un impiegato da lui delegato e deve risultare da apposito verbale, nel quale è pure menzionata la visita a tutti i locali dello stabilimento per accertarne le condizioni di sicurezza. In caso di constatazione d'irregolarità, detto verbale viene trasmesso al Ministero pei relativi provvedimenti.

Il comandante o capo guardia riconsegna all'Amministrazione l'alloggio in natura di cui sia provvisto.

Sistemazione dei conti.

Art. 211.

All'agente di custodia trasferito da una ad altra residenza è sistemato il conto di massa, fatto firmare il registro, il libretto di conto corrente, il mod. 35 del conto prestiti, non che il registro della mensa in comune. Vengono inoltre ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili, i mobili che gli erano stati dati in consegna, perchè abbia a rispondere dei danni e delle mancanze.

Il libretto di conto corrente, e il mod. 34 del conto prestiti, insieme agli altri documenti ed al fascicolo personale, sono spediti alla Direzione dello stabilimento cui l'agente stesso è destinato.

Foglio di via – Obblighi nel viaggio.

Art. 212.

Gli agenti che viaggiano per ragioni di servizio sono muniti del foglio di via, e degli scontrini pel trasporto personale e del bagaglio a tariffa ridotta sulle strade ferrate. Essi devono viaggiare in divisa, a meno che non siano stati autorizzati, con apposita annotazione sul foglio di via, a vestire l'abito borghese ed hanno l'obbligo di seguire la via più breve e meno dispendiosa per raggiungere la destinazione o il luogo di servizio temporaneo – Mod. 8.

Per comprovati motivi di salute o per necessità di servizio può il Ministero autorizzare gli agenti a percorrere una via diversa, e può anche autorizzare gli allievi, le guardie e le guardie scelte a viaggiare in 2ª classe sulle strade ferrate e sui piroscafi.

Supplementi dei mezzi di viaggio.

Art. 213.

Allorchè gli agenti che viaggiano per ragioni di servizio o di salute debbano ricorrere durante la trasferta per supplemento di mezzi di viaggio a Direzioni carcerarie o ad altri uffici governativi, questi indicano sul foglio di via, del quale detti agenti sono provvisti, l'entità dei mezzi e i documenti loro rilasciati per la prosecuzione del viaggio.

Doveri degli agenti in viaggio.

Art. 214.

Gli agenti che, per giungere alla residenza loro assegnata debbono

fermarsi per oltre 12 ore in qualche località ove esistano stabilimenti carcerari, sono tenuti a presentarsi alle autorità dirigenti medesimi per far vidimare il foglio di via.

Dette autorità provvedono a che i celibi o i vedovi senza prole, che ne facciano richiesta, alloggino in caserma e siano ammessi alla mensa in comune.

Quando i viaggianti debbono pernottare in località ove non si trovi direzione carceraria, la vidimazione del foglio di via è fatta dall'autorità politica cui gli agenti hanno l'obbligo di presentarsi.

Presentazione dell'arrivo.

Art. 215.

Gli agenti di custodia trasferiti, o destinati altrove in servizio temporaneo, giunti alla destinazione, si presentano al comandante o al capo guardia a cui consegnano il foglio di via, affinchè si possa verificare se abbiano seguito l'itinerario stabilito, se posseggano tutti gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ricevuti, ecc.

Il comandante o capoguardia presenta detti agenti nel giorno stesso o in quello seguente, all'ora del rapporto, all'autorità dirigente.

I comandanti o capiguardia trasferiti si presentano direttamente, per gli effetti sopra indicati, all'autorità dirigente.

TITOLO IV.

Amministrazione

CAP. I.

Amministrazione dei crediti di massa

Massa individuale — Importo — Dimostrazione.

Art. 216.

Ogni agente di custodia deve costituirsi un credito di massa di L. 200. Per gli agenti a cavallo esso è elevato a L. 500. Tale credito è tenuto in evidenza mediante registri e libretti di conto corrente. — Mod. 30 e 31.

Costituzione.

Art. 217.

Il credito di massa è costituito:

1° col premio di arruolamento in L. 300, detratta la somma necessaria eventualmente alla costituzione del fondo mensa;

2° con le ritenute mensili ordinarie e straordinarie sulle paghe;

3° con i versamenti volontari autorizzati per completare più sollecitamente il credito;

4° con l'importo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ritirati agli agenti a prezzo di stima, purchè siano servibili.

Destinazione.

Art. 218.

Il credito di massa individuale è destinato:

1° al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo e alle relative riparazioni;

2° alla sostituzione delle armi smarrite e alla riparazione di quelle guaste quando la perdita o il deterioramento non siano derivati da cause dipendenti dal servizio;

3° ai prelevamenti autorizzati con le norme stabilite dal presente regolamento;

4° al saldo di eventuali debiti verso l'Amministrazione o verso il fondo profitti realizzati nel caso di cessazione dal servizio o di passaggio ad altra Amministrazione.

Ritenute ordinarie e straordinarie.

Art. 219.

La ritenuta ordinaria sulla paga per la massa è stabilita in cinque lire mensili nette, viene eseguita ogni mese e cessa quando il credito ha raggiunto la indicata somma di L. 200.

La ritenuta straordinaria è fissata in pari somma e viene effettuata contemporaneamente alla ordinaria quando l'agente abbia fatto per sua colpa eccezionale consumo di oggetti di vestiario o di corredo, o sia dopo un anno sempre debitore verso l'Amministrazione di una somma maggiore di cinquanta lire.

Obblighi delle Direzioni.

Art. 220.

È obbligo di ciascuna Direzione di curare che il credito di massa degli agenti posti sotto la sua dipendenza sia sollecitamente costituito e quindi costantemente mantenuto nella integrale somma stabilita.

Esse procurano altresì che le ritenute sul premio di arruolamento e quelle mensili siano effettivamente eseguite all'atto in cui si corrispondono il premio o le paghe, e che il credito venga sollecitamente reintegrato dopo i prelevamenti autorizzati.

Prelevamenti — Istanze.

Art. 221.

L'agente che abbia completo il suo credito di massa può essere autorizzato a ritirarne una parte nel caso di comprovato ed urgente bisogno.

La quota di prelevamento non deve eccedere le quaranta lire.

Le relative domande possono esporsi anche verbalmente all'autorità dirigente.

Prelevamenti — Concessioni.

Art. 222.

Non possono essere concessi prelevamenti dal fondo di massa più di una volta in un semestre.

Tali concessioni sono in facoltà dell'autorità dirigente quando vi concorrano le condizioni stabilite, e soltanto allorchè si tratti di derogare da queste, l'autorità suddetta ne riferisce al Ministero per averne l'autorizzazione.

Trasferimenti dei crediti di massa.

Art. 223.

Appena un agente cessa per qualsiasi causa di appartenere ad uno stabilimento, viene chiuso il suo conto di massa.

Se è destinato ad altro stabilimento, vengono passati a quest'ultimo le partite di conto corrente e il libretto dell'agente, debitamente chiuso e da lui firmato in segno di benestare.

Il credito di massa disponibile dell'agente è trasmesso alla Direzione dello stabilimento di destinazione mediante vaglia del tesoro, se lo stabilimento di partenza è in località sede di tesoreria, o con vaglia postale in caso diverso.

Le spese per l'emissione dei vaglia postali devono contabilizzarsi tra quelle per i trasporti del personale di custodia.

Se l'agente trasferito è in debito verso la massa, la Direzione cui apparteneva ne viene rimborsata da quella di destinazione mediante invio della somma nei modi suindicati.

Saldo dei debiti di massa.

Art. 224.

L'agente che, cessando dal servizio per qualsiasi motivo, lascia la sua massa in debito, viene sottoposto alla trattenuta della quota disponibile di paga e degli altri assegni di cui sia in credito, nonchè dei migliori oggetti di vestiario uniforme a lui non strettamente necessari, che si valutano a prezzo di stima fino alla concorrenza del debito.

Pel ricupero del residuo, si può ricorrere anche all'azione civile, e, solo nel caso di inesigibilità, si può disporre il saldo, a carico del fondo dei profitti realizzati.

CAP. II.

Massa generale

Costituzione.

Art. 225.

La massa generale del corpo è costituita in crediti individuali di massa degli agenti.

Depositi delle somme — Interessi.

Art. 226.

La massa generale è versata in conto corrente fruttifero nella Cassa postale di risparmio e nella Cassa depositi e prestiti. Nella Cassa postale di risparmio è versata dalle Direzioni in un libretto intestato alla « massa agenti di custodia delle carceri » la parte del fondo occorrente per i normali pagamenti da farsi sui crediti individuali ai sensi dell'art. 218. Nella Cassa depositi e prestiti è versata dalle Direzioni, a mezzo del Ministero, la restante parte del fondo, per la quale vengono rilasciate, in corrispondenza, analoghe dichiarazioni di versamento. Le somme versate continuano a rimanere in carico alle Direzioni, che ne giustificano l'esistenza col libretto di conto corrente e con le dichiarazioni di versamento anzidette.

Gli interessi sulle somme in deposito sono devolute a beneficio del fondo dei profitti realizzati.

Depositi della massa nel conto corrente postale.

Art. 227.

Il fondo lasciato a disposizione delle Direzioni carcerarie deve essere sempre e totalmente versato nel conto corrente con la Cassa postale di risparmio. Può essere impiegato unicamente nei pagamenti di cui all'art. 218.

Operazioni con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 228.

Le somme versate nella Cassa depositi e prestiti sono trasmesse al Ministero per mezzo del servizio dei conti correnti postali, a tale uopo, le Direzioni propongono l'ammontare delle somme da versare ed il Ministero invia l'occorrente bollettino postale di versamento.

Competenza della gestione.

Art. 229.

La gestione della massa generale è tenuta dalle direzioni carcerarie e da quella della scuola d'istruzione per la parte depositata in conto corrente nelle Casse postali di risparmio, e dal Ministero per quella versata nella Cassa depositi e prestiti.

Presso gli stabilimenti con personale dell'Amministrazione carceraria, la gestione è affidata al funzionario di ragioneria incaricato della gestione contabile, ed in sua mancanza, all'autorità dirigente.

Massa generale. — Partite di attivo e di passivo.

Art. 230.

Nella contabilità della massa generale del corpo le partite di attivo e di passivo si suddividono nel modo seguente:

per l'entrata:

1° premio di arruolamento, ritenuto ordinario e straordinario; versamenti volontari degli agenti;

2° indennità agli agenti a cavallo;

3° importo della vendita degli effetti di vestiario ritirati agli agenti congedati dal corpo e rimasti in debito;

4° rimborso dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono trasferiti altrove; ed importo dei crediti di massa degli agenti provenienti da altri stabilimenti;

per l'uscita:

1° importo dei libretti di conto corrente e dei risarcimenti di danni cagionati dagli agenti all'armamento e ad essi imputabili;

2° acquisto di oggetti di vestiario e di piccolo corredo, di cavalli, di bardature, ecc.;

3° prelevamenti autorizzati;

4° ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono trasferiti altrove, e rimborso dei debiti di massa degli agenti provenienti da altri stabilimenti.

Impiego dei fondi della massa generale.

Art. 231.

I fondi della massa generale del corpo servono esclusivamente per far fronte ai pagamenti sopraindicati, e non debbono essere distratti per qualsiasi altro uso, sotto la personale responsabilità delle autorità dirigenti i singoli stabilimenti.

Pagamenti.

Art. 232.

Ogni qualvolta occorra di fare pagamenti sul fondo della massa generale o sui singoli crediti di massa individuali, le Direzioni effettuano il ritiro delle occorrenti somme dalla Cassa postale di risparmio.

Esse procurano di raggruppare i pagamenti e di rimandarli a scadenze determinate. Nei soli casi urgenti provvedono con ritiri immediati.

Controllo dei conti.

Art. 233.

Quando la gestione delle somme appartenenti alla massa generale del corpo è affidata al funzionario incaricato della gestione contabile, questi tiene i registri e i libretti relativi, e la sorveglianza sulle scritture è esercitata, secondo i casi, dal ragioniere capo, ove esiste o dal direttore mediante il prescritto registro di controllo.

Nelle carceri giudiziarie non aventi direzione propria, il controllo e la sorveglianza sono esercitati dall'autorità dirigente sull'impiegato da essa incaricato del servizio carcerario.

Ricognizione del fondo massa.

Art. 234.

Alla fine di ogni trimestre le Direzioni procedono all'accertamento del fondo di massa e trasmettono al ministro il prospetto dimostrativo (mod. 32) della consistenza del fondo medesimo con l'indicazione della relativa situazione di deposito nella Cassa postale di risparmio e nella Cassa depositi e prestiti.

CAP. III.

Profitti realizzati

Amministrazione del fondo profitti — Costituzione deposito.

Art. 235.

Il fondo dei profitti è costituito:

1° dagli interessi annualmente pagati dalla Cassa postale di risparmio sul fondo di massa degli agenti e versati in conto corrente dalle Direzioni;

2° dagli interessi semestralmente liquidati sul fondo di massa generale versato nella Cassa depositi e prestiti;

3° dagli interessi semestralmente liquidati sul fondo profitti versato alla Cassa depositi e prestiti;

4° dai contributi pagati dagli agenti per i prestiti ottenuti sul fondo profitti;

5° dalle quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari o per condanna penale od espulsi;

6° dalle eventuali oblazioni volontarie o da altri proventi.

Il fondo dei profitti è versato nella Cassa depositi e prestiti ed è amministrato dal Ministero.

Impiego.

Art. 236

Il fondo profitti realizzati è erogato:

1° per pagamento di sussidi alle vedove ed agli orfani di agenti morti in servizio, ad ex agenti e loro vedove o figli;

2° per concessione di prestiti agli agenti in servizio;

3° per concessione di borse e sovvenzioni di studio a figli di agenti in servizio;

4° per rimborso alle Direzioni carcerarie di debiti lasciati verso la massa e la mensa da agenti congedati o morti, quando non ne sia stato possibile il ricupero nei modi indicati dall'art. 224;

5° per altri scopi, nell'esclusivo interesse degli agenti.

Partite di attivo e di passivo.

Art. 237.

Nella contabilità del fondo dei profitti, da tenersi dalle Direzioni, le partite di attivo e di passivo si iscrivono distinte come appresso:

In attivo:

1° interessi sui fondi di massa in c/c nella cassa postale;

2° quote di paga e di premi di rafferma degli agenti licenziati per motivi disciplinari o per condanne penali od espulsi;

3° anticipazioni di somme per prestiti ad agenti; quote di rimborso dei prestiti stessi da parte degli agenti e contributi relativi;

4° casuali.

In passivo:

1° interessi sui fondi di massa in c/c nella cassa postale di risparmio;

2° quote di paga e di premi di rafferma degli agenti licenziati per motivi disciplinari o per condanna penale od espulsi;

3° quote di rimborso dei prestiti versate dagli agenti, e relativi contributi;

4° casuali.

Sussidi — Concessione — Pagamento.

Art. 238.

I sussidi sono autorizzati dal Ministero e vengono normalmente pagati agli interessati per mezzo delle Direzioni carcerarie.

Prestiti — Concessione.

Art. 239.

I prestiti sono autorizzati dal Ministero e vengono concessi agli agenti che ne facciano domanda, nella prescritta carta da bollo in conformità del modello n. 33.

La domanda, corredata dell'estratto matricolare dell'agente, della situazione del suo credito di massa e della dichiarazione d'inesistenza del debito per prestiti precedenti, è trasmessa al Ministero dalla Direzione con il parere sulla opportunità della concessione.

Non si concedono prestiti agli agenti che non tengano regolare condotta.

Misura dei prestiti e loro pagamento.

Art. 140.

La misura dei prestiti è stabilita come appresso:

Pei comandanti, capiguardia e sottocapi fino a L. 250, se abbiano il credito di massa di almeno L. 200, e fino a L. 150 nel caso che tale credito risulti di almeno L. 100.

Per le guardie scelte e guardie, con almeno cinque anni di servizio, fino a L. 200 se abbiano il credito di massa di almeno L. 100 e fino a L. 100 se il credito sia almeno di L. 50.

La misura sopradetta di L. 250 e di L. 200 rispettivamente pei graduati e le guardie può essere elevata a L. 500 e 400, quando i richiedenti abbiano già accreditato il primo premio di rafferma, qualunque sia l'ammontare della massa che posseggano.

L'ammontare delle somme concesse in prestito è fatta tenere alla Direzione dal Ministero, mediante assegno postale previa iscrizione nei registri di contabilità.

Non si può concedere un nuovo prestito se non sia stato totalmente rimborsato quello precedente.

Restituzione.

Art. 241.

I prestiti, qualunque ne sia l'ammontare, devono essere rimborsati in venti rate mensili consecutive di L. 5 per ogni 100 lire, a principiare dal mese seguente a quello della riscossione della somma ricevuta in prestito.

Le rate sono trattenute sulla paga a cura della Direzione sino a totale rimborso.

Sono ammessi versamenti volontari di più rate in una sola volta per abbreviare il termine di rimborso suddetto.

Contributi.

Art. 242.

Contemporaneamente alla quota mensile di estinzione del prestito, e fino a quando esso non sia totalmente rimborsato, deve essere corrisposto dagli interessati, trattenendolo loro sulla paga, un contributo di centesimi due per ogni 10 lire o frazione di 10 lire ricevute.

Tale contributo è versato ad incremento del fondo dei profitti.

Registrazione.

Art. 243.

Le somme ricevute dal Ministero per pagamento dei prestiti vengono iscritte dalla Direzione al capitolo 3° della entrata dei profitti e sono, quindi, corrisposte agli interessati con regolare mandato di pagamento e segnate al cap. 3° dell'uscita, aprendo contemporaneamente la partita di conto corrente nel registro mod. 35 e nel prospetto individuale mod. 34.

Le somme rimborsate mensilmente e pagate per contributi sono iscritte nei detti registri mod. 35 e prospetto 34 ed al capitolo 3 dell'entrata.

Trasferimento delle partite di prestito.

Art. 244.

Nel caso di trasferimento dell'agente, la Direzione chiude la partita del conto nei mod. 34 e 35, come si pratica per la massa e per la mensa, facendone accettare le risultanze all'interessato, che deve apporre la firma per benestare, e trasmette alla Direzione di destinazione, col decreto Ministeriale di concessione, il conto mod. *A*, trattenendo a proprio carico le somme riscosse per estinzione e contributo.

La Direzione di destinazione, con la scorta del mod. 34 ricevuto, aprirà con la rimanenza di debito risultante la partita di conto dell'agente nel proprio registro mod. 35 per le ulteriori operazioni.

Debito per cessazione di servizio.

Art. 245.

Nel caso di cessazione dal servizio prima del totale rimborso del prestito, la somma ancora dovuta è prelevata a cura della Direzione sul credito di massa disponibile, sulla paga, ed occorrendo, sull'importo del premio di rafferma, salva, sempre in mancanza di ogni altro mezzo l'azione civile.

e straordinarie che si fanno mensilmente sulle paghe e con le quote che portano all'uopo gli agenti nuovi arrivati.

Sono ritenute ordinarie quelle che, in ragione della tangente stabilita per ogni singolo stabilimento dalla Direzione, si operano sulla paga di ciascun agente alla fine di ogni mese in corrispettivo di anticipazione del vitto che essi consumeranno nel mese successivo.

Si considerano invece come straordinarie le ritenute mensili di cinque lire che servono a completare o a reintegrare il fondo per qualsiasi ragione intaccato o non costituito.

Conto della mensa.

Art. 252.

Il fondo mensa ha:

in entrata:

1° le somme provenienti dalle ritenute mensili sulle paghe; i crediti degli agenti provenienti da altri stabilimenti o i debiti di quelli trasferiti altrove;

2° i proventi straordinari diversi;

in uscita:

1° l'importo del vitto somministrato, i crediti degli agenti destinati altrove e i debiti di quelli provenienti da altri stabilimenti;

2° le ritenute per diarie di cura degli agenti nella infermeria o negli spedali esterni;

3° le somme erogate per acquisti di stoviglie, biancheria, posate, utensili, ecc.

4° le mercedi ai detenuti cuocinieri.

Modo di erogazione del fondo mensa.

Art. 253.

Per le piccole provviste a contanti dei generi occorrenti giornalmente alla mensa, il direttore provvede che venga anticipata, a periodi il più che sia possibile brevi, al comandante o capoguardia, una somma proporzionata al bisogno, della quale il detto graduato giustifica tempestivamente l'impiego.

Registri della mensa.

Art. 254.

I conti della mensa in comune (mod. 29) sono tenuti al corrente dal comandante o capoguardia nel registro apposito, del quale possono prendere visione tutti gli interessati.

In tale registro si segnano giorno per giorno, con la indicazione della data, il numero dei partecipanti alla mensa, i generi provveduti, le qualità e quantità di essi, i prezzi unitari e l'importo.

Per gli acquisti diretti pagati giornalmente, si segnano in entrata le anticipazioni all'uopo fatte dalla Direzione al graduato predetto.

Per gli acquisti effettuati a credito da fornitori fissi, si notano in uscita i generi coi relativi prezzi secondo le note o fatture che si ritirano contemporaneamente dai fornitori stessi.

Alla fine di ogni mese, previa iscrizione delle somme versto nella cassa della Direzione per provviste, riparazioni e lavatura della biancheria e di altri manufatti, dell'importo delle giornate di cura degli agenti nell'infermeria o negli ospedali esterni e della mano d'opera dei serventi o cucinieri, il conto viene chiuso.

Dove il servizio del mantenimento degli agerti è affidato all'impresa con diaria fissa non si tiene il registro della mensa.

Anticipazione per la spesa della mensa.

Art. 255.

Le autorità dirigenti provvedono all'anticipazione delle somme che possono occorrere per la partecipazione alla mensa in comune degli agenti che siano sprovvisti per qualsiasi ragione dei mezzi necessari e per il saldo degli eventuali debiti di mensa dei nuovi arrivati e ne curano il rimborso, nei modi stabiliti, sulle quote mensili di paga.

Chiuso in pareggio il conto, la Direzione trasmette al Ministero il relativo prospetto mod. 34.

Rendiconto semestrale.

Art. 246.

Ogni fine di semestre le Direzioni devono compilare e trasmettere al Ministero il rendiconto della gestione pei prestiti mod. 36 a dimostrazione dei pagamenti dei prestiti medesimi e delle riscossioni eseguite per rimborsi e contributi relativi, nonchè della rimanenza di cassa per dette riscossioni, da trattenersi sino a quando il Ministero non ne disponga il versamento.

Borse e sussidi di studio - Concessione.

Art. 246.

Sono concessi borse e sussidi di studio sul fondo dei profitti a favore dei figli degli agenti di custodia che frequentino Istituti di istruzione e se ne rendano meritevoli per profitto nello studio.

Sono preferiti per la concessione i figli degli agenti che siano costretti a stabilirsi, per ragioni di studio, in località diversa dalla residenza del padre ed, a parità di condizione, i figli delle guardie semplici e delle guardie scelte.

Misura - Concorso.

Art. 248.

Le borse sono annualmente concesse in seguito a concorso da bandirsi dal Ministero nel mese di luglio.

Nell'avviso di concorso sono indicati il numero delle borse da concedersi ed il relativo importo, nonchè le modalità per la concessione.

Per i sussidi si provvede volta per volta in base a domande debitamente giustificate.

Pagamento.

Art. 249.

Il pagamento delle borse viene fatto dal Ministero agli interessati per mezzo delle Direzioni, con assegno esigibile presso l'ufficio di posta.

Versamento dei profitti.

Art. 250.

La trasmissione al Ministero delle somme da versarsi nella Cassa depositi e prestiti per i profitti realizzati (interessi e contributi, quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari o per condanna penale od espulsi, quote rimborso prestiti) è effettuata per mezzo del conto corrente aperto con l'Amministrazione postale a nome dell'Amministrazione della massa degli agenti di custodia, ed in base agli appositi bollettini di versamento.

A tal uopo, le Direzioni comunicano, di volta in volta che procedono allo accertamento, l'importo degli interessi postali e delle quote di paga e dei premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari o per condanna penale od espulsi, e partecipano inoltre, ad ogni fine di semestre, col rendiconto di cui all'art. 246, la consistenza dei contributi.

CAP. IV.

Fondo per la mensa — Destinazione.

Art. 251.

Il fondo per la mensa serve al pagamento del vitto che gli agenti ricevono nello stabilimento e delle diarie per le giornate di cura nell'infermeria o negli ospedali esterni.

Esso viene costituito in ogni Direzione con le ritenute ordinarie

Giustificazioni delle riscossioni e dei pagamenti per la mensa.

Art. 256.

Le riscossioni ed i pagamenti che si effettuano per la mensa vengono giustificati con i relativi documenti di entrata e di uscita.

Fondo mensa degli agenti trasferiti.

Art. 257.

Il fondo mensa degli agenti trasferiti viene spedito, insieme col fondo mensa, alla Direzione dello stabilimento al quale l'agente è destinato.

Nel caso di agenti trasferiti che siano in debito verso la mensa, le somme dovute sono rimborsate alla Direzione creditrice da quella di destinazione.

Debito di mensa degli agenti congedati.

Art. 258.

Per i debiti di mensa degli agenti che cessano dal servizio, si deve provvedere al ricupero sulla paga, sul credito di massa o negli altri modi indicati dall'art. 224.

Capo V.

Contabilità

Scritture contabili.

Art. 259.

Nelle Direzioni degli stabilimenti penali il movimento dei fondi appartenenti al personale di custodia figura in apposite colonne del registro di cassa, tenuto dal funzionario incaricato della gestione contabile, e del registro di controllo tenuto dal dirigente o dal ragioniere capo dove esiste.

Nelle Direzioni delle carceri giudiziarie tale movimento risulta egualmente dal libro di Cassa e dal registro ausiliario dei fondi diversi, tenuti dal direttore.

Nelle carceri che non hanno Direzione propria questi registri sono affidati allo incaricato della direzione, che ha l'obbligo di tenerli sempre al corrente sotto la vigilanza e il controllo dell'autorità dirigente.

Conti correnti.

Art. 260.

La tenuta dei registri di conto corrente e dei libretti analoghi dei mod. 34 e 35 per i prestiti [come anche la conservazione dei relativi documenti giustificativi di entrata e di spesa, sono affidate al funzionario incaricato della gestione contabile o, in mancanza, ad un altro impiegato della Direzione.

Negli stabilimenti che non hanno Direzione propria, l'autorità dirigente incarica un impiegato, preferibilmente di ragioneria, di questa speciale gestione.

Registro e libretti devono essere tenuti al corrente giorno per giorno e contenere tutti gli introiti e gli esiti che si verifichino.

Ogni tre mesi almeno il contabile o l'impiegato come sopra incaricato, comunica agli agenti i libretti di conto corrente perchè presane cognizione, vi appongano la firma, ove non abbiano osservazioni da fare.

Crediti inesigibili.

Art. 261.

Sotto il titolo di crediti inesigibili si comprendono i debiti di massa, di mensa e per prestiti sui profitti realizzati, insoddisfatti dagli agenti usciti dal corpo, dopo che siano dal Ministero dichiarati inesigibili.

I crediti inesigibili verso la massa e la mensa vengono estinti dal Ministero con appositi prelevamenti dalla quota dei profitti realizzati, quelli per prestiti con l'annullamento della relativa partita.

Conto giudiziale.

Art. 262.

Il funzionario incaricato della gestione contabile rassegna entro il mese di agosto di ogni anno, o alla fine della sua gestione, il conto giudiziale (mod. 37 e 39) dei fondi degli agenti con tutti i documenti giustificativi, fra cui una copia della tabella degli assegni dovuti agli agenti nell'ultimo mese dell'esercizio o della gestione, e del mod. 36.

Le Direzioni delle carceri giudiziarie alle quali non è addetto il funzionario di ragioneria incaricato della gestione contabile inviano al Ministero, alla fine dell'esercizio o in occasione di cambiamento del direttore, il conto suddetto insieme al verbale di consegna della cassa.

Dove non è Direzione autonoma il conto suddetto viene reso dall'autorità dirigente.

Col conto si invia anche il verbale di verifica o passaggio della cassa.

Note nominative delle competenze spettanti agli agenti. Ritenute.

Art. 263.

La nota nominativa delle competenze (mod. 38) dovute agli agenti è compilata a cura della Direzione ed è trasmessa ogni mese alla prefettura della Provincia la quale emette un ordine complessivo di pagamento intestato al funzionario di ragioneria incaricato della gestione contabile o all'autorità dirigente. A tale ordine va unita la nota nominativa che l'autorità o il funzionario suddetti restituisce alla prefettura con le quietanze in prova dell'eseguito pagamento.

Il funzionario incaricato della gestione contabile compila la tabella delle somme da ritenersi sugli averi degli agenti e, prima di provvedere al pagamento delle quote loro spettanti, sottopone la tabella stessa al visto del direttore o al ragioniere capo per l'accertamento delle ritenute operate e per la emissione dei relativi ordini di riscossione.

Negli stabilimenti privi del funzionario di ragioneria incaricato della gestione contabile quest'obbligo spetta all'autorità dirigente.

Indennità di viaggio agli agenti trasferiti.

Art. 264.

Le indennità di trasferimento sono pagate dalle Direzioni (mod. 41) alle quali gli agenti vengono destinati sul fondo all'uopo loro anticipato dalle prefetture. Le relative contabilità sono dalle Direzioni stesse inviate semestralmente alle prefetture pei provvedimenti di rimborso (mod. 42).

Le indennità pei servizi provvisori di cui all'art. 202 sono analogamente pagate dalle Direzioni degli stabilimenti di provenienza (mod. 43 e 44).

Indennità di viaggio in caso di cessazione dal servizio.

Art. 265.

Le somme relative al rimpatrio degli agenti dispensati e le loro famiglie, e delle famiglie di quelli morti in attività di servizio vengono corrisposte agli interessati, a viaggio compiuto, dall'autorità dirigente lo stabilimento carcerario cui appartenevano, sulla presentazione di apposita domanda, corredata di un certificato del sindaco del Comune dove il richiedente ha eletto domicilio, dal

quale risulti che l'ex agente e la sua famiglia si sono effettivamente ivi stabiliti.

TITOLO V.

Custodi delle carceri mandamentali.

Art. 266.

I custodi delle carceri mandamentali sono nominati dal prefetto (mod. 1) su proposta della giunta municipale del capoluogo del mandamento.

Alla loro sospensione o rimozione si provvede parimenti dal prefetto (mod. 2).

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Trasformazione delle ferme e delle rafferme.

Art. 267.

Il servizio prestato nel corpo degli agenti che ne fanno parte al 1° gennaio 1920, s'intende, ancorchè sianvi interruzioni, ripartito, nel suo insieme, in periodi triennali da considerarsi, agli effetti dell'attribuzione dell'aumento di paga di cui all'art. 19 e dei premi di cui all'art. 24 come altrettante ferme.

Le ferme in corso s'intenderanno scadere alla fine del triennio volgente, determinato a norma del precedente comma. L'agente però cui scade prima di tale epoca la ferma contratta in base al precedente ordinamento ha facoltà di lasciare il servizio.

Premi di rafferma.

Art. 268.

Gli agenti che al 1° gennaio 1920 fanno già parte del corpo e che non hanno compiuto in esso sei anni di complessivo servizio percepiranno il primo premio di L. 1000 allo scadere del sesto anno di servizio.

Quelli, ancorchè riammessi, che hanno prestato oltre sei anni di servizio percepiranno subito L. 1000, mentre percepiranno L. 2000 allo scadere della ferma triennale in corso, stabilita nel modo indicato nel 1° comma dell'articolo precedente, e L. 3000 allo scadere di quella successiva.

Se prima di avere percepito il premio di L. 2000 sono dispensati dal servizio per avere raggiunto il limite di età di cui all'art. 4 del D. L. 20 febbraio 1919, n. 220, percepiranno intero tale premio al momento della dispensa dal servizio.

Se invece per lo stesso motivo sono dispensati dal servizio, dopo avere conseguito il premio di L. 2000 ed in attesa di quello di L. 3000, avranno diritto a una quota di quest'ultimo premio proporzionata al tempo in cui in attesa di tale premio hanno prestato servizio.

Gli agenti che saranno riammessi in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge avranno diritto ai premi loro spettanti, cumulando il servizio precedentemente prestato nel corpo colle modalità stabilite dal presente articolo per agenti già in servizio, ma tale diritto maturerà in loro favore con un triennio di ritardo.

Per tutti gli agenti indicati nel presente articolo in occasione della corresponsione del primo premio di rafferma si farà luogo alla ritenuta di tutte le somme che essi a titolo di premio di rafferma abbiano precedentemente riscosso.

Ammissione agli esami per sottocapoguardia.

Art. 269.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli agenti che siano stati riprovati in precedenti esami di promozione per sottocapoguardia hanno diritto, in relazione all'art. 43, di ripresentarsi agli esami per una sola volta.

Collocamento a riposo.

Art. 270.

È data facoltà al Ministero di ritardare, sino ad un anno dopo la conclusione della pace, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 60, per gli agenti che siano riconosciuti in possesso dei requisiti necessari a continuare il loro servizio.

Gli agenti che, allo scadere del limite d'età fissato dal citato articolo, non abbiano compiuto gli anni di servizio necessari pel conseguimento del massimo della pensione, potranno, se ancora idonei, essere mantenuti in servizio fino al raggiungimento del periodo di tempo prescritto per aver titolo a liquidare l'anzidetto massimo.

Trasporto della mobilia.

Art. 271.

Sino a che sia vietato il trasporto a piccola velocità delle merci non a vagone completo, è dato, per la mobilia di cui alla lett. *b)*, dell'art. 206 il rimborso della spesa di trasporto effettivamente sostenuta. La spedizione deve però avvenire, finchè è possibile, a vagone completo, per fruire dell'applicazione della tariffa a piccola velocità.

Aumento dei crediti di massa.

Art. 272.

Gli agenti attualmente in servizio sono tenuti a completare il fondo massa nella misura indicata dall'art. 216.

All'uopo sono sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 219.

Abrogazione di precedenti disposizioni.

Art. 273.

S'intende abrogata ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Roma, 23 dicembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

TABELLE

TABELLA A
(articolo 3 del regolamento)

RUOLO ORGANICO
per il Corpo degli agenti di custodia

GRADO	Numero dei posti	Paga giornaliera netta	Spesa complessiva annua
Comandanti	50	16,00	292.000,00
Capiguardia di 1ª classe	100	15,00	547,500,00
» 2ª »	100	12,50	456.230,00
Sottocapi 1ª »	200	10,50	766.500,00
» 2ª »	200	9,50	679.850,00
Guardie scelte . . .	1900	8,00	5.548.000,00
Guardie	3700	6,50	5.778.250,00
Allievi	250	5,00	456.250,00
TOTALE	6500		17.524.600,00

Roma, 23 dicembre 1920

Visto: D'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno: GIOLITTI.

TABELLA B
articolo 77 del regolamento

Vestiario e corredo degli agenti di custodia e dei sorveglianti.

Oggetti di Vestiario — Qualità	Quantità	Durata mesi	Oggetti di Corredo — Qualità	Quantità	Durata mesi
Giubba di panno misto marengo ad un petto con bottoniera coperta, quattro tasche a mantice con pattina e bottone; schiena in un sol pezzo e faldina aperta con gancio automatico di chiusura; bavero in piedi alto cent. 4; paramani sovrapposti rotondi; spalline dello stesso panno con filettatura di panno turchino scuro della larghezza di mm. 2.	1	24	Camicie di tela cotone bianco	3	12
Calzoni di panno misto marengo con filettatura di panno turchino scuro dell'altezza di millimetri 3 per gli allievi, le guardie, le guardie scelte ed i sottocapi e di millim. 30 per i Capiguardia e Comandanti.	1	24	Mutande id.	3	12
Berretto di panno misto marengo con fascia dello stesso panno riportata alla base; filettatura di panno turchino scuro dell'altezza di millimetri 2 lungo la parte superiore della fascia; filetti verticali ai lati e sulla parte posteriore dello stesso panno e altezza; soggolo e visiera di cuoio lucido e stemma.	1	12	Farsetti a maglia	2	24
Cappotto di panno misto marengo ad un petto con bottoniera coperta; bavero alto piegato; martingala a due bottoni spacco posteriore, paramani sovrapposti rotondi.	1	48	Calze di cotone	6	12
Giubba di tela grisetto ad un petto con bottoniera coperta, bavero alto e due tasche al petto con pattine.	2	12	Fazzoletti	6	6
Calzoni di tela grisetto senza filettatura.	2	12	Stivalini di vitello	2	12
Berretto di tela grisette con seggolo, visiera e stemma come quelli di panno, ma senza filettatura.	1	12	Spazzola per abiti	1	24
Impermeabili di stoffa loden nera, senza maniche, con mantellina fissa, cappuccio staccabile.	1	60	Id. per testa	1	24
Colletto dritto inamidato per l'uscita.	6	60	Id. per scarpe	1	12
Cravatta a sciarpa di tessuto in cotone bianco per servizio.	3	12	Cassetta di legno noce-ferrata	1	120

DISTINTIVI

Guardia scelta. — Galloncino di panno turchino scuro alto millim. 10 e lungo cent. 10 nel mezzo delle controspalline della giubba e traverso i paramani del cappotto.

Sotto Capo di 2ª classe. — Gallone di argento frammisto a seta turchina scura alto millim. 6 lungo cent. 4 traverso le controspalline della giubba ed i paramani del cappotto.

Sotto Capo di 1ª classe. — Due galloni di argento come sopra traverso le controspalline della giubba ed i paramani del cappotto a distanza l'uno dall'altro di millim. 10. Gallone al berretto come sopra.

Capo Guardia di 2ª classe. — Gallone come sopra lungo cent. 10 nel mezzo delle controspalline e traverso i paramani del cappotto.
Gallone di argento e seta turchina scura alta millim. 16 sul berretto sopra la filettatura della fascia.

Capo Guardia di 1ª classe. — Due galloni di argento come sopra sulle controspalline della giubba e traverso i paramani del cappotto a distanza l'uno dall'altro di mil. 15. Gallone al berretto come sopra.

Comandante. — Tre galloni d'argento come sopra sulle controspalline della giubba e traverso i paramani del cappotto a distanza l'uno dall'altro di millim. 5. Gallone al berretto come sopra.

Lo stemma al berretto è costituito dalla croce di Savoia sormontata dalla corona reale e poggiato su due rami semplici di alloro intrecciati: è ricamato in lana per gli allievi e le guardie, in argento per le guardie scelte ed i graduati; i filetti laterali e posteriori del berretto sono di argento frammisto a seta turchina scura per i graduati.

Il bavero della giubba porta alle due estremità un alamaro di panno turchino scuro per gli allievi e le guardie ed un alamaro ricamato in argento su fondo turchino scuro per le guardie scelte e i graduati.

Distintivi di merito — Numero del distintivo ricamato in argento sormontato dalla corona reale e poggiato su due rami semplici di alloro.

Medaglia al merito di servizio. — Coniata in argento del diametro di millim. 37 e dello spessore di millim. 1 1/2 recante da una parte l'effigie di una donna raffigurante l'Italia seduta su di un leone e dall'altra in leggenda orizzontale la iscrizione « al merito di servizio ».

Armamenti o accessori provveduti dall'Amministrazione

Agenti a piedi	Agenti a cavallo
Moschetto Wetterly Mod. 70-87 con sciabola baionetta.	Moschetto Mod. 91 da cavalleria.
Sciabola lunga da sottufficiale per graduati.	Sciabola di cavalleria di piccolo modello e cinturino relativo di cuoio nero. Cartucciera a bandoliera.
Giberna di cuoio lucido nero.	Sella completa
Cinghia di cuoio naturale per moschetto.	Testiera per cavallo.
Cinturino con borsa di cuoio nero per sciabola baionetta.	Pettorale
I cinturini per i graduati sono di cuoio lucido.	Briglie, morso, filetto e accessori.
Rivoltella di ordinanza con fondina di cuoio per i graduati.	Correggie reggi-cappotti a 2 fibbie.
	Coperta di lana bigia.
	Bisaccia di lana per sella.
	Gualdrappa di panno bigio orlata di panno turchino scuro.
	Speroni
	Rivoltella di ordinanza con fondina di cuoio.
	Grembiali di rigatino per la pulizia n. 2.
	Striglia, spazzola, un paio ginocchielli - spugne, pettine di ferro, forbici.

Annotazioni

Per gli agenti a cavallo il cappotto ed il loden devono essere sufficientemente larghi per coprire il cavallo, i calzoni devono essere coperti, dal ginocchio in giù di gambali di cuoio.

Gli allievi della scuola portano un S ricamata di lana turchina scura sulla parte superiore della manica sinistra della giubba e del cappotto.

Roma, 22 dicembre 1920

Visto: D'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno: GIOLITTI

TABELLA C
Articoli 82 e 85 del regolamento.

Oggetti letterecci ed arredi

spettanti agli agenti accasermati ed ai graduati che fruiscono dell'alloggio in natura.

OGGETTI	Quantità	ANNOTAZIONI
Fondo da letto (1)	1	(1) Conforme al modello stabilito. (2) Una o più, a seconda della stagione e del clima. *N. B.* — I graduati con famiglia, a cui si concede l'alloggio in natura, vengono provveduti per ciascuno dei membri di essa degli oggetti indicati nella presente, quando la famiglia medesima si componga della moglie e di due figli. Nei casi in cui un graduato abbia un maggior numero di figliuoli, l'autorità dirigente stabilisce quali fra gli oggetti indicati debba egli ricevere in quantità maggiori di quelle stabilite, tenendo conto delle sue condizioni di famiglia e dell'età dei figli. I graduati restano sempre responsabili della buona conservazione degli oggetti che ricevono in consegna, e che sono tenuti a riconsegnare, quando occorra, mediante verbale. Il bucato degli effetti letterecci e di biancheria somministrati ai graduati suddetti è a loro carico.
Saccone di tela canapina riempito di chilogr. 20 di foglia di grano turco o di paglia secondo la località . .	1	
Materasso composto di chilogr. 10 di lana di 2ª qualità entro guscio di tela canapina	1	
Capezzale composto di chilogr. 1 id. id.	1	
Guanciale id. id. id.	1	
Coperta di lana	(2)	
Copriletto di traliccio di cotone . .	1	
Lenzuola di tela canapina	2	
Foderetta id.	1	
Asciugatoio id.	1	
Tavola da notte di legno dolce verniciato	1	
Catino e portacatino	1	
Mesciacqua	1	
Vaso fecale	1	
Panchetto di legno o seggiola . . .	1	
Attaccapanni	1	

Roma, 23 dicembre 1920

Visto: D'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno: GIOLITTI

TABELLA D.
Articolo 88 del regolamento

Qualità e quantità dei generi componenti le razioni del vitto dietetico per gli agenti di custodia.

Numero d'ordine	TRATTAMENTO	Numero delle razioni	ALIMENTI di cui si compongono i pasti	GENERI di cui si compongono gli alimenti	QUANTITÀ	ALIMENTI straordinari
1	Dieta assoluta	Indeterminato	Brodi di carne	Carne di bue Kg	0,250	Pasta asciutta al burro.
2	id. non assoluta	2	Minestra al brodo di carne	idem Riso o pasta e pane e semolino a giudizio del medico. »	0,250	Riso al burro Latte. Caffè.
3	Quarto di razione di convalescenza	2 1 1 1	Minestra . . . . Pietanza di carne Razione di pane id. di vino	come sopra Carne di bue Kg Pane . . . . . . » Vino . . . . Litri	0,055 0,065 0,100 0,100	Uova. Carne arrosto Erbaggi. Aranci e limoni. Vino Marsala
4	Mezza razione di convalescenza .	2 1 1 1	Minestra . . . . Pietanza di carne Razione di pane id. di vino	come sopra Carne di bue Kg Pane . . . . . . » Vino . . . . Litri	0,125 0,200 0,150	
5	Tre quarti di razione di convalescenza. . . .	2 1 1 1	Minestra . . . . Pietanza di carne Razione di pane id. di vino	come sopra Carne di bue Kg Pane . . . . . . » Vino . . . . Litri	0,185 0,300 0,200	
6	Razione intera di convalescenza .	2 1 1 1	Minestra . . . . Pietanza di carne Razione di pane id. di vino	come sopra Carne di bue Kg Pane . . . . . » Vino . . . . Litri	0,250 0,400 0,250	

Annotazioni

Gli alimenti straordinari possono essere ordinati dal medico—chirurgo in sostituzione di quelli ordinari delle razioni di convalescenza, purchè essi non superino il costo rispettivo delle medesime. Possono anche prescriversi in aggiunta ai cibi delle diete, a condizione che in questo caso il loro importo non sia maggiore di quello della mezza razione di convalescenza.

Avvenendo che per casi eccezionali si debbano superare questi limiti, occorre chiedere l'autorizzazione del Ministero

Roma, 23 dicembre 1920

Visto: D'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno: GIOLITTI

Modello N. 1.
Art. 266 del regolamento.

Decreto prefettizio per la nomina dei custodi delle carceri mandamentali

DIVISIONE . .   *N.* —— *di protocollo* / *d'archivio*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI . . . .

Vista la legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria;
Visto il regolamento approvato con decreto reale 23 dicembre 1920, n. 1921, per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

DECRETA:

. . . . figlio di . . . .
e di . . . . nato il . . . . 18 . .
a . . . . provincia di . . . .
è nominato custode delle carceri mandamentali di . . . .
con l'assegno annuo di lire . . . .
(L. . . .) a decorrere da oggi stesso.
. . . . *addì* . . . . *19* . . .

IL PREFETTO

Modello N. 2.
Art. 266 del regolamento

Decreto prefettizio per il licenziamento dei custodi delle carceri madamentali

DIVISIONE . .   *N.* —— *di protocollo* / *d'archivio*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI . . . .

Vista la legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria;
Visto il regolamento approvato con decreto reale 23 dicembre 1920, n. 1921, per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

DECRETA:

. . . . .custode delle carceri mandamentali di . . . . con l'assegno annuo di lire . . . .(L. . . .), è licenziato dal servizio per (1) . . . . a decorrere da oggi stesso.
. . . . *addì* . . . . *19* . .

IL PREFETTO

(1) Indicare il motivo del licenziamento.

Modello N. 3
Art. 14 del regolamento

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI . . . . .

Foglio di via

per l'invio degli allievi o delle guardie in esperimento alla scuola

Visto l'atto di arruolamento contratto il . . . . 19 . . da *(a)* . . . . in qualità di *(b)* . . . . , gli si rilascia il presente foglio di via con ordine di recarsi alla Scuola allievi guardie carcerarie in Roma, nel termine di giorni *c)* . . . . percorrendo l'itinerario sotto indicato.

Si pregano le autorità di assistere, in caso di bisogno, l'agente suddetto, latore del presente.

SOMME ANTICIPATE E ITINERARIO DA PERCORRERE

Per un biglietto di 3ª classe a prezzo *(d)* . . . .
da . . . . a . . . . »
» . . . . » . . . . »
» . . . . » . . . . »

Lire

Contrassegni
Statura, metro *1* . . .
Capelli . . . .
Sopracciglia . . . . .
Occhi . . . .
Fronte . . . .
Naso . . . .
Bocca . . . .
Mento . . . .
Viso . . . .
Colorito . . . .
Segni particolari . . .
. . . .

Gli furono inoltre consegnate *(e)*

Dato a . . . . . *addì* . . . . *19* . .

Bollo d'ufficio   Il

(a) Cognome e nome dell'arruolato — (b) Allievo o guardia in esperimento — (c) Tempo strettamente necessario pel viaggio — (d) Intero o ridotto — (e) Richieste sulle strade ferrate, sui piroscafi o per ottenere mezzi di trasporto sulle vie ordinarie.

Modello N. 4. — Art. 11 e 13 del regolamento.

Decreto prefettizio di nomina ad allievi
od a guardie in esperimento

DIVISIONE ____ N. ____ *di protocollo* / *d'archivio*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ....

Vista la legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria;
Visto il regolamento approvato con decreto reale 23 dicembre 1920, n. 1921, per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;
Vista l'autorizzazione ministeriale in data del ....
N. ....

DECRETA:

.... figlio di ....
e di .... nato il .... 18 ....
a .... provincia di .... avendo contratta la ferma di tre anni ai termini della legge 5 dicembre 1920, n. 1708 è nominato (1) .... nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri con la paga giornaliera di lire (2) .... (L. (3) ....) a decorrere da oggi stesso.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.
.... *addì* (4) .... *19* ....

IL PREFETTO

(1) Allievo o guardia in esperimento. — (2) Cinque o sei e cent. cinquanta. — (3) 5 o 6,50. — (4) 1° e 16 del mese.

Modello N. 5. — Art. 17 del regolamento.

Decreto prefettizio di licenziamento degli allievi
o delle guardie in esperimento

DIVISIONE .... N. ____ *di protocollo* / *d'archivio*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ....

Vista la legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria;
Visto il regolamento approvato con decreto reale 23 dicembre 1920, n. 1921, per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;
Vista l'autorizzazione ministeriale in data ....
N. ....

DECRETA:

.... (1) ....
nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, in esperimento, è licenziato dal servizio per (2) .... a decorrere dal giorno ....
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.
.... *addì* .... *19* ....

IL PREFETTO

(1) Allievo o guardia in esperimento — (2) *Cattiva condotta* od *inettitudine* o *motivi di salute* o *gravi ed eccezionali esigenze di famiglia.*

Modello N. 6.
Art. 11 del regolamento.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI . . . .

Atto di arruolamento
nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri

L'anno . . . . il . . . . del mese di . . .

Essendosi presentato in questo ufficio di *(a)* . . . .
il nominato . . . . figlio di . . . .
e di . . . . nato il . . . . 18 .
nel comune di . . . . provincia di . . . . . .

Il *(b)* . . . . sottoscritto.

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri approvato con decreto reale in data 23 dicem. 1920, n. 1921.

Visto *(c)* . . . .

DICHIARA:

(d) . . . . arruolato nel Corpo degli agenti di custodia suddetti, per la ferma di anni tre a tenore del regolamento sopra citato.

Egli, fatto consapevole degli obblighi imposti a detti agenti e delle penalità comminate, dal regolamento suindicato, dichiara di assoggettarsi; dopo di che sulla sua promessa di servire con fedeltà ed onore, gli si è data lettura di questo atto in presenza dei due testimoni all'uopo richiesti, i quali lo hanno con lui sottoscritto.

(e) . . . .

(f) { . . . . / . . . . } testimoni

Il *(g)* . . . .

(a) Prefettura o sottoprefettura — *(b)* Prefetto o sottoprefetto — *(c)* Per l'arruolamento innanzi alla sottoprefettura deve indicarsi la data ed il numero della delegazione avuta dalla prefettura — *(d)* Cognome e nome dell'arruolato — *(e)* Firma dell'agente — *(f)* Firme dei testimoni — *(g)* Firma del funzionario.

Modello N. 7
Art. 20 del regolamento.

. . . . . di . . . .

Atto di rinnovazione di ferma
nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri

L'anno millenovecento . . . . il . . . . . del mese di . . . .

Essendosi presentato in quest'ufficio *(a)* . . . . *(b)* . . . . il quale ha dichiarato di voler contrarre una nuova ferma di anni tre.

Il *(c)* . . . . sottoscritto, in virtù della delegazione avuta dal Ministero dell'interno con lettera in data del . . N. . .

DICHIARA:

il suddetto agente *(d)* . . . . ammesso ad una nuova ferma di anni tre.

E, sulla di lui promessa di continuare a servire con fedeltà ed onore, gli si è data lettura di questo atto in presenza di due testimoni all'uopo rischiesti, i quali lo hanno con lui sottoscritto.

(e) . . . .

Bollo d'ufficio *(f)* { . . . . / . . . . } testimoni

Il *(g)* . . . .

(a) Prefettura, sottoprefettura o direzione — *(b)* Cognome, nome e grado dell'agente — *(c)* Prefetto, sottoprefetto o direttore — *(d)* Cognome e nome del l'agente — *(e)* Firma dell'agente — *(f)* Firme dei testimoni — *(g)* Firma del funzionario.

Modello N. 8
Art. 212 del regolamento

. . . . di . . . .

FOGLIO DI VIA

per trasferimento o per licenza degli agenti di custodia delle carceri.

N. *Veduto il (a)* *in data*
(c) *con cui è notificata la traslocazione del* (b) *al* (d)
(b) ***Visto il foglio di licenza temporanea per motivi di salute concessa al*** (c)

Gli si rilascia il presente foglio di via con ordine di recarsi alla propria destinazione nel termine di giorni (e) ***percorrendo l'itinerario sotto indicato.***

Si pregano le autorità di assistere, in caso di bisogno, il detto agente

Persone che viaggiano con l'agente, aventi diritto all'indennità.

N.	COGNOME E NOME	GRADO di parentela	ETÀ dei figli	N.	COGNOME E NOME	GRADO di parentela	ETÀ dei figli
1				4			
2				5			
3				6			

Itinerario da percorrere.

ITINERARIO		Mezzo di trasporto	NOTE
Da	a		
»	»		
»	»		
»	»		
»	»		

Contrassegni
Statura, metro 1,
Capelli
Sopracciglia
Occhi
Fronte
Naso
Bocca
Mento
Viso
Segni particolari
. . . .

Somma anticipata L. . . . .

Dato a *addì*

([1]) **L'autorità dirigente**

(a) Dispaccio o bollettino. *(b)* Indicare il grado dell'agente. *(c)* Cognome e nome. *(d)* Stabilimento presso il quale fu trasferito. *(e)* Tempo strettamente necessario pel viaggio.
(1) Richieste di cui l'agente è stato munito per il viaggio a prezzo ridotto sulle ferrovie o sui piroscafi.
(2) Bollo d'ufficio

Avvertenze.

L'agente che durante il viaggio abbisognasse di supplementi di danaro o di recapiti, per non averne ricevuto a sufficienza nel luogo di partenza, dovrà presentare questo foglio all'autorità cui si rivolge, e la medesima noterà qui appresso le somministrazioni che sarà per fargli.

Infine questo foglio dovrà dal portatore, appena giunto alla nuova residenza, rimettersi all'autorità dirigente, la quale, munitolo della sua firma, previo il *visto arrivare*, lo conserverà in archivio.

Visto arrivare
il 19
Il

Visto partire, con dichiarazione che durante il soggiorno ha tenuto condotta.
il 19
Il

Visto arrivare
il 19
Il

Visto partire, con dichiarazione che durante il soggiorno ha tenuto condotta.
il 19
Il

Visto arrivare
il 19
Il

Visto partire, con dichiarazione che durante il soggiorno ha tenuto condotta.
il 19
Il

Modello N. 9.
Art. 54 del regolamento.

(a) . . . . di . . . . .

Corpo degli agenti di custodia delle carceri

Foglio di licenza.

È concessa all'agente . . . . figlio di . . . . e di . . . . nato a . . . . provincia di . . . . . il . . . . 18 . . . una licenza temporanea di giorni . . . con facoltà di recarsi a . . . . per . . . .

Si pregano tutte le autorità costituite a volergli prestare, occorrendo, protezione e assistenza.

Data a . . . . *il* . . . . . *19* . . . .

Il (b) . . . .

CONTRASSEGNI

Statura, metro 1,
Capelli . . . . . .
Sopracciglia. . . .
Occhi. . . . . . .
Fronte . . . .
Naso . . . .
Bocca. . . . . . .
Mento. . . . . . .
Viso . . . .
Colorito. . . . . .
Segni particolari. .
. . . .

(a) Prefettura, sottoprefettura o direzione — (b) Prefetto, sottoprefetto o direttore.

Modello N. 10 — Art. 67 del regolamento

MINISTERO DELL'INTERNO

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

FOGLIO DI CONGEDO
E
CERTIFICATO DEI SERVIZI PRESTATI

da ....

rilasciato in osservanza dell' articolo 67 *del regolamento approvato con regio decreto* 23 dicembre 1920, n. 1921.

Roma, addì .... *19* ....

Il direttore generale delle carceri

GENERALITÀ	STATO DEI SERVIZI						
	Data			GRADO	paga e aumento per rafferme	residenza	Osservazioni
	anno	mese	giorno				
figlio di							
e di							
nato a							
provincia di							
li							

Si dichiara che durante il servizio tenne .... *condotta*

Dalla direzione del .... *li* ....

L' autorità dirigente

Modello N. 11
Art. 135 del regolamento

. . . . . di . . . . .

Registro delle deliberazioni della Commissione locale di disciplina

Data della seduta	Cognome e nome dell'agente	Oggetto della seduta della Commissione	Riassunto della deliberazione della Commissione	Specie e durata della punizione inflitta o provvedimento adottato	Firme dei componenti la Commissione	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7

Modello N. 12.

REGNO D'ITALIA
DIREZIONE
DELLA
Scuola-Allievi guardie delle carceri

N. . . Tit. . . . Fasc. Lett. .
Risposta alla lettera del . . .
Div. . . *Sez.* . . . *N.* . . . .

Oggetto

Nomina ad agenti di custodia dei militari in congedo illimitato:
. . . .

Allegati N. . . . . . .

Al signor comandante distretto militare.

di. . . . .

Roma, . . *addì* . . . *19*

Con recente decreto sono stati nominati agenti di custodia i militari in congedo illimitato qui di contro indicati.

Trasmetto quindi a V. S. i prescritti avvisi, e prego di volerli restituire con sollecitudine a questa direzione, debitamente riempiti nella parte B.

Il Direttore

Mod. 1
(N. 22. Istruzioni sulla dispensa dalla chiamata alle armi)

Modello N. 13
Art. 7 del regolamento

Dichiarazione di ammissione nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri di militari in congedo illimitato o sotto le armi.

A

.... *figlio di* .... *e di* ....
nato il .... *18* ...... *a* ....
mandamento di .... *circondario di* ....
militare di ...... *categoria della classe 18* ...... (2) ...... *ed appartenente al (1)* ......
.... *è stato ammesso nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri con decreto del* .... *19* ...... *con arruolamento per anni tre mediante atto della (3)* .... *in data del* .... *19* ...... *Se ne dà avviso al distretto di* ......
.... *in osservanza delle vigenti disposizioni.*
............, *li* .... *19* ......

L'autorità dirigente

B

Visto e presane nota al distretto militare di ....
al N. .... *d'ordine del registro modello N. 3 che fa seguito all'atto del Ministero della Guerra N. 80, in data 17 maggio 1882, con dichiarazione che il suddetto militare risulta dai ruoli matricolari appartenere (4)* ....
....
............, *li* .... *19* ......

Il comandante del distretto

C.

Si trasmette il presente al comandante del distretto militare di .... *con dichiarazione che il suddetto individuo ha cessato di appartenere al corpo degli agenti di custodia delle carceri il di* ....
per (5) ....
............, *li* .... *19* ......

L'autorità dirigente

(1) Indicare il reggimento o Corpo se il militare appartiene all'Esercito permanente, o il distretto di leva o di domicilio se appartiene alla milizia mobile o alla milizia territoriale (2) In congedo illimitato oppure sotto le armi — (3) Indicare la prefettura, sottoprefettura o direzione che ha redatto l'ultimo atto di arruolamento. — (4) Indicare a seconda dei casi - *realmente alla categoria ...... alla classe ......ed al Corpo o Distretto suddetti* - oppure invece *alla categoria, alla classe ed al Corpo e Distretto ......* — (5) Indicare se per dispensa, licenziamento, espulsione o morte.

Modello N. 14
7 del regolamento.

Dichiarazione di prestazione di servizio nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri di militari in congedo illimitato o sotto le armi

A

.... *figlio di* ....
e di .... *nato il* .... *18*........
a .... *mandamento di* ....
categoria della classe 18...... *in congedo illimitato ed appartenente al (1)*..........
.... *fu ammesso nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri fino dal di* .... *19*..........

In seguito alla chiamata sotto le armi dei militari ascritti alla .... *categoria della classe* .... *si dichiara che il detto militare presta tuttora servizio in quest (2)* .... *di* .... *in qualità di agente di custodia, e ad esso si riferisce l'annotazione apposta dal distretto militare di* .... *al N.* .... *d'ordine del registro N. 3 che fu seguito all'atto del Ministero della guerra N. 80 in data 17 maggio 1882.*

.................., *li* .... *19*..........

L'autorità dirigente

B

Il comandante del distretto militare di .... *dichiara di aver preso conoscenza della continuata presenza in servizio nello stabilimento suddetto del militare sopra nominato, il quale in conseguenza è dispensato dal rispondere all'attuale chiamata sotto le armi dei militari della sua classe e categoria.*

.................., *li* .... *19*..........

Il comandante del distretto

(1) Indicare il reggimento o Corpo, se il militare appartiene all'Esercito permanente e il distretto di leva o di domicilio, se appartiene alla milizia mobile o alla milizia territoriale.

(2) Scuola, stabilimento penale, o carcere giudiziario.

Mod. 4.
(N. 24 delle Istruzioni sulla dispensa dalla chiamata alle armi)

Modello N. 15

. . . . . . di . . . . . .

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

SITUAZIONE NUMERICA

dei militari di truppa in congedo illimitato in servizio nel Corpo suddetto al 1° marzo 192

Avvertenze.

Indicare le classi che si trovano vincolate al servizio militare all'atto della compilazione della situazione, i distretti per ordine alfabetico rigoroso, e le tre categorie di servizio.

La presente situazione deve trasmettersi, in un solo esemplare, alla prefettura della provincia, entro la prima quindicina del mese di marzo di ciascun anno, anche se sia negativa

DISTRETTO E CATEGORIA cui i militari appartengono	Classe alla quale i militari appartengono							TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1ª categoria . .								
2ª id. . .								
3ª id. . .								
Totale del distretto								
1ª categoria . .								
2ª id. . .								
3ª id. . .								
Totale del distretto								

Addì *19*

L'AUTORITÀ DIRIGENTE

IL SEGRETARIO

EGNO D'ITALIA

DIREZIONE
DELLA
ola Allievi guardie delle carceri

. Tit. . . Fasc. . . Lett. .

osta alla lettera . . . . .

. . . Sez. . . . N. . . .

Oggetto

Arrivo di . . . .
lato nel Corpo degli agenti
ustodia.

CONNOTATI

atura, metro 1 . . . . .
apelli . . . .
iso . . . .
onte . . . .
pracciglia. . . . .
chi . . . .
aso . . . .
occa. . . . .
ento . . . .
arba. . . . .
egni particolari . . . . .

Allegati N.

Al Ministero dell' Interno
ezione generale delle carceri
e dei riformatori.
ROMA

Modello N. 16.

Roma, . . addì . . . . .19 . .

Mi pregio di riferire che si è presentato a questa scuola ed è stato assunto in servizio l'individuo contro descritto, arruolato nel Corpo degli agenti di custodia il . . . . . . dalla . . . Prefettura di . . . .

Rassegno la dichiarazione relativa alla visita medica a cui egli fu, come di regola, sottoposto; e prego codesto Ministero a volermi rimettere i documenti personali del detto agente, per le annotazioni in matricola.

Il Direttore

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE
DELLA
Scuola Allievi guardie delle carceri

N . . Tit . . Fasc . . Lett .

Risposta alla lettera del . . .
Div . . . Sez . . . N . . . .

Oggetto

Arrivo dell' agente di custodia

. . . .

Alla R. Prefettura
della provincia di

. . . .

Modello N. 17.

Roma, . . addì 19

Mi pregio di riferire che si è oggi presentato ed ha assunto servizio in questa scuola, per ricevervi la istruzione teorico-pratica, l' agente di custodia al margine indicato.

Il direttore

Modello N. 18
Art. 32 del regolamento

. . . . di . . . .

MATRICOLA
degli agenti di custodia

(a)

figlio di e di nato il nel comune di provincia di	di condizione di religione di professione di stato civile Esito della leva militare { se arruolato o riformato; classe di leva, categoria

Connotati

Statura, metro 1, Capelli Viso Fronte Sopracciglia	Occhi Naso Bocca Mento Barba Segni particolari

Moglie

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Data { del matrimonio / dell'autorizzazione ministeriale

Figli

DATA della nascita 1	NOME 2	DATA della nascita 1	NOME 2

Mutamenti alle notizie che precedono

DATA 1	MUTAMENTI 2

Servizi estranei all'amministrazione delle carceri

DATA 1	SERVIZIO 1

Ferme

DATA 1	LUOGO 2	DURATA 3	DATA 1	LUOGO 2	DURATA 3

(a) Cognome, nome e grado dell'agente.

Ricompense per atti di coraggio e servizi segnalati resi

Data 1	Ricompensa 2	Motivo 3

Licenze, temporanee

Data 1	Durata 2	Motivo 3	Data 1	Durata 2	Motivo 3

Nomine, promozioni, retrocessioni, destinazioni, licenziamenti, ecc.

Data 1	Grado 2	Classe 3	Stipendio 4	Specie del provvedimento 5	Residenza 7

Infrazioni e punizioni.

N. corrispondente del registro delle punizioni 1	DATA 2	AUTORITÀ da cui è inflitta la punizione 3	INFRAZIONI		PUNIZIONI		
			Specie 4	Articolo e lettera del regolamento che le prevedono 5	Specie 6	Durata 7	Articoli del regolamento in forza dei quali furono inflitte 8

Informazioni date dalle autorità dirigenti gli stabilimenti carcerari presso i quali l'agente prestò servizio.

DATA	STABILIMENTO	QUALIFICA (1)	RAGIONE DELLA QUALIFICA

MALATTIE

DATA di inizio	Natura	Durata	Luogo di cura	ESITO

(1) Ottimo, buono, discreto, mediocre, cattivo.

Modello N. 19
Art. 32 del regolamento.

. . di . .

Matricola delle guardie in esperimento e degli allievi guardie presso la scuola d'istruzione

N. B. *Identica al Modello n. 18: colla seguente aggiunta:*

DATA DELL'AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Anno Mese Giorno

Informazioni periodiche

DATA delle informazioni	Funzionaro che informa	Periodo di permanenza alla scuola	INDICAZIONE del profitto fatto nella istruzione		Se ha cura			Se paré dotato di			Condotta			Costituzione	Se più atto al servizio nelle carceri giudiziarie, nelle case o nelle colonie penali, nelle case di correzione o nei manicomi giudiziari — Osservazioni speciali
			teorica	pratica	delle armi	del corredo	della persona	coraggio	accortezza	prudenza	scolastica	in servizio	fuori servizio	fisica	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1° Mese													
		2° Mese													
		3° Mese													
		4° Mese													
		5° Mese													
		6° Mese													

Modello N. 20

ESTRATTO DALLA MATRICOLA DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

(a)

figlio di e di nato il nel comune di provincia di	di condizione di religione di professione di stato civile Esito della leva militare { se arruolato o riformato, classe di leva, categoria.

Connotati

Statura, metro 1, Capelli Viso Fronte Sopracciglia Occhi	Naso Bocca Mento Barba Segni particolari

Moglie

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Data { del matrimonio, dell'autorizzazione ministeriale

Figli

Data della nascita 1	NOME 2	DATA della nascita 1	NOME 2

Mutamenti alle notizie che precedono

DATA 1	MUTAMENTI 2

Servizi estranei all'amministrazione delle carceri

DATA 1	SERVIZIO 2

Ferme

DATA 1	LUOGO 2	DURATA 3	DATA 1	LUOGO 2	DURATA 3

Ricompense per atti di coraggio e servizi segnalati resi

DATA 1	Ricompensa 1	Motivo 8

Licenze temporanee

DATA 1	Durata 2	Motivo 3	Data 1	Durata 2	Motivo 3

Nomine, promozioni, retrocessioni, destinazioni, licenziamenti, ecc.

Data 1	Grado 2	Classe 3	Paga giornaliera 4	Specie del provvedimento 5	Residenza 6

(a) Cognome, nome, e grado dell'agente.

Infrazioni e punizioni.

N. corrispondente del registro delle punizioni 1	DATA 2	AUTORITÀ da cui è inflitta la punizione 3	INFRAZIONI: Specie 4	INFRAZIONI: Articolo e numero del regolamento del Corpo che le prevedono 5	PUNIZIONI: Specie 6	PUNIZIONI: Durata 7	PUNIZIONI: Articolo e numero del regolamento del Corpo in forza del quali furono inflitte 8

Informazioni date dalle autorità dirigenti gli stabilimenti carcerari presso i quali l'agente prestò servizio

Addì . . . . 19 . . . .

Visto: **Il direttore** Il segretario

Modello N. 21.

Scuola d'istruzione delle guardie in esperimento e degli allievi guardie.

ESTRATTO MATRICOLARE

di (a) . . . .

NB. — Identico al modello N. 20, colla seguente aggiunta:

EFFETTI DI VESTIARIO ASPORTATI DALL'AGENTE

Data della consegna 1	INDICAZIONE DEGLI EFFETTI 2	Quantità 3	*Osservazioni* 4
	Giubba di panno		
	Calzoni di panno		
	Cappotto		
	Kepy		
	Berretto		
	Cravatta a sciarpa		
	Giubba di tela olonina		
	Calzoni della stessa stoffa		
	Guanti di pelle nera		
	. . . .		
	. . . .		
	. . . .		

Addì .... 19.....

Visto: **Il direttore** Il segretario

(a) Cognome, nome e grado dell'agente.

Modello N. 22.

______ di ______

Rubrica alfabetica degli agenti di custodia.

COGNOME E NOME dell'agente	GRADO	Numero d'ordine della matricola	DATA dell'arrivo allo Stabilimento	DATA della cessazione dal servizio	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6

Modello N. 23.

Foglio di proposta per la promozione o per il licenziamento degli allievi

. . . . di . . . .

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

Proposta *per (1)*______ *di un allievo*______
______ *figlio di*______
*e di*______ *nato il*______ *18*____
*a*______ *circondario di*______ *provincia di*______
*di condizione (2)*______ *di religione*______
*di professione*______ *di stato civile*______
*(3)*______ *nominato allievo guardia*
*con decreto della*______ *Prefettura di*______ *del*______ *19*____
*arruolato nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri a*______
______ *il*______ *19*____
*ed assunto in servizio a*______
*il*______ *19*____

CONNOTATI

Statura, m. 1, Capelli Viso Fronte	Sopracciglia Occhi Naso Bocca	Mento Barba Segni particolari

(1) Si dirà *il licenziamento*, oppure *la promozione*.
(2) Si indicherà lo stato di fortuna colla parola *nullatenente*, oppure con brevissimo cenno dei suoi mezzi.
(3) *Arruolato come soldato di 1ª 2ª o 3ª categoria, oppure non ancora chiamata la sua classe di leva.*

SERVIZIO PRECEDENTE ALLA NOMINA DI ALLIEVO

DATA	SERVIZIO
1	2

RICOMPENSE E PUNIZIONI

DATA	MERITI E MANCANZE	RICOMPENSE E PUNIZIONI
1	2	3

INFORMAZIONI

Aspetto Salute Pulitezza Indole	Condotta Istruzione Attitudine Disciplina	Coraggio Sagacia Zelo Energia

Giudizio complessivo:

*Il detto allievo durante l'esperimento fatto (1)*______
*di*______ *dal*______ *al*______ *19*____
*avendo dato prova di*______ *idoneità al servizio*
*di custodia, se ne propone (2)*______
*Addì*______ *19*____

Il Direttore

(1) S'indicherà lo stabilimento presso il quale l'allievo termina l'esperimento.
(2) Si dirà *il licenziamento*, oppure *la promozione o la conferma*.

Modello N. 24
Art. 134 e 156 del regolamento

.... di ....

Registro dei rapporti contro gli agenti.

DATA del rapporto	COGNOME E NOME dell'agente a cui il rapporto si riferisce	OGGETTO del rapporto e firma di chi lo fa.	GIUSTIFICAZIONI DELL'AGENTE	INFORMAZIONI del comandante o capoguardia o capo sorvegliante	Decisione dell'autorità dirigente
1	2	3	4	5	6

Modello N. 25
Art. 117 del regolamento.

.... di ....

Registro delle punizioni inflitte agli agenti.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	DATA	INFRAZIONI		PUNIZIONI			DA CHI INFLITTE	GIORNO IN CUI LA PUNIZIONE			Osservazioni o motivi della sospensione o della cessazione della punizione prima del termine prefisso
			Specie	Articolo e numero del regolamento che le prevedono	Specie	Durata	Articoli del regolamento in forza dei quali furono inflitte		incomincia a decorrere	scade	ha effettivamente termine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Modello N. 26

.... di ....

Corpo degli agenti di custodia delle carceri. — Elenco degli agenti di custodia che compiono la ferma nell'anno 19....

Num. di ordine	COGNOME e NOME degli agenti	GRADO	DATA dell'atto d'arruolamento o di rinnovazione della ferma	DURATA della ferma	TEMPO DA NON CALCOLARSI NELLA FERMA		DATA della scadenza della ferma	Osservazioni
					Durata	Motivi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Addì .... 19........ IL SEGRETARIO

Visto: L'autorità dirigente

Modello N. 27
Art. 154 del regolamento.

. . . . *di* . . . .

Registro del servizio degli agenti di custodia o dei sorveglianti

Servizio degli agenti di custodia o dei sorveglianti pel giorno . . . . . 19 . .

Numero d'ordine	Cognome e nome	Grado	Località del servizio e specie dell'incarico	Durata del servizio — diurno — dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore	notturno — dalle ore	alle ore	Uscita — dalle ore	alle ore	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1ª Ronda	2ª Ronda	3ª Ronda	4ª Ronda	5ª Ronda
dalle . . . . alle . . . . formata dal capoposto . . . . e dagli agenti	dalle . . . . alle . . . . formata dal capoposto . . . . e dagli agenti	dalle . . . . alle . . . . formata dal capoposto . . . . e dagli agenti	dalle . . . . alle . . . . formata dal capoposto . . . . e dagli agenti	dalle . . . . alle . . . . formata dal capoposto . . . . e dagli agenti . . . .

Surroganti alla uscita	**Surroganti alla mensa**

Visto: **L'autorità dirigente**

Il (1) . . . .

(1) Comandante, capoguardia e caposorvegliante.

Modello N. 28
Art. 170 del regolamento

.... *di* ....

Registro dei permessi d'uscita agli agenti di custodia o sorveglianti.

Data	Cognome e nome dell'agente o del sorvegliante d'uscita	Durata dell'uscita	Ora — dell'uscita	del ritorno	Firma dell'agente al ritorno	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7

Modello N. 29.
Art. 254 del regolamento.

. . . . . *di* . . . . .

Registro *dei conti della mensa per gli agenti di custodia*

Indicazione delle somme ricevute e delle spese fatte per la mensa in comune	Entrate	Spese	Annotazioni
1	2	3	4

Modello N. 30
Articoli 216 e 260 del regolamento

. . . . *di* . . . .

Registro dei conti correnti dei crediti di massa degli agenti di custodia

N.° (1) ....

Data	Indicazione degli introiti e dei pagamenti	Somme — riscosse	pagate	Osservazioni
1	2	3	4	5

(1) Cognome, nome e grado.

Modello N. 31
Articoli 216 e 250 del regolamento

MINISTERO DELL'INTERNO

Corpo degli agenti di custodia delle carceri

Libretto di conto corrente di (1) . . . .

DATA	INDICAZIONE degli introiti o dei pagamenti	SOMME	
		riscosse	pagato
1	2	3	4

(1) Cognome, nome e grado.

Modello N. 32
Art. 231 del regolamento

.... di ....

Situazione del Fondo di massa degli agenti di custodia alla fine del .... trimestre 19 . . 9

Consistenza al	Entrata nel trimestre	TOTALE	Uscita nel trimestre	Rimanenza al.	VERSATO	
					nella Cassa postale	nella Cassa DD. e PP.

ANNOTAZIONI

....

....

Il direttore . . . .

Modello N. 33
Art. 239 del regolamento

Modello delle domande da presentarsi dagli agenti di Custodia per concessione dei prestiti sul Fondo dei profitti.

(da trascrivere su carta da bollo da L. 1.00)

Alla Direzione dello Stabilimento Carcerario di

Il Sottoscritto (1) ....
(2) ....*in servizio presso lo stabilimento carcerario di* ....*chiede in anticipazione sul Fondo dei profitti, ai sensi dell'articolo 241 del Regolamento per il personale di custodia approvato con R. Decreto 23 dicembre 1920 N. 1921 la somma di L.* (3) .... *obbligandosi a restituirla a rate mensili di L.* (4) .... *ed a corrispondere il contributo mensile di L.* (4) .... *da trattenersi sulla sua paga con decorrenza dal mese successivo a quello in cui riceverà l'anticipazione.*

In caso di cessazione dal servizio, prima che egli abbia totalmente rimborsato la somma avuta in anticipazione, consente che il saldo sia effettuato mediante prelevamento dalla massa, dalla quota di paga e da tutte le altre sue competenze, compreso, ove occorra, anche l'importo dei premi di rafferma.

(5) ....

Il Richiedente

....

(6) ....

(1) Cognome e nome - (2) grado - (3) Somma in tutte lettere - (4) in cifre - (5) data - (6) firma.

Modello N. 34.
Art. 243, 244, 260 del regolamento

Prestiti sul fondo profitti realizzati

Prospetto del prestito concesso all'agente ....
..................*con Decreto Ministeriale N.*..................
del.................. *e pagato all'interessato il giorno*..................

Somma anticipata L. ....
Quota di rimborso mensile L. .... Contributo mensile L. ....

DATA	Ammontare delle quote		Debito residuale		ANNOTAZIONI
	di rimborso	di contributo	per rimborso	per contributo	

.... addì ....

L'INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE — IL RAGIONIERE CAPO

V. IL DIRETTORE

Modello N. 35
art. 243, 244, 260 del regolamento

Conto personale di .... *(grado)* ....
Anticipazione della somma di L. .... *concessa con*
Decreto Ministeriale del .... *N.* .... *e pagata*
all'interessato il ....
Quota mensile L. .... *Contributo mensile L.* ....

Data	Ammontare dei Versamenti per		Annotazioni
	estinzione del debito	contributo	

Modello N. 36.
Art. 246 e 262 del regolamento.

.... di ....

Rendiconto *della gestione del Fondo dei profitti realizzati e sviluppo dei conti individuali per prestiti per il* .... *semestre 19*...... *9*......

FONDO	Consistenza al.	Riscossioni nel semestre	Totale (col. 2 e 3)	Versamenti nel semestre	Rimanenza al ...... (col. 4 e 5)
1	2	3	4	5	6
Interessi. . . . . Lire					
Quote di paga e di premi rafferme degli agenti licenziati ed espulsi. . »					
Quote di rimborso dei prestiti . . . »					
Contributi per i prestiti . . . . »					
Casuali . . . . . . »					
Totale Lire .					

Sviluppo delle partite di debito e di credito

N. d'ordine	Numero del decreto di concessione	COGNOME E NOME dell'agente	GRADO	DATA della riscossione del prestito	DATA di partenza o di arrivo e destinazione o provenienza degli agenti trasferiti o nuovi arrivati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

.... addì .... 19......

degli agenti e delle riscossioni per prestiti.

Rimanenza del debito al principio del semestre	DEBITO		Versamenti a sconto del debito eseguiti nel semestre	Rimanenza del debito alla fine del semestre	RISCOSSIONI		NOTE
	degli agenti per prestiti pagati nel semestre	degli agenti provenienti da altri stabilimenti			per rimborso del prestito	per contributi mensili	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

L'INCARICATO DELLA GESTIONE CONTABILE — IL DIRETTORE — IL RAGIONIERE CAPO

Modello N. 87
Art. 262 del regolamento

_______ di _______

CONTO GIUDIZIALE

DEI FONDI DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

che l'incaricato della gestione contabile Sig. ____________

rende per l'esercizio 19.... - 19...., gestione dal dì .... al dì ....

Agenti esistenti al ____________ N. ______

Entrati . . . . » ______

Totale N. ______

Usciti per { . . . . N. ______ ; . . . . » ______ ; . . . . » ______ }

Rimasti al . . . . N. ______

AVVERTENZE

Questo conto è reso dai Ragionieri dell'amministrazione carceraria incaricati della gestione contabile negli stabilimenti ai quali è addetto tale impiegato.

Per le carceri giudiziarie, nelle quali il servizio della cassa è affidato ad altro funzionario, il conto stesso viene reso da questo ultimo, tanto alla fine dell'esercizio quanto in occasione di cambiamento di residenza.

Immediatamente dopo la chiusura del prospetto dei fondi di massa e de mensa, dovranno riportarsi, compilandosi apposito specchietto, i totali di entrata di uscita dei Profitti realizzati, stabilendo la relativa rimanenza di cassa.

Devono unirsi al conto giudiziale gli ordini di riscossione e di pagamento con i relativi elenchi, la liquidazione del fondo mensa ed il rendiconto dei profitti mod. 36.

ENTRATA

Resto di cassa al .... { FONDO MASSA . . L. ______ ; FONDO PROFITTI . » ______ ; FONDO MENSA . . » ______ } L. ______

Riscossioni dal .... *al* .... suddivise come appresso:

a) Fondo massa.

1. Premi di arruolamento, ritenute ordinarie e straordinarie sugli stipendi mensili e versamenti volontari . . . . L. ______
2. Indennità agli agenti a cavallo . . . . » ______
3. Importo effetti di vestiario ritirati a prezzo di stima . . . . . . » ______
4. Rimborso dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono altrove trasferiti, e crediti dei nuovi destinati . . . . » ______

Totale L. ______

b) Fondo profitti.

1. Interessi sui fondi di massa in conto corrente nella cassa postale L. ______
2. Quote di paga e di premi di rafferma degli agenti licenziati od espulsi . . . . » ______
3. Anticipazioni di somme per prestiti agli agenti, quote di rimborso e contributi versati dagli agenti . . . . » ______
4. Casuali . . . . » ______

Totale L. ______

c) Fondo mensa.

1. Ritenute sulle paghe mensili e crediti dei nuovi destinati . . . L. ______
2. Proventi straordinari diversi . . . . » ______

Totale L. ______

Totale generale dell'entrata L. ______

USCITA

Debito di cassa al .... { FONDO MASSA . . L. ______ ; FONDO PROFITTI . » ______ ; FONDO MENSA . . » ______ } L. ______

Pagamenti dal .... *al* .... *suddivisi come appresso:*

a) Fondo di massa

1. Importo libretti di conto corrente e risarcimenti per danni o dispersione di armamento e materiale dell'Amministrazione . . . L. ______
2. Effetti di vestiario e di piccolo corredo, cavalli, bardature, ecc. . » ______
3. Prelevamenti autorizzati . . . . » ______
4. Saldi conti e rimborso debiti di masse . . . . » ______

Totale L. ______

b) Fondo profitti.

1. Interessi sui fondi di massa in conto corrente nella cassa postale . . L. ______
2. Quote di paga e di premi di rafferma degli agenti licenziati od espulsi . . . . » ______
4. Quote di rimborso dei prestiti agli agenti e relativi contributi » ______
4. Casuali . . . . » ______

Totale L. ______

c) Fondo mensa

1. Importo del vitto e crediti degli agenti trasferiti o congedati . . L. ______
2. Importo delle ritenute per diarie di cura negli ospedali esterni e nelle infermerie . . . . » ______
3. Importo di stoviglie, posate, biancheria, utensili, ecc. . . . . » ______
4. Mercedi ai detenuti cucinieri . . . . » ______

Totale L. ______

Totale dell'uscita L. ______

Fondo di massa come al prospetto seguente . . . . L. ______
Fondo profitti » » » . . . . » ______
Fondo Mensa come risultato finale . . . . » ______

Resto di cassa al ____________ L. ______

(di cui L. ..... versate alla Cassa postale e L. ..... alla Cassa depositi e prestiti, come dalle dichiarazioni in Cassa descritte nell'accluso elenco).

Sviluppo dei fondi di massa e di mensa.

N. d'ordine	Nome e cognome degli agenti	Crediti e debiti di massa								Mensa	
		Credito al...	Debito	Entrata	Credito al...	Debito	Entrata	Credito al...	Debito	Credito al...	Debito
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

RISULTATO FINALE

	Fondo massa		Fondo profitti		Fondo mensa	
Rimanenza di cassa al . . . . L.						
Importo dei fondi di massa e di mensa, come dal prospetto di sviluppo, e dei profitti, come dall'allegato del Rendiconto modello 36 . . . . »						
Differenza in più . . . . . »						
Differenza in meno . . . . »						

Indicazione delle cause e ragioni della differenza

....

IL RAGIONIERE INCARICATO DELLA GESTIONE

Visto il presente conto giudiziale, si è riconosciuto esattamente conforme ai risultati delle scritture nel registro di controllo.

.... *addì*.................................... *19*..........

Visto: IL DIRETTORE — IL RAGIONIERE CAPO

Visto il presente conto, se ne dichiararono esatte le risultanze.

Roma, addì.................................... *19*......

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA

Modello N. 38.
Art. 263 del regolamento

.... *di* ....

Nota nominativa delle paghe

dovute agli agenti di custodia nel mese di.......................... *19*..........
*e **prelevamenti in** conto fondi massa, mensa ed altro.*

Cognome e nome degli agenti di custodia	Paga al netto delle ritenute	Prelevamenti mensili: per la massa	per la mensa	per estinzione debito mensa	per la mercede ai casermieri	per rimborso di prestiti	per contributi per prestiti		Totale delle ritenute	Rimanenza da pagarsi	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MODELLO N. 39 art. 262 del regolamento.

.... di ....

LIQUIDAZIONE DEL FONDO MENSA

Rimanenza al	L.	
Entrata nel mese di	»	
TOTALE ...	L.	
Uscita nel mese di	»	
Rimanenza al	»	
Importo dei generi esistenti alla fine del mese.	»	
Debiti degli agenti verso la mensa	»	

N.°	Cognome e nome degli agenti	Importo al	Ritenute nel mese	Rimanenza
			TOTALE ...	L.

Crediti degli agenti verso la mensa.

N.°	Cognome e nome degli agenti	Importo al	Ritenute in meno o pagamenti nel mese	Rimanenza

RESTO ...	L.	
Debiti verso i fornitori, come alla pagina seguente ...	»	
RIMANENZA EFFETTIVA ...	L.	
Fondo di N. ...... agenti, tutti col credito di mensa costituito in L.	»	
ECONOMIA ...	L.	
PERDITA ...	L.	

V. Il Direttore ....

IL RAGIONIERE-CAPO ....

...stinta delle spese da pagare ai fornitori alla fine del mese di ......

COGNOME E NOME DEL FORNITORE	GENERI	*Importo*
	TOTALE L.	

Modello n. 40.

.... di ....

Registro delle richieste per viaggi degli agenti di custodia sui piroscafi.

AMMINISTRAZIONE CARCERARIA

.... di ....

N.

Si richiede l' amministrazione dei piroscafi della società ....

a voler fare trasportare di passaggio sul battello a vapore che parte da .. alla volta di .... l' agente di custodia .... appartenente a (1) .... *il quale si reca a .... per tramutamento.*

Egli ha dirit. ad un posto di terza cl. senza vitto di bordo.

Del prezzo di tale trasporto sarà codesta amministrazione rimborsata dal Ministero dell' interno alla presentazione del conto mensile.

Addì 19

L' autorità dirigente

(1) Indicare lo stabilimento.

N.

Si richiede l' amministrazione dei piroscafi della società ....

a voler fare trasportare di passaggio sul battello a vapore che parte da .. alla volta di .... l' agente di custodia .... appartenente a (1) .... *il quale si reca a .... per tramutamento.*

Egli ha dirit. ad un posto di terza cl. senza vitto di bordo.

Del prezzo di tale trasporto sarà codesta amministrazione rimborsata dal Ministero dell' interno alla presentazione del conto mensile.

Addì 19

L' autorità dirigente

(1) Indicare lo stabilimento.

.... di ....

N.

Si richiede l' amministrazione dei piroscafi della società ....

a voler fare trasportare di passaggio sul battello a vapore che parte da .. alla volta di .... l' agente di custodia .... appartenente a (1) .... *il quale si reca a .... per tramutamento.*

Egli ha dirit. ad un posto di terza cl. senza vitto di bordo.

Del prezzo di tale trasporto sarà codesta amministrazione rimborsata dal Ministero dell' interno alla presentazione del conto mensile.

Addì 19

L' autorità dirigente

(1) Indicare lo stabilimento.

N.

Si richiede l' amministrazione dei piroscafi della società ....

a voler fare trasportare di passaggio sul battello a vapore che parte da .. alla volta di .... l' agente di custodia .... appartenente a (1) .... *il quale si reca a .... per tramutamento.*

Egli ha dirit. ad un posto di terza cl. senza vitto di bordo.

Del prezzo di tale trasporto sarà codesta amministrazione rimborsata dal Ministero dell' interno alla presentazione del conto mensile.

Addì 19

L' autorità dirigente

(1) Indicare lo stabilimento.

MODELLO N. 41
Art. 264 del Regolamento

_______________ di _______________

SPESE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO
per trasferimento degli agenti di custodia delle carceri

Mezzi di viaggio spettanti al___guardia___________per raggiungere la sua destinazione a___________dove è stato traslocato da___________per disposizione del___________in data___________N.________(oppure) per recarsi ________in licenza per motivi di salute in seguito a concessione del di___N.___

Elenco dei componenti la famiglia che lo seguono nella nuova residenza

N.	Cognome e nome	Rapporto coll'agente	Età	N.	Cognome e nome	Rapporto coll'agente	Età

ITINERARIO PERCORSO	Chilom.	IMPORTO			
		Per trasporto personale			Per trasporto bagaglio o mob.
		per via ord.	a tariffa rid.	a tar. intera	
da_______a_______					
da_______a_______					
da_______a_______					
da_______a_______					
TOTALE L.					

In ferr. e piroscafi:
- Costo complessivo de___bigliett___ per trasporto personale. L.
- Aumento dei 2/10 sul prezzo de___ biglietti suddett , calcolato in base alla tariffa differenziale C. . . . . . »
- Trasporto come bagaglio di effetti a grande velocità, in ragione di 1/2 quintale per ogni persona di famiglia. »
- Trasporto mobilia a piccola velocità fino al peso di 10 quintali »

Per via ordinaria:
- Compenso di L. 0.50 a km. e per quintale, pel trasporto della mobilia . . . . »
- Costo del biglietto per automobile, vettura, ecc. . . . . »
- Aumento dei 2/10 sul prezzo del biglietto suddetto. . . . »
- Indennità chilometrica di L. 0.50 a persona quando non può corrispondersi il prezzo suddetto . . . . »
- Compenso di L. 7 a quintale a titolo di imballaggio, ecc. . »

Totale »

Indennità per N.___giorni di viaggio a L.______al giorno L.
Id. fissa per N.___persone di famiglia, in ragione di______»
Totale »

Deducesi { Ritenuta del 2% ; » per R. M. ; » » C. G.
Totale L.

Indennità netta L.

Somma netta da corrispondersi all'agente_______L.

*Si dichiara di aver anticipato all'agente*_______________*la somma di Lire*_______*di*_______________*addì*_______*19*___

Visto: si liquida in L.______delle quali rimangono a pagare all'agente L.______ 19___

Il Direttore — Il Rag. Capo — L'inc. della gest. cont. — Il Direttore — Il Rag. Capo — L'inc. della gest. cont.

Firma dell'agente per quietanza — Firma dell'agente, per quietanza del saldo, in L.______

Modello N. 42
Art. 264 del Regolamento

. . . . di . . . .

CONTO RIEPILOGATIVO
delle somme anticipate per mezzi di trasporto, indennità e per la spedizione delle anticipazioni dei fondi di massa e di mensa, in seguito a trasferimento degli agenti di custodia nel semestre 19 . . . - 19 . . . .

N. d'ordine	DATA	Cognome e nome dell'agente	Grado	Luogo di partenza	Luogo di destinazione
1	2	3	4	5	6

Importo complessivo per trasporto personale, bagaglio, ecc., relativi compensi vari ed indennità su via ordinaria	Indennità di viaggio	Ritenute sull'indennità di via: del 2% a fine di previdenza	Ritenute: per ricchezza mobile	Ritenute: per contributo di guerra	Totale delle ritenute	Somma netta pagata all'agente Col. 7, 8, 12	Spesa per invio dell'anticipazione e dei fondi di massa e di mensa	N. degli scontrini dei vaglia postali	Spesa complessiva per invio fondi di massa, mensa e trasporti	Osservazioni
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Modello N. 43
Art. 261 del Regolamento

. . . . . . di . . . . . .

Spese a carico del Bilancio dello Stato per servizio fuori residenza degli agenti di custodia

Mezzi di viaggio ed indennità spettanti al .... guardia .... per servizio fuori residenza disposto dal .... con lettera in data ....

Oggetto del servizio ....

Itinerario percorso tanto nell'andata quanto nel ritorno	Chilometri	Importo: per trasporto in ferrovia e sui piroscafi	Importo: per via ordinaria
da .... a			
da .... a			
da .... a			
da .... a			
Totale L.			

LIQUIDAZIONE.

Costo del biglietto . . . . L.
Aumento dei $^2/_{10}$ sul prezzo del biglietto suddetto, calcolato in base alla tariffa differenziale *C* . . . . . . »
Costo del biglietto per automobile, vettura, ecc. per via ordinaria »
Aumento dei $^2/_{10}$ sul prezzo del biglietto suddetto . . . . . »
Indennità chilometrica di L. 0,50 sulle vie ordinarie quando non può corrispondersi il prezzo del biglietto suddetto. »

Totale L.

Indennità per N. ..... giorni di viaggio di andata e ritorno, a L. .... al giorno. . . . . . L.
Indennità per servizio fuori residenza per giorni . . . . a L. ...... al giorno »
.... a L. ...... al giorno »
Indennità di L. 3 al giorno nel caso che l'agente non si sia potuto aggregare alla Caserma dello Stabilimento. . . . . »

Totale L.

Deducesi { Ritenuta del 2 % L.
» per R. M. »
» per C. G. »

Totale L.

Indennità netta corrisposta L.

Somma netta pagata all'agente L.

Si dichiara vero e regolare quanto sopra

.... addì .... 19.....

L'incaricato della gestione Contabile

V. Il Direttore | Il Ragioniere-Capo | Firma dell'agente per quietanza

---

Modello N. 44.
Art. 264 del regolamento.

.... di ....

Conto riepilogativo

delle somme anticipate per mezzi di trasporto ed indennità agli agenti di custodia inviati in servizio fuori residenza.

N. d'ordine	Data	Cognome e nome dell'agente	Grado	Luogo di partenza	Luogo di destinazione
1	2	3	4	5	6

Importo complessivo del viaggio relativo aumento dei 2 decimi, ed indennità per via ordinaria	Indennità di viaggio	Indennità di soggiorno fuori residenza	Totale delle indennità col. 8 e 9	Ritenute del 2 % a fine di previdenza	Ritenute di ricchezza mobile	Ritenute per contributo di guerra	Totale delle ritenute	Somma netta pagata all'agente col. 7, 10 e 14	Osservazioni
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Roma, 23 dicembre 1920

Visto: D'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno: Giolitti

Il numero 187 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 8 luglio 1919, n. 1586, relativo al trasferimento in Università o in Istituti superiori universitari del Regno di professori italiani che esercitino presso Università estere insegnamento a titolo pubblico;

Uditi i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento in esecuzione del Nostro decreto 8 luglio 1919, n. 1586, precitato annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGOLAMENTO di applicazione del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1586.

Art. 1.

La Facoltà o Scuola di R. Università o di R. Istituto superiore universitario, che voglia provvedere ad una cattedra vacante con un trasferimento ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1586, ne fa proposta al ministro con deliberazione presa nelle forme di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795, indicando sommariamente i titoli scientifici del candidato.

Il ministro, avuta la proposta, interpella tutti i professori della materia della cattedra che si vuol coprire col trasferimento, sul valore scientifico del candidato, inviando loro i titoli di lui, in quanto siano richiesti, e fissando, per la risposta, un termine non inferiore a due mesi.

Art. 2.

Esaminati i pareri dati dai professori ordinari nel termine di cui all'articolo precedente, il ministro invita il professore di cui trattasi a trasmettere al Ministero tutti i documenti che valgano a stabilire esattamente la sua posizione presso l'Università estera e a far conoscere la carriera da lui percorsa presso l'Università medesima.

Tali documenti possono consistere in declaratorie ufficiali rilasciate dal Governo estero competente o in copie autentiche dello stato dei servizi prestati dal professore, dei provvedimenti e delle comunicazioni relative alla sua carriera universitaria, di relazioni di Commissioni o di autorità accademiche estere che abbiano avuto occasione di emettere giudizi sulla sua opera scientifica o sull'insegnamento da lui impartito. Tutti i documenti debbono essere debitamente vistati dai Regi agenti diplomatici e dal Regio Ministero per gli affari esteri.

Art. 3.

La deliberazione della Facoltà, i pareri dei professori ordinari e i documenti di cui al precedente articolo sono sottoposti al Consiglio superiore di pubblica istruzione il quale deve pronunziarsi:

1. Sulla proposta di trasferimento, sia per l'opportunità di provvedere alla cattedra con il trasferimento di un professore italiano insegnante all'estero sia sul valore scientifico del candidato, e, eventualmente sull'affinità della materia.

2. Sul grado e l'anzianità di grado che gli si debba riconoscere

Art. 4.

Il giudizio di cui al n. 2 del precedente articolo deve essere ampiamente motivato sulla base dei documenti esibiti dal candidato e di quelle altre informazioni ufficiali che il Ministero avrà ritenuto opportuno di raccogliere, previo esame di ciascuno di essi in confronto dei documenti di carriera conseguibili dagli insegnanti universitari del Regno.

Art. 5.

Il Consiglio superiore di P. I. nel pronunziarsi agli effetti dell'art. 3 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1586, esprime anche il parere di cui al n. 2 dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 6.

Il professore di Università italiana o di altro Istituto superiore che con il consenso del Ministero dell'Istruzione pubblica sia nominato professore in Università estera, cessa di far parte del ruolo del proprio grado dal giorno nel quale avrà lasciato il suo ufficio di insegnante presso la Università o l'Istituto superiore del Regno.

Da quel giorno egli è collocato fuori ruolo e gli saranno attribuiti tutti i miglioramenti di carriera, nel grado, come se continuasse a prestare servizio nel Regno, ma non gli verrà corrisposto nè stipendio nè altro emolumento.

Art. 7.

Il professore di cui al precedente articolo che, all'atto di lasciare il servizio nel Regno, avesse il grado di straordinario, potrà, dopo tre anni di insegnamento all'estero, aspirare alla promozione ad ordinario come se prestasse servizio nel Regno, rimanendo fuori ruolo.

Art. 8.

Il professore che intenda far ritorno nel Regno ne fa domanda al Ministero indicando l'Università nella quale desideri impartire l'insegnamento.

Il Ministero potrà accogliere la domanda se la cattedra sia vacante su parere conforme del Consiglio della Facoltà o Scuola o del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 9.

Il professore che è trasferito o torni ad insegnare in una Università od Istituto superiore del Regno potrà ottenere che il servizio prestato in Università estera gli sia considerato utile agli effetti

della pensione, qualora versi all'erario l'ammontare della relativa trattenuta oltre agli interessi, liquidata, in base all'anzianità di servizio riconosciutagli ai sensi dell'art. 3, n. 2 del presente regolamento e in base agli stipendi figurativi attribuitigli durante il tempo della sua permanenza all'estero.

Tale versamento potrà essere fatto annualmente dal professore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 4 del citato R. decreto durante la permanenza all'estero, nella misura e nella forma che gli verranno, anno per anno, indicate a sua richiesta dal Ministero.

Art. 10.

Nei casi di trasferimento o di ritorno da Università estere a RR. Università o a RR. Istituti di istruzione superiore di professori ordinari, i relativi posti di ruolo saranno imputati al quinto dei posti vacanti di ordinario, riservato al Ministero ai sensi dell'art. 30 del T. U. delle leggi sulla istruzione superiore e dell'art. 36 del regolamento generale Universitario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della pubblica istruzione
CROCE.

Il numero 192 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 8 del R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514, è abrogato.

Art. 2.

La revoca di cui all'art. 3 del R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei CC. RR. sarà concessa dal Ministero della guerra o dal Comando generale dell'Arma, a seconda che la punizione sia stata dall'uno o dall'altro determinata.

Per le punizioni inflitte dai Comandi autorizzati dal n. 87 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, la revoca sarà concessa dal Ministero della guerra in seguito a conforme parere motivato di apposita Commissione nominata dal Comando generale dell'Arma.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 157. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 2 e 16 del regolamento per la collazione dei posti di studio Maggi nella R. Università di Roma.

N. 158. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 1 e 4 dello statuto organico pel conferimento del premio Parenzo nella R. Università di Roma.

N. 159. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene modificato l'art. 1 del regolamento per la collazione dei posti di studio Beltrami nella R. Università di Roma.

N. 160. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 2, 8, 9 del regolamento per la collazione dei posti di studio Corsi nella R. Università di Roma.